

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

401^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 MARZO 1966

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 21417

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 21417

CONGEDI 21417

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Annunzio di osservazioni e proposte trasmesse dal Presidente del CNEL 21420

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza 21420

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 21420

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21418

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 21419

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 21419

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 » (1218):

* JANNUZZI, relatore 21425

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21426

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963 » (1228):

* JANNUZZI, relatore Pag. 21426

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21427

« Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 » (1249):

PRESIDENTE 21427

CESCHI, f.f. relatore 21427

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21428

« Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 » (1269) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* JANNUZZI, relatore 21429

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21429

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 » (1381) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MONTINI, relatore 21430

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* Pag. 21430

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termoclimatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 » (1382) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* JANNUZZI, *ff. relatore* 21431

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21431

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 » (1383) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CRESPELLANI, *relatore* 21432

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21432

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 » (1397):

MONTINI, *relatore* 21438

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21438

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 » (1398-Urgenza):

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21439

PIASENTI, *relatore* 21439

Discussione:

« Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1256):

AIMONI 21456

PALUMBO 21450

SALERNI 21462

Discussione e approvazione:

« Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione » (1396):

CRESPELLANI, *relatore* 21436

* JANNUZZI 21436

MARIS 21433, 21437

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21436

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964 » (1468) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DI PRISCO 21440

MONTINI, *relatore* 21442

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* Pag. 21443

Votazione finale e approvazione:

« Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (937):

ARTOM 21446

BONAFINI 21445

COLOMBO Vittorino, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 21445

DE LUCA Angelo, *relatore* 21445

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Trasmissione della relazione programmatica 21420

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Variazioni nella composizione 21417

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Variazioni nella composizione 21417

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 21467

Annunzio di interrogazioni 21469

Annunzio di ritiro di interpellanze 21491

Annunzio di ritiro di interrogazioni 21491

Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 21491

Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 21492

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE 21467

ZANNINI 21467

INVERSIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 21445

* DE LUCA Angelo 21444

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21425

PER LA MORTE DEGLI ONOREVOLI NICOLA VACCARO E GINO MEACCI

PRESIDENTE 21424

ALBARELLO 21424

BATTAGLIA 21424

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* 21424

MILITERNI 21420

MONGELLI 21424

NENCIONI 21424

SALERNI 21423

SECCI 21422

* SPEZZANO 21423

VARALDO 21424

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 marzo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Ferreri per giorni 60, Granzotto Basso per giorni 5, Parri per giorni 4, Tedeschi per giorni 10, Viglianesi per giorni 7 e Zonca per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta per il Regolamento

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento il senatore Battino Vittorelli in sostituzione del senatore Tolloy, entrato a far parte del Governo.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta delle elezioni

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il senatore Angelilli in sostituzione del defunto senatore Baracco; i senatori Battista e Mongelli in sostituzione rispettivamente dei senatori Picardi e Schietroma, entrati a far parte del Governo.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali, di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive proroghe, il senatore Salari in sostituzione del senatore Braccesi, entrato a far parte del Governo.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, a seguito delle designazioni fatte dai Gruppi della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano, sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente: il senatore Ajroldi entra a farne parte in sostituzione del Sottosegretario di Stato Picardi; il senatore Molinari entra a farne parte in sostituzione del Sottosegretario di Stato Agrimi;

2^a Commissione permanente: il senatore Venturi entra a farne parte; il senatore Fenoaltea entra a farne parte in sostituzione del Sottosegretario di Stato Lucchi; il senatore Pelizzo cessa di appartenervi;

3^a Commissione permanente: il senatore Battista entra a farne parte; il senatore Moro entra a farne parte in sostituzione del Ministro Rubinacci; il senatore Stirati entra a farne parte in sostituzione del Ministro Tolloy; il senatore Santero cessa di appartenervi;

4^a Commissione permanente: i senatori Arnaudi, Cagnasso e Pelizzo entrano a farne parte; il senatore Venturi cessa di appartenervi;

5^a Commissione permanente: il senatore Ferreri entra a farne parte; il senatore Braccesi cessa di appartenervi;

6^a Commissione permanente: il senatore Spigaroli entra a farne parte; il senatore Zenti entra a farne parte in sostituzione del Sottosegretario di Stato Oliva; il senatore Bosco cessa di appartenervi;

7^a Commissione permanente: il senatore Jervolino entra a farne parte; il senatore Bernardi entra a farne parte in sostituzione del Sottosegretario di Stato Martinez; i senatori Arnaudi e Florena cessano di appartenervi;

8^a Commissione permanente: il senatore Bertola entra a farne parte;

10^a Commissione permanente: il senatore Bosco entra a farne parte ed è sostituito, in quanto Ministro, dal senatore Celasco; il senatore Braccesi entra a farne parte ed è sostituito, in quanto Sottosegretario di Stato, dal senatore Spigaroli; i senatori Cagnasso e Spigaroli cessano di appartenervi;

11^a Commissione permanente: il senatore Florena entra a farne parte ed è sostituito, in quanto Sottosegretario di Stato, dal senatore Cassano; il senatore Santero entra a farne parte ed è sostituito, in quanto Sottosegretario di Stato, dal senatore Caroli; i senatori Battista e Jervolino cessano di appartenervi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

Vallauri e Trabucchi:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributa-

rio delle locazioni di immobili urbani » (1578);

Torelli, Cittante, Carelli, Grava, Bussi, Cagnasso, Di Rocco, Zane, Celasco, Salari, Bolettieri, Valsecchi Pasquale, Baldini, Angelini Cesare, Bettoni, Cenini e Sibille:

« Norme in materia di valutazione del lavoro della donna coltivatrice » (1579);

Genco:

« Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » (1580);

Berlanda, Giuntoli Graziuccia, Cagnasso, Rosati e Vecellio:

« Disciplina delle vendite sottocosto nel commercio al dettaglio » (1581);

Bellisario, Baldini e Moneti:

« Modificazioni alle norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riguardante l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » (1582);

Trabucchi:

« Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (1583);

Colombi e Conte:

« Proroga al 31 dicembre 1966 di alcuni articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, intitolata piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1584);

Bellisario:

« Inquadramento degli insegnanti di educazione musicale nel ruolo B della scuola media » (1585);

401ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 MARZO 1966

Bermani, Battino Vittorelli, Stirati, Nenni Giuliana, Giancane, Tortora, Banfi, Macaggi, Sellitti e Gatto Simone:

« Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni » (1586).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

VALLAURI e CORNAGGIA MEDICI. — « Contributo di lire 25 milioni per la erezione a Gorizia del monumento al Fante, nel cinquantenario della liberazione della città » (1573), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERLANDA. — « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » (1576);

VALLAURI e TRABUCCHI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578), previo parere della 2ª Commissione;

TRABUCCHI. — « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (1583), previo parere della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

PASQUATO ed altri. — « Integrazione dei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie (INAM) » (1475).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

PONTE. — « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

TOMASSINI ed altri. — « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1577);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

MAIER. — « Provvedimenti relativi al personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, proveniente dai ruoli aggiunti » (1572), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

GENCO. — « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » (1580);

BELLISARIO ed altri. — « Modificazioni alle norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riguardante l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » (1582);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

MAIER. — « Valutazione dei periodi di servizio militare ai fini della pensione di anzianità a carico dell'INPS » (1571), previo parere della 5ª Commissione;

DI PRISCO ed altri. — « Riconoscimento ai fini della pensione di anzianità a carico dell'INPS dei contributi figurativi per il servizio militare, per malattia, per gravidanza e puerperio e disoccupazione involontaria indennizzata » (1574), previo parere della 5ª Commissione;

TORELLI ed altri. — « Norme in materia di valutazione del lavoro della donna coltivatrice » (1579), previo parere della 8ª Commissione.

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 10 marzo 1966, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1 della legge regionale siciliana approvata il 15 giugno 1965 (contenente proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia), salve le parti in cui proroga per gli edifici non destinati ad albergo le norme contenute nell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, e negli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 4;

e degli articoli 2 e 4 della predetta legge regionale approvata il 15 giugno 1965 (Sentenza n. 23).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa, per gli esercizi 1963 e 1964, la gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, per gli esercizi

1961, 1962, 1963 e 1964 e la gestione finanziaria del Provveditorato al porto di Venezia, per gli esercizi 1962, 1963 e 1964 (*Documento 29*).

Annunzio di trasmissione della relazione programmatica sull'Enel

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro dell'industria e del commercio ha presentato, ai sensi dell'articolo 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, la relazione programmatica sull'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvata dal Comitato dei ministri nella riunione del 10 marzo 1966 (*Doc. 98*).

Annunzio di osservazioni e di proposte trasmesse dal Presidente del CNEL

P R E S I D E N T E . Comunico che in data 15 marzo 1966 il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte sulla politica agricola comune e sui problemi dell'anticipazione al 1º luglio 1967 dell'unione doganale fra i Paesi del Mercato comune.

Tale documento è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Per la morte degli onorevoli Nicola Vaccaro e Gino Meacci

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, all'alba dell'8 marzo qui in Roma Nicola Vaccaro ha concluso cristianamente la sua giornata terrena. È difficile rievocare, nel respiro commosso di una commemorazione, tutta la sua opera che peraltro al Senato della Repubblica, nella sua Calabria, nel Paese è più che mai

viva nel ricordo memore e grato di quanti riconobbero ed ammirarono in lui una delle più schiette e tenaci testimonianze della vita politica intesa come dedizione e missione al servizio del bene comune.

Quanto più profondo è il rimpianto del Gruppo della Democrazia cristiana e del Senato tanto più commossa è l'espressione delle nostre condoglianze all'adorata consorte, ai figliuoli degnissimi, alla città di Cosenza.

Nicola Vaccaro, senatore della Repubblica, sin dal 1948, per più legislature, rappresentante illustre della città di Cosenza, della regione calabrese e della Nazione, venne chiamato sin dai suoi giovani anni a servire l'Italia su tutte le antiche e nuove frontiere ove urgesse l'impegno dell'azione per la libertà, l'unità e la giustizia sociale. Accanto al suo feretro, baciato dal sole dell'incipiente primavera di questa eterna città, giorni or sono, molti di noi videro commossi sostare, silenzioso ed austero, Raffaele Cadorna che in lui onorava il combattente del Carso e di Vittorio Veneto per l'indipendenza e l'unità della Patria.

Questore del Senato, Sottosegretario al Ministero della difesa, amministratore integerrimo al Comune di Cosenza e nell'Amministrazione provinciale, Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cosenza, politico lungimirante, uomo di Governo che sapeva, accortamente e congiuntamente, manovrare le leve della saggezza e della tenacia, del realismo e dell'ardimento, Nicola Vaccaro volle essere, soprattutto, in umiltà, apostolo del Partito popolare e della Democrazia cristiana: in Calabria accanto ai pionieri della nostra rinascita democratica, Carlo de Cardona e Luigi Nicoletti; qui a Roma, nelle ore oscure e drammatiche della libertà e all'alba della riscossa e dei tempi nuovi, nel cenacolo di Sturzo e di De Gasperi.

Animatore, nella regione calabrese, del movimento cooperativo, delle Casse rurali, delle leghe bianche dei contadini, Nicola Vaccaro volle e seppe essere, anche nel ventennio, assentore intrepido delle libertà democratiche. Presidente della Giunta diocesana dell'azione cattolica dell'archidiocesi

di Cosenza, in momenti difficili e burrascosi, mentre la dittatura devastava le sedi delle associazioni della gioventù di azione cattolica, Nicola Vaccaro continuò ad essere apostolo di verità e di libertà; e dall'Azione cattolica, dall'Accademia cosentina, dalla Biblioteca civica continuò imperterrito la sua battaglia.

A chi, come colui che vi parla dall'onda della commozione e dei ricordi, ebbe la ventura di stargli vicino, dall'Amministrazione provinciale di Cosenza al Senato, ed il privilegio di avvertire subito tutte le vibrazioni del suo grande cuore, tutte le sofferte intuizioni della sua mente, tutta la passione della sua volontà di concretezza e di dinamico realismo operativo, sia consentito oggi salutare, onorare ed esaltare in lui soprattutto l'uomo, l'amico senza riserve, il cuore senza frontiere, la tenacia bruzia senza scetticismi e tentennamenti pur nelle ore amare delle umane vicende, il cristiano dalle convinzioni più granitiche del granito della Sila della sua Cosenza, più profonde e luminose dell'abissale fulgenza dei due mari della penisola calabrese. È per questo che Nicola Vaccaro ha avuto il privilegio di essere commemorato, nel Duomo di Cosenza, dallo stesso Arcivescovo della diocesi, Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Domenico Picchinenna, tra una folla sterminata e commossa di popolo!

Anima, mente, cuore, volontà, in tutta l'epifania della loro umanità, si accendevano in lui di giovanile entusiasmo allorché Nicola Vaccaro, qui, nella solennità di quest'Aula, si apprestava a testimoniare, come nella celebrazione ricorrente di un rito sacro, il suo amore per Cosenza, la città ove i Bruzi, convenendo a *consentium* dai monti e dalle valli, intravidero i primi orizzonti delle prospettive democratiche, la sua passione per la Calabria, estremo lembo mediterraneo della Patria e dell'Europa che egli amava rievocare, con orgoglio, battezzata per prima, dalle onde del mare e dei tempi, col sacro nome d'Italia.

Or sono pochi giorni, qui a Roma, in una piccola, austera e mistica anticamera dell'eterno e dell'infinito, nell'ospedale di San Camillo, mi inchinai dinanzi a lui per l'ul-

tima volta. Mi sembrò un gigantesco fanciullo che dormisse sereno, dopo aver concluso, in nobiltà di alti pensieri e fecondità di azione, il giuoco difficile della vita!

Gli facevano corona le opere, i giorni ed i sogni vissuti, sofferti e realizzati per la sua Cosenza, per la Calabria, per la rinascita democratica del Paese.

Poche ore prima, il suo primogenito Luigi, prelevando, con infinita commozione, un piccolo portacarte dalla tasca interna della giacca dell'estremo viaggio paterno, vi rinveniva, gelosamente custoditi, un telegramma ed una lettera. Recavano la data ormai lontana del 1951! Il telegramma era del Ministro dei lavori pubblici Salvatore Aldisio; la lettera successiva del Direttore generale delle costruzioni ferroviarie. Annunziavano la programmazione della ferrovia Cosenza-Paola e la conseguente redazione del primo progetto di massima!

Nicola Vaccaro portava sul suo cuore la corona e le spine della sofferta e conquistata certezza di un suo grande sogno. Restano memorabili, negli annali del Senato, le sue battaglie per la realizzazione di questa secolare istanza della Calabria e del Mezzogiorno.

L'anno scorso, alla cerimonia inaugurale dell'inizio dei lavori della nuova ferrovia, vidi Nicola Vaccaro rispondere col silenzio e con la più profonda e sorridente commozione alla folla che applaudiva ed esaltava in lui l'assertore tenace e coraggioso delle nuove vie e degli orizzonti nuovi della rinascita democratica.

Oggi, dalla meta dell'eterno, Nicola Vaccaro, con l'esempio austero e luminoso della sua nobilissima vita, torna ancora una volta qui tra noi! Al lavoro, con tutti coloro che, in umiltà, intravedono schiudersi le vie maestre dell'avvenire dal pensiero, dall'azione e dal sacrificio delle avanguardie del lungo cammino dell'umanità.

S E C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E C C I . Compio il mesto ufficio di comunicare a questa onorevole Assemblea la

morte di Gino Meacci. Egli fu senatore nella prima legislatura repubblicana e molti di noi ricordano la sua figura umana, aperta, cordiale, il suo caratteristico tratto comunicativo, a volte la sua ironia scherzosa che aveva la capacità di riassumere sinteticamente, in poche parole, semplici parole, ma significative anche una complessa questione politica.

Egli fu eletto con i voti dei comunisti nel collegio di Orvieto e ciò significò il riconoscimento aperto di una vita impegnata continuamente nelle battaglie per la costruzione della democrazia e per l'avanzamento delle classi lavoratrici nell'Umbria.

Chi come noi ha avuto la possibilità di essergli vicino, per lavorare insieme a lui, per lottare insieme a lui, nei momenti più difficili del lungo periodo che va dal primo antifascismo alla realizzazione in Italia della democrazia, può testimoniare con quanta forza, con quanto coraggio, con quanta tenacia, egli abbia dato il suo contributo; contributo che non era soltanto di dirigente politico e sindacale, ma era anche di esempio personale in quanto egli andava sempre laddove era più viva e calda la battaglia, a dimostrare così che è nostro impegno unire lo studio e l'elaborazione di una linea politica all'esperienza pratica di un lavoro concreto, che comporta non soltanto impegno di tempo, ma spesso un impegno di rischio e di salute.

Noi ricordiamo la capacità che egli ebbe di legarsi successivamente alla classe operaia ternana. Ricordiamo il modo col quale egli partecipò alle grandi battaglie che si combatterono a Terni per la salvezza della nostra industria. Noi l'abbiamo sentito come un compagno caro e incomparabile, dal quale potevamo attenderci sempre un'indicazione di saggezza, un indirizzo e un orientamento che fossero giovevoli per il risultato della lotta che conducevamo.

Gino Meacci ha concluso la sua vita stroncato da un male incurabile, circondato dal sentimento più profondo e sofferto di partecipazione di tutti i lavoratori: contadini e operai che l'avevano visto compagno e dirigente nella lotta. E le onoranze funebri

valsero soprattutto a significare in quale modo profondo egli si fosse legato alle lotte, alla realtà di questo mondo del lavoro che cresce, che avanza, che cammina, sia pure faticosamente, con la certezza però della meta che dovrà raggiungere.

La numerosa partecipazione degli operai e dei contadini al suo funerale fu la testimonianza della gratitudine che si doveva ad un uomo il quale aveva dato tante energie per l'emancipazione dei lavoratori. Desideriamo ora che all'espressione di cordoglio dei lavoratori si unisca il ricordo e il compianto della nostra Assemblea alla quale, ripeto, egli partecipò nella prima legislatura, dando anche qui la sua opera e il suo contributo. Noi chiediamo altresì che alla famiglia, a nome del Senato, vengano espressi i sentimenti più profondi di condoglianza.

Noi comunisti sentiamo che ci rimane di lui un esempio al quale possiamo continuare ad ispirarci, nella visione di quella realtà socialista per la quale egli ha duramente lottato.

S P E Z Z A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P E Z Z A N O . A nome del Gruppo comunista e mio personale mi associo alle espressioni di profondo cordoglio per l'imatura fine del collega Nicola Vaccaro. Della sua attività di parlamentare e di uomo politico in campo nazionale è stato già detto. A me, suo amico e conterraneo, spetta dire qualcosa di Nicola Vaccaro cittadino probo e onesto, professionista di valore, padre di famiglia davvero esemplare. Nè posso tacere quanto Nicola Vaccaro fece nella sua provincia nell'immediato dopoguerra: in quei tempi la nostra vita provinciale era caratterizzata dalle lotte delle masse contadine per la modifica dei patti agrari feudali e per la conquista della terra. Furono lotte memorabili, nelle quali un posto di primo piano, accanto a don Carlo de Cardona, spetta a Nicola Vaccaro. Nè fu secondo a nessuno per la fondazione, lo sviluppo, il potenziamento delle Casse rurali

cooperative attraverso le quali per circa un decennio si sviluppò tutto il movimento per il possesso della terra.

Questa ricca, intensa attività non fece però trascurare a Nicola Vaccaro nè la sua professione di avvocato nè la sua famiglia; e così nella professione raggiunse subito un posto di rilievo, al quale però immediatamente seppe rinunciare non appena fu eletto senatore, nel 1948. Come padre di famiglia fu davvero esemplare, e anche per questo, oltre che per il suo carattere dolce e mite, era circondato dalla più viva simpatia. Ogni polemica, sia pure la più vivace e la più dura, non lasciava traccia nel suo cuore, tanto che ogni volta dopo una discussione Nicola si avvicinava a braccia aperte. Era l'amico caro e sorridente il quale teneva a dimostrare che i contrasti non potevano nemmeno scalfire l'amicizia.

Queste le note precipue dell'uomo che lo hanno fatto amare in vita e ne hanno fatto piangere tanto l'imatura fine.

S A L E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L E R N I . A nome del Gruppo socialista e mio personale mi associo alle nobili, efficaci espressioni dei senatori Militerni e Spezzano per la perdita del senatore avvocato Nicola Vaccaro. A lui mi sentivo legato da vera amicizia, non solo per essere anch'io calabrese, anzi della stessa provincia di Cosenza, ma, soprattutto, perchè lo stimavo come uomo politico, come giurista, come persona integerrima. Un uomo che merita, perciò, il nostro rimpianto e il nostro affettuoso ricordo.

Vada alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio, avendo egli saggiamente operato nell'interesse del bene comune, nell'interesse della società.

Altrettanto dico per quanto attiene al lutto che ha colpito il Partito comunista per la perdita del senatore Gino Meacci, sindacalista di valore. La sua figura umana, le sue qualità di cavaliere dell'ideale nella costruzione della democrazia per il progresso delle classi lavoratrici, lo rendono degno

401^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 MARZO 1966

della nostra ammirazione, ed egli vivrà certo nella nostra memoria. Anche alla famiglia del senatore Meacci porgo le espressioni di cordoglio del Gruppo socialista e mie personali.

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Il Gruppo del Partito socialista di unità proletaria si associa con animo reverente alle commemorazioni tenute in memoria dei senatori Vaccaro e Meacci.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano mi associo alla commemorazione dell'illustre senatore Nicola Vaccaro, che ricordiamo in quest'Aula per la sua solerzia e la sua cordialità.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Anche a nome dei miei colleghi del Gruppo liberale mi associo alle nobili parole di cordoglio pronunziate in quest'Aula per la commemorazione delle dipartite dei senatori Vaccaro e Meacci. Tali nobili espressioni pronunziate dai colleghi che hanno commemorato i due scomparsi indulgono a considerare che essi potranno avere gioia nell'urna, perchè gioia nell'urna non hanno soltanto coloro che non lasciano larga eredità di affetti. E i due scomparsi questa larga eredità di affetti hanno lasciato.

M O N G E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N G E L L I . A nome del Partito socialista democratico italiano mi associo

alle espressioni di cordoglio in memoria dei due onorevoli parlamentari Vaccaro e Meacci.

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Il Gruppo della democrazia cristiana si inchina alla memoria del senatore Meacci che ricordiamo qui nella prima legislatura.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se in una congiuntura come questa, essendo per avventura presenti al banco del Governo un Ministro non senatore e due Sottosegretari senatori, il protocollo esiga che sia il Ministro, anche se non senatore, ad esprimere il cordoglio del Governo. Se questa è la regola del protocollo, la regola si legittima e si giustifica con la unanimità del cordoglio egualmente sentito nell'una e nell'altra Camera per la scomparsa di due così valorosi parlamentari, si legittima nell'unanimità del riconoscimento delle preclari doti di cittadini e di parlamentari dei due scomparsi, si legittima con l'attestazione che essi hanno bene vissuto ed egregiamente speso la loro vita a favore della collettività.

Dichiaro, a nome del Governo, di associarmi con commozione alle nobili parole di rimpianto.

P R E S I D E N T E . La Presidenza del Senato si associa alle nobili parole che sono state pronunziate dai senatori Militerini e Secci, dai colleghi di tutti i Gruppi e dall'onorevole Ministro in rappresentanza del Governo in commemorazione dei colleghi senatori Nicola Vaccaro e Gino Meacci, che tutti noi ricordiamo: il primo, che fu nostro collega e assiduo collaboratore nella prima legislatura, Questore del Senato nella seconda legislatura, Sottosegretario

alla difesa nel 6° Ministero De Gasperi e solerte membro della 4ª e della 7ª Commissione nonché della Commissione di inchiesta sulla mafia, e che è a tutti noi presente, indimenticabile per la sua personalità garbata e distinta sempre, per il suo animo aperto e buono che lo rendeva apprezzato ed amico di tutti i colleghi indistintamente per la sua attività e la dedizione all'istituto parlamentare, è stato immaturamente strappato ai suoi cari nei primi giorni di questo mese; il senatore Gino Meacci di Terni, che fu nostro collega nella prima legislatura dal 1948 al 1953 e che ricordiamo con vivi sentimenti di antica colleganza come membro apprezzato di questa nostra Assemblea e come operoso e valoroso antifascista combattente nella Resistenza, è stato stroncato dopo dolorose sofferenze da un male che non perdona ai primi di gennaio di quest'anno.

Nell'associarsi alle condoglianze così nobilmente espresse dagli onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato rinnova alle famiglie dei senatori Vaccaro e Meacci le espressioni del commosso e vivo cordoglio e del sincero rimpianto di tutti noi.

Inversione dell'ordine del giorno

O L I V A, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, vorrei chiedere alla cortesia dell'Assemblea di consentire l'inversione dell'ordine del giorno in modo da dare la precedenza alla discussione dei disegni di legge concernenti ratifiche di trattati internazionali iscritti ai numeri dall'1 all'11 del punto terzo dell'ordine del giorno.

La ratifica di tali trattati riveste una certa urgenza.

In modo particolare mi riferisco alla convenzione per la pesca, iscritta al numero 7, e allo scambio di note tra Italia e Belgio, iscritto al numero 9.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 » (1218)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **J A N N U Z Z I**, *relatore*. Si tratta della Convenzione 6 settembre 1952 firmata a Ginevra per la disciplina del diritto di autore e dei protocolli annessi. I protocolli originariamente erano tre: due furono approvati con legge di ratifica 19 luglio 1956, mentre l'altro non aveva ancora ottenuto la ratifica del Parlamento. È di questo protocollo che oggi ci occupiamo. Esso riguarda l'estensione agli apolidi e ai rifugiati residenti negli Stati sottoscrittori della Convenzione dei diritti di autore che la Convenzione disciplina generalmente per tutti i cittadini appartenenti agli Stati membri. In verità non si comprende perchè finora la ratifica di questo protocollo non sia avvenuta. D'altra parte la ratifica è stata anche sollecitata dall'alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, e per il principio di parità che deve vigere a favore degli apolidi e dei rifugiati la richiesta della ratifica dell'accordo da parte del Senato a questa Commissione appare pienamente giustificata.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo ringrazia il relatore senatore Jannuzzi per avere esposto le ragioni per le quali il Governo ritiene di dover sottoporre alla ratifica anche il Protocollo n. 1 che in un primo momento era stato pretermesso. Sono giunte sollecitazioni perchè per una maggiore completezza della disciplina a favore dei rifugiati, degli apolidi e degli stranieri venga perseguito anche il fine della ratifica del protocollo n. 1. Il Governo sarà grato se il Senato vorrà approvare la ratifica.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 2 b), del Protocollo medesimo.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963 » (1228)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **J A N N U Z Z I ,** *relatore.* All'onorevole rappresentante del Governo, che salutiamo per la prima volta in quest'Aula, vorrei rivolgere la stessa raccomandazione che è stata rivolta ai suoi predecessori a proposito del ritardo con il quale le ratifiche vengono all'esame e all'approvazione del Parlamento. Si tratta di due protocolli approvati niente meno che il 6 maggio 1963, e soltanto oggi, nel marzo 1966, vengono sottoposti all'approvazione del Parlamento. Comunque non è certo questo un motivo per opporsi alla ratifica; anzi è un buon motivo per sollecitarla.

Si tratta di una modifica della competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di una modifica della competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Alla Corte europea si dà la facoltà di emettere pareri su tutte le questioni controverse in materia giuridica in ordine all'interpretazione dei trattati; alla Commissione europea si dà la facoltà di decidere sui reclami a carattere individuale, facoltà che, secondo la Convenzione precedente, era invece deferita ad una Sottocommissione di carattere speciale.

Sia l'una che l'altra modifica appaiono pienamente giustificate, onde la 3ª Commissione ne chiede la ratifica all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia nuovamente il senatore Jannuzzi per la relazione e la presentazione della materia. Per quanto riguarda l'osservazione che egli ha voluto pazientemente ripetere, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che, a riprova delle nostre buone intenzioni di aderire al suo desiderio, figurassero all'ordine del giorno anche alcune ratifiche riguardanti impegni maturatisi nel corso del 1964 e del 1965. In ogni caso, come egli confida, l'assicuro che si cercherà di fare di tutto perchè il ritmo di presentazione delle ratifiche venga accelerato.

Nel merito non posso che riferirmi alla relazione di presentazione e a quanto è stato illustrato dal relatore, invitando il Senato ad approvare la ratifica.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli n. 2 e n. 3, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963, addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in con-

formità, rispettivamente, degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 » (1249)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 ».

Prima di aprire la discussione su questo disegno di legge, avverto che occorre correggere un errore meramente materiale che figura nel titolo e nell'articolo 1 del disegno di legge medesimo: in luogo delle parole: « risolvere la soluzione », debbono leggersi le altre: « ricercare la soluzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Ceschi, facente funzione di relatore.

C E S C H I , *f.f. relatore*. Signor Presidente, con l'inversione dell'ordine del giorno qualche relatore purtroppo risulta as-

sente; mi permetterò pertanto di sostituirmi al senatore Stirati nella mia qualità di Presidente della 3ª Commissione.

Non posso fare altro che richiamarmi alla relazione scritta osservando che questi atti, cioè la Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960, e il Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione per la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962, sono il frutto di una presa di posizione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, avvenuta fin dal 1950, nonché di studi promossi dall'ONU la quale nominò una apposita Commissione per esaminare il problema e fare le concrete proposte che sono riportate nei testi dei due atti.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo non può che sottolineare l'importanza morale, ancor prima che giuridica, di questo complesso di atti che hanno ribadito la condanna di tutto il mondo civile nei confronti delle discriminazioni che per qualunque ragione potessero essere messe in opera tra l'altro nel campo dell'insegnamento. L'Italia non ha alcuna di queste discriminazioni in atto, quindi la sua adesione a questi atti internazionali fu data come testimonianza della sua adesione ideale, prima ancora che giuridica, come ho detto. Ora l'atto di ratifica vuole confermare questo orientamento politico e morale della civiltà italiana. Pertanto il Governo prega il Senato di voler aderire ad esso.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e all'articolo 24 del Protocollo.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 » (1269) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Eu-

ropa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* J A N N U Z Z I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta dell'estensione delle immunità e dei privilegi di cui godono i membri del Consiglio d'Europa ai membri della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. È opportuno riassumere brevemente in che cosa consistano queste immunità e questi privilegi. I membri di questi organismi godono di completa indipendenza e di ampia libertà di movimento dovunque esercitano la loro attività. Essi non possono essere arrestati o detenuti, non possono subire controlli ai loro bagagli nè sequestri nè censure alla loro corrispondenza. Hanno diritto a speciali agevolazioni doganali, non possono essere perseguiti per le parole e per gli scritti che si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni, e godono di altre immunità di carattere minore. È stabilita la revoca delle immunità qualora risulti che gli interessati ne abusino per ragioni di carattere personale.

Questa estensione trova una giustificazione razionale e logica nel fatto che i membri della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sono in realtà equiparabili, sia per le loro funzioni sia per la loro posizione di prestigio e per la loro posizione giuridica, ai membri del consiglio d'Europa. Pertanto la 3ª Commissione chiede al Parlamento la ratifica dell'Accordo in questione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Jan-

nuzzi che come relatore ha voluto richiamare, pur brevemente, il contenuto dell'atto di cui si chiede la ratifica. Vorrei sottolineare che il protocollo in esame non è inteso ad estendere, bensì a precisare le immunità dei membri della Corte, evitandone una indiscriminata estensione, stabilendo appunto la portata delle immunità in senso funzionale, cioè ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dei membri stessi e per i viaggi che si rendono necessari per lo svolgimento della loro attività.

Per questo motivo il Governo ritiene che la ratifica corrisponda ad una giusta esigenza di doveroso riguardo all'attività dei giudici della Corte; quindi chiede che il Senato voglia approvare il provvedimento in oggetto.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura:

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 del Protocollo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 » (1381) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N T I N I , relatore. Signor Presidente, come è noto, il nostro Paese fa parte quasi dall'origine dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale la ICAO. Per l'articolo 48 del protocollo della convenzione che ha creato questa istituzione, l'assemblea della ICAO non poteva essere convocata se non su domanda di dieci Stati membri. Ora il numero di dieci si è rivelato estremamente piccolo rispetto all'accrescimento che ha subito l'istituzione. Cioè quando si era stabilito con l'articolo 48 che il numero dei membri fossero dieci il numero dei componenti era poco più di 40 o 50. Essendo il numero largamente aumentato, si propone con il presente disegno di legge di ratificare la convenzione successiva che ha in parte modificato l'articolo 48 per cui si stabilisce un rapporto tra il numero dei componenti l'assemblea e il numero dei membri che possono richiedere la convocazione. Si stabilisce cioè che gli Stati contraenti siano almeno un quinto del numero totale degli Stati membri per costituire una richiesta legittima. Tutto il disegno di legge è qui contenuto e non vi sono, credo, difficoltà che ostino all'approvazione del disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo prega il Senato di voler autorizzare la ratifica di questo atto internazionale che, come è stato esposto dal relatore senatore Montini, è di portata puramente organizzativa. Esso adegua la norma dello Statuto dell'ICAO, relativa alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, alla nuova, più ampia fisionomia assunta dall'Organizzazione a seguito dell'incremento dei suoi membri. Non ho altro da aggiungere, e mi rimetto pertanto alla relazione con cui è stato presentato il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del Protocollo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 » (1382) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi, facente funzione di relatore.

* J A N N U Z Z I , *f.f. relatore*. Signor Presidente, per incarico del Presidente della Commissione ho l'onore di sostituirmi all'onorevole Santero, ora Sottosegretario di Stato, al quale rivolgo un saluto. Riferendomi a quanto egli stesso ha scritto, ritengo che di questa Convenzione, che è sorta nell'ambito del Consiglio d'Europa, si debba dire qualcosa di più di quanto si è detto degli altri accordi che sono stati oggetto del nostro esame. È una Convenzione che dal punto di vista umano, sociale ed anche economico, ha una notevole importanza. Essa stabilisce che i cittadini di ciascuno degli Stati membri sottoscrittori della Convenzione che fruiscono di prestazioni mediche in base a regimi di sicurezza sociale e a regimi di assistenza sociale e medica e che non possano beneficiare di tali prestazioni negli stabilimenti medici e nei centri termoclimatici all'interno dei rispettivi Stati, possano usufruire di tale assistenza negli stabilimenti medici e nei centri climatici relativi degli altri Stati sottoscrittori. Insomma, è una Convenzione che stabilisce dal punto di vista sanitario una vera e propria integrazione tra i diversi Stati del Consiglio d'Europa, tanto più importante in quanto è aperta alla sotto-

scrizione di altri Stati non facenti parte del Consiglio d'Europa, il che esprime il massimo della solidarietà umana.

L'Italia ha parte importante in questo Accordo, perchè gli stabilimenti termo-climatici maggiori sono proprio in territorio italiano; e, a parte i benefici economici che sono conseguenti all'applicazione dell'Accordo, l'Italia potrà in questo modo dare ai Paesi d'Europa un ulteriore esempio della sua solidarietà nel campo umano e nel campo sociale.

Queste sono le ragioni fondamentali per le quali l'onorevole Santero chiedeva a nome della Commissione la ratifica dell'Accordo; queste sono le ragioni per le quali mi associo a nome della Commissione alla sua richiesta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è grato alla Commissione per aver portato la sua attenzione sulla richiesta di ratifica di questa Convenzione, che rappresenta qualcosa di più di una semplice formalità nei rapporti tra gli Stati. Si tratta di un accordo europeo che realizza sul piano tecnico, e in un campo di tanta importanza come quello delle cure termo-climatiche, una collaborazione che vorrebbe esprimere e favorire la libertà di movimento nell'ambito della Comunità, non solo per le forze del lavoro, non solo per le forze dell'impresa, ma anche per coloro che hanno bisogno delle risorse naturali e sanitarie di altri Paesi, risorse che possono presentarsi distribuite in modo diverso e con diversi connotati terapeutici nei vari territori nazionali.

Aggiungerò che l'accordo prevede la reciprocità tra le istituzioni che nei vari Paesi presiedono alle cure termo-climatiche e stabilisce le modalità per i rimborsi delle spese che vengono affrontate da ogni Stato per cittadini di altri Paesi europei ammessi alle cure stesse.

Nella sua completezza tecnica l'accordo merita di essere ratificato, anche dopo la

meditazione che ne è stata fatta ad opera della Commissione e ad opera della Camera dei deputati che l'ha già approvato; e ad opera, inoltre, dei due relatori, prima del senatore Santero, oggi del senatore Januzzi, che con tanta convinzione hanno voluto raccomandarne al Senato l'approvazione. A questa loro richiesta mi associo a nome del Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 » (1383) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C R E S P E L L A N I , *relatore.* Questa Convenzione, che fu firmata a Londra il 10 aprile 1964, rappresentò la conclusione di una conferenza internazionale per la pesca e riguarda prevalentemente i mari del Nord e le coste Atlantiche. I mari italiani non sono inclusi: tuttavia si ravvisa l'opportunità di aderire a questa Convenzione, soprattutto a tutela dei pescherecci i quali svolgono la pesca cosiddetta atlantica nelle coste esterne dell'Europa.

La Convenzione prevede la costituzione di due fasce: una fascia di mare interno, per le prime sei miglia, e una seconda fascia entro cui l'esercizio della pesca è consentito anche agli altri Stati contraenti, che lo abbiano praticato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1962 (cosiddetti « diritti tradizionali »).

Le altre norme disciplinano i rapporti che possono sorgere dai contrasti. Il disegno di legge in esame ha già riportato l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; si propone pertanto al Senato l'approvazione anche in questa sede.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo ringrazia in particolare il senatore Crespellani che, nonostante le sue condizioni di salute oggi non del tutto buone, ha voluto essere presente per facilitare la ratifica di questo accordo per la pesca, che si riferisce — è vero — alla pesca nel Mare del Nord, ma che tuttavia ha una grande importanza concreta ed economica anche per le imprese italiane che tale pesca esercitano e per i loro lavoratori.

Se, come il Governo spera, il Senato vorrà concederla, la ratifica dell'Italia sarà l'ottava, e renderà così operante la Convenzione che appunto prevede, in una delle sue clausole, la necessità della ratifica di alme-

no otto Paesi per l'entrata in vigore. Questa è la ragione dell'urgenza per cui è stata da me chiesta l'inversione dell'ordine del giorno, per la trattazione di questo argomento.

Nel merito, il relatore ha accennato alle clausole comprese nella Convenzione, e soprattutto alla necessità più urgente da superare con questa Convenzione, che era quella della nota disputa per l'estensione dei limiti del mare territoriale, agli effetti della pesca, dalle sei miglia alle dodici miglia. Alcuni Paesi non hanno aderito alla limitazione dei loro diritti sovrani alle sei miglia, ma ciò nonostante le adesioni dei Paesi rivieraschi del Mare del Nord si annunciano ormai così numerose da potere, anche attraverso il contributo dell'Italia, stabilire una visione del problema proiettata non più verso la difesa di diritti strettamente nazionali, ma verso una collaborazione più generosa anche nel campo dello sfruttamento delle risorse ittiche.

Il Governo sarà grato al Senato se vorrà procedere all'approvazione definitiva del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione » (1396)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato il 15 ottobre 1965 dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia è inteso in « apparenza » a far aderire l'Italia alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958. Dico in « apparenza » perchè in sostanza il disegno di legge nega la volontà di adesione subito dopo averla manifestata. L'articolo 1 stabilisce che « Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere ». L'articolo 2 stabilisce che « restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile ».

Mi spiego meglio. La Convenzione di New York cercò di delineare una figura affatto nuova di arbitrato internazionale, sottratto ad ogni disciplina statuale e sottoposto soltanto alla volontà delle parti. Quindi non è possibile, in relazione alla Convenzione di New York, fare riserve o richiami alla legislazione di nessuno degli Stati aderenti. La Convenzione di New York, una volta accettata, opera all'interno degli ordinamenti positivi degli Stati aderenti; come norma autonoma, deve essere autonomamente applicata e non può soffrire limiti e condizioni posti dai singoli ordinamenti statuali. La Convenzione del 10 giugno 1958 di

New York disciplina compiutamente la materia compromissoria: fissa i criteri di validità del lodo nell'articolo 5 e stabilisce l'unica riserva, a favore degli Stati aderenti, nell'articolo 2, per cui la materia che può essere compromessa per arbitri, secondo la disciplina della Convenzione, deve essere compromissibile anche secondo i singoli ordinamenti statuali. Questa è l'unica condizione, l'unica riserva che la Convenzione fa a favore dei singoli ordinamenti statuali.

Quali sono, dunque, i fondamenti della Convenzione di New York? L'arbitrato esperimento secondo questa Convenzione è valido per i cittadini di tutti gli Stati aderenti; il lodo è obbligatorio in qualsiasi Paese senza necessità di formalità di nessun genere. Ora con l'articolo 1 l'Italia aderisce alla Convenzione e con l'articolo 2 si stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile. Cosa dicono gli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile? L'articolo 2 stabilisce che la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, nè di arbitri che pronunzino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri e tra uno straniero ed un cittadino non residente nè domiciliato nella Repubblica. Quindi se aderiamo alla Convenzione con l'articolo 1 e con l'articolo 2 e diciamo che però non viene derogata e resta valida la norma di cui all'articolo 2 del Codice di procedura civile, che cosa facciamo se non negare, immediatamente dopo averla affermata, la volontà di aderire alla Convenzione? Infatti, in base all'articolo 2 del Codice di procedura civile, nessun cittadino italiano residente nel territorio della Repubblica potrà mai compromettere per arbitri una vicenda compromissibile con un cittadino, poniamo, degli Stati Uniti d'America. E l'articolo 800 del Codice di procedura civile cosa dice? « Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere pronunziate tra stranieri o tra uno straniero ed un cittadino oppure tra cittadini domiciliati e residenti all'estero »; e

gli articoli « precedenti » sono gli articoli che riguardano la procedura per pervenire alla delibazione delle sentenze straniere nel nostro Paese. La Convenzione stabilisce che l'arbitrato pronunziato secondo i principi affermati nella Convenzione medesima è valido senza formalità in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione; e dopo aver affermato la volontà di aderire alla Convenzione e, quindi, di accettarne il contenuto, affermiamo, subito dopo, che, comunque, continuiamo a mantenere in vita anche per questi arbitrati la procedura di delibazione prevista dall'articolo 800 del Codice di procedura civile.

È evidente che ci troviamo di fronte a una patente contraddizione: tra l'articolo 1 e l'articolo 2 non vi è nulla in comune. Il primo afferma e il secondo nega. Il primo dice che l'Italia aderisce, il secondo spiega che l'Italia aderisce soltanto apparentemente, perchè pone condizioni e riserve per le quali nel nostro Paese mai potrà essere obbligatorio un lodo straniero pronunziato ai sensi della Convenzione di New York. Come si spiega questa contraddizione? Credo di poterla spiegare in questo modo: la conclusione a New York di questa Convenzione sollecitò in Italia un certo fervore di studi e giuristi di grande fama affermarono che la Convenzione portava una nota nuova e positiva nei rapporti internazionali, avviava un processo di rinnovamento anche se incideva sui singoli ordinamenti statuali, per cui bisognava aderire senz'altro alla Convenzione medesima. Sono rilevanti, in proposito, gli articoli comparsi sulla « Rivista di diritto commerciale » del 1958 del professor Giannini, gli articoli comparsi sulla « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile » del 1958 e 1959 del professor Minoli, il saggio pubblicato da Giuffrè nel 1962 del professor Migliazza. Tutti d'accordo. Una sola nota contrastante: un articolo di grande interesse e di grande onestà intellettuale del consigliere Marmo, pubblicato sulla « Rivista di diritto internazionale » del 1959, pagina 31. Il consigliere Marmo in questo articolo intitolato « La Convenzione di New York sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere » si di-

chiarò esplicitamente contrario all'adesione dell'Italia, affermando che tale adesione avrebbe comportato l'abrogazione di alcune norme del nostro ordinamento positivo e in particolare delle norme di cui all'articolo 2 e all'articolo 800 del Codice di procedura civile. Ebbene, chi è, o meglio chi era — poichè, se non erro, lo scorso anno è immaturamente scomparso — il consigliere Marmo? Era il consigliere presso il Ministero degli affari esteri che trattava proprio queste questioni dei rapporti internazionali. Egli si applicò con studio e diligenza alla questione e, dobbiamo dargliene atto, con grande onestà intellettuale, pubblicò un articolo nel quale esplicitamente si dichiarò contrario all'adesione dell'Italia alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958. Che cosa può essere accaduto? Saranno intervenute sollecitazioni sul piano internazionale, saranno maturate condizioni che consigliano l'adesione dell'Italia, e volendo aderire ma nello stesso tempo allarmati per le eccezioni del professor Marmo si è creato questo — consentitemi la espressione — aborto di disegno di legge, con un primo articolo che afferma e un secondo articolo che nega. Non è possibile, per correttezza nei rapporti internazionali, aderire in maniera siffatta. Si può essere d'accordo con l'adesione, e allora si aderisce in conformità all'articolo primo; si può essere contro l'adesione, e allora non si aderisce. È un problema di scelta, e la scelta deve essere chiara. Non si può, nel medesimo disegno di legge, aderire e negare di aver aderito annullando gli effetti dell'adesione.

Non è possibile anche perchè andremo incontro a brutte figure sul piano internazionale. Pensate ad un cittadino italiano che compromette per arbitri una vicenda commerciale con un cittadino americano: l'arbitrato sarà valido e obbligatorio negli Stati Uniti d'America, ma non lo sarà nel territorio italiano. Dove va a finire il rispetto del principio di reciprocità nei rapporti internazionali?

Vorrei ricordare un parere consultivo dato all'ONU dalla Corte internazionale di giustizia il 28 maggio 1951 in tema di « Con-

venzione per la prevenzione e la repressione del genocidio »; parere che possiamo leggere nell'apposita raccolta a pagina 24 dell'annata 1951. È una massima che può valere per tutti i casi di questa specie. La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che anche quando sia stata fatta una esplicita riserva in sede di discussione di una Convenzione, non possono comunque essere inserite, in sede di adesione, da parte dello Stato che ha avanzato tale riserva, clausole limitative dell'adesione medesima, se tali clausole sono incompatibili con lo scopo e l'oggetto della Convenzione.

Immaginate che cosa può accadere? Nei rapporti con la Francia, ad esempio, che credo abbia recentemente aderito alla Convenzione? Può accadere che un cittadino italiano comprometta per arbitri una sua questione con un cittadino francese, il quale, quando verrà in Italia per dare esecuzione al lodo, non potrà farlo eseguire, perchè si troverà di fronte alle forche caudine, agli sbarramenti degli articoli 2 e 800 del codice di procedura civile; mentre il cittadino italiano in Francia potrà dargli esecuzione. In tal caso il cittadino francese farà bene a rivolgersi al suo Governo e questi promuoverà, presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aja, in sede contenziosa, una causa, eccependo l'illecito internazionale per le riserve introdotte dall'Italia nella legge di adesione alla Convenzione; e la Corte internazionale condannerà il nostro Paese per questo illecito.

Secondo noi non è possibile varare un disegno di legge di questa natura, onde riteniamo che sia necessario un migliore e più attento esame. Oltre tutto dobbiamo lamentare il fatto che il disegno di legge, sebbene all'articolo 2 fossero richiamate norme di procedura civile, non sia stato sottoposto, quanto meno per un parere, alla Commissione di grazia e giustizia.

Per questi motivi chiediamo che il Senato rimetta il disegno di legge all'esame della Commissione per gli affari esteri la quale si avvarrà anche del parere della Commissione di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha raccolto.

* J A N N U Z Z I . Vorrei far osservare al senatore Maris che la tesi da lui sostenuta non trova rispondenza esatta nelle considerazioni giuridiche che possono trarsi dal codice di procedura civile in relazione alla Convenzione in esame.

Innanzitutto l'articolo 2 del codice di procedura civile è richiamato in funzione dell'articolo 800 dello stesso codice; quindi l'articolo 2 resta pienamente valido per tutti i suoi effetti che non siano quelli riferiti all'articolo 800. Non vi è una deroga all'articolo 2, vi è una deroga all'articolo 2 in funzione dell'articolo 800. E l'articolo 800 che cosa dice?

L'articolo 800 si occupa delle sentenze arbitrali straniere quando abbiano un contenuto che non possa formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 del codice di procedura civile. E dice esattamente quello che dice l'articolo 5 della Convenzione in esame nell'ultima parte, in cui stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere possono essere rifiutati quando l'oggetto della controversia non sia suscettibile di essere regolato in via di arbitrato. Soltanto questa è la disposizione che resta salva con l'introduzione della Convenzione e soltanto questa è la disposizione che, collegata all'articolo 2 del codice di procedura civile, è introdotta come deroga al principio di carattere generale.

Non mi pare, pur rispettando l'acutezza delle osservazioni del senatore Maris, che da un punto di vista strettamente giuridico vi sia dissenso tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge; quindi credo che il provvedimento possa essere approvato così come è stato sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Il collega Jannuzzi, con la sua competenza e con la sua preparazione, ha prevenuto le osser-

vazioni che io intendevo fare. Posso aggiungere che l'articolo 5 della Convenzione prevede precisamente le limitazioni che sono contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Esso prevede infatti che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale possono essere rifiutati qualora l'autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti constati che secondo la legge di quel Paese l'oggetto della controversia non sia suscettibile di essere regolato dall'arbitrato o che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza siano contrari all'ordine pubblico del Paese in oggetto. Quindi si tratta di due casi che sono già previsti nella Convenzione e, pur non conoscendo le leggi di ratifica degli altri Stati partecipanti, è da ritenersi che questa salvaguardia del contrasto che può sorgere per questioni di ordine pubblico sia stata mantenuta anche dagli altri Stati aderenti. L'articolo 2 e l'articolo 800, che vanno considerati in relazione, non pongono dei divieti assoluti, ma pongono delle limitazioni.

Mi pare pertanto che la contraddizione che è stata rilevata non esista e che il disegno di legge possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'acuta osservazione del senatore Maris ha trovato una risposta altrettanto acuta e, mi sembra, completa sia da parte del senatore Jannuzzi sia da parte del relatore. In realtà non soltanto la Convenzione all'articolo 5 prevede, in sostanza, al numero 2, le stesse limitazioni che l'articolo 2 del disegno di legge rende esplicite, ma anche in altri articoli, per esempio all'inizio dell'articolo 3, chiarisce che ciascuno degli Stati contraenti riconoscerà l'autorità di una sentenza arbitrale e accorderà l'esecuzione di questa sentenza conformemente alle regole di procedura seguite nel proprio territorio; e, neanche a farlo appo-

sta, gli articoli 2 e 800 richiamati dall'articolo 3 del disegno di legge sono appunto norme di procedura civile.

Quanto alle rilevate contraddizioni che vi sarebbero tra l'aderire con l'articolo 1 ed il limitare l'adesione con l'articolo 2, è facile rilevare che la legge è unica pur nella pluralità delle sue norme. Il fatto che una legge sia formulata in più articoli non significa che ciascun articolo valga separatamente dagli altri. Quindi, se l'articolo 2 introduce una limitazione, è evidente che anche l'adesione di cui all'articolo 1 deve intendersi soggetta alla limitazione di cui all'articolo 2.

Ma poichè potrebbe esserci rimprovero di dire parzialmente « no » dopo di aver detto « sì » alla convenzione in sede internazionale, mi permetto di far rilevare al senatore Maris che in realtà l'Italia non ha ancora firmato questa convenzione; l'ha presa in esame, e ha concorso alla sua formulazione, ma ha rimandato la sua firma a dopo che essa veniva autorizzata dal Parlamento. È quindi evidente che noi possiamo benissimo aderire in forma limitata, tanto più poi che soccorre — nei confronti degli altri firmatari — la regola della reciprocità. Ed è quindi ovvio che se noi invocheremo una limitazione nel nostro campo, da parte degli altri membri aderenti si invocherà la stessa limitazione per reciprocità nell'applicazione di questa stessa convenzione nei loro territori nei confronti degli arbitrati definiti nel nostro territorio. Il Governo ritiene pertanto che l'obiezione del senatore Maris non sia valida ad impedire o a sconsigliare l'adesione alla convenzione, sia pure con le limitazioni che (ripeto) sono già teoricamente previste ed ammesse dalla convenzione stessa.

In realtà non è pensabile che un Paese, come il nostro, di alte tradizioni giuridiche e di grande scuola procedurale, possa ammettere che, attraverso una semplice convenzione, vengano negate alcune delle acquisizioni fondamentali della nostra procedura, come lo sono quelle relative alla giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni che attengono all'ordine pubblico, e che quindi non sono compromissibili.

Per tutte queste ragioni mi permetto di insistere perchè il Senato voglia concedere la sua approvazione alla ratifica della convenzione.

P R E S I D E N T E . Passeremo ora all'esame degli articoli.

M A R I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo queste questioni non si possono risolvere all'ultimo momento. Mi rendo perfettamente conto che il senatore Jannuzzi e l'onorevole Sottosegretario non potevano essere preparati per una risposta, e quindi non faccio loro carico dell'assoluta mancanza di penetrazione del problema giuridico che io ho voluto porre; e ho potuto farlo in quanto mi ero preparato ed avevo letto gli articoli in proposito pubblicati: loro non si erano preparati. Però, non essendo preparati, avrebbero dovuto, per onestà, accettare una richiesta che era dettata soltanto dal desiderio di non far fare all'Italia brutte figure su scala internazionale, proprio per quella nostra tradizione giuridica alla quale il Sottosegretario ha fatto richiamo.

Chiedevo che il disegno di legge venisse rimesso per un più attento esame alla Commissione affari esteri, la quale avrebbe potuto esaminarlo attentamente e avvalersi del parere della Commissione di giustizia. Così si sarebbero risparmiati una cattiva figura il Governo italiano, il Paese, il Sottosegretario, la Commissione affari esteri, tutti quanti. Ma non si è voluto aderire alla richiesta.

La maggioranza, per puro spirito di maggioranza, può anche far passare questo disegno di legge, ma sarà un aborto legislativo. Noi votiamo contro non per il merito della questione, ma perchè il disegno di legge contiene una contraddizione che sul piano giuridico non può essere accettata.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli articoli.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa; restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 » (1397)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONTINI, *relatore*. Si tratta, signor Presidente, di regolare un regime fiscale su base di reciprocità per le sedi del-

l'Istituto italiano di cultura a Bruxelles e dell'Accademia belga a Roma. L'immobile dell'Istituto italiano di cultura a Bruxelles è di proprietà demaniale e quindi gode già dei privilegi ordinari, che gli sono riconosciuti in forma permanente, mentre la sede dell'Accademia belga a Roma ha usufruito finora dell'esenzione venticinquennale prevista dalla legislazione italiana per le nuove costruzioni.

Si tratta di regolare, in via definitiva, i rapporti che normalmente sorgono per queste sedi, concedendo cioè l'esenzione ad entrambi.

Credo che non vi sia alcuna difficoltà dal punto di vista fiscale e non vi è alcuna spesa; ritengo pertanto che non vi siano obiezioni all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione, ringrazia l'onorevole relatore e chiede al Senato di voler autorizzare la ratifica in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 » (1398-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I A S E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'accordo fra Italia e Francia, di cui ci occupiamo in questo momento, conclude una lunga discussione che si è svolta fra i rappresentanti dei due Paesi circa un contenzioso finanziario le cui origini dipendevano essenzialmente dal possesso, da parte di cittadini francesi, di obbligazioni dello Stato italiano e di varie società italiane di pubblico interesse; obbligazioni peraltro mai pagate dallo Stato italiano. Si tratta di una questione sorta già una decina di anni addietro, e che riguarda vari tipi di obbligazioni: ve ne sono alcune persino del 1856; quindi potremmo dire che è una questione più che secolare.

Il contenzioso si è finalmente concluso con soddisfazione di tutte e due le parti: di fronte a una richiesta francese di circa dieci miliardi stava una richiesta italiana, per titoli, cambi di banconote francesi di vecchia emissione, eccetera, per circa tre miliardi. Comunque, noi avremmo dovuto versare alla Francia una somma pari a circa sette miliardi di lire. Con la buona volontà soprattutto dei rappresentanti fran-

cesi si è conclusa la decennale questione mediante un versamento, da parte nostra, di lire 895 milioni.

Come già ebbi ad osservare nella relazione scritta, la ratifica di questo accordo pare opportuna non soltanto per l'evidente convenienza che ho espresso nelle cifre, ma anche perchè esso conclude in modo onorevole una vertenza che ormai da dieci anni si trascinava al tavolo della diplomazia e degli esperti finanziari. Per questo chiedo la ratifica all'onorevole Assemblea.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia il senatore Piasenti, e nel merito non ha nulla da aggiungere, se non dare atto della buona volontà dei negoziatori di ambedue i Paesi, che hanno preparato la possibilità del raggiungimento di un accordo, attraverso la spontanea limitazione delle cifre reclamate in partenza da entrambe le parti.

Per uno scrupolo che mi viene dall'antica appartenenza alla Commissione finanze e tesoro, faccio rilevare che la spesa che si prevede a carico dello Stato italiano è finanziata con una appostazione sul bilancio 1966, e precisamente, sui cosiddetti « fondi globali » per i provvedimenti in corso.

Questa circostanza dovrebbe in certo senso preoccuparci, perchè si tratta di fondi che non sono ancora completamente disponibili, in quanto il bilancio 1966 non è stato ancora approvato dalla Camera. Dato però che siamo in prima lettura e che, nelle more del passaggio di questo disegno di legge alla Camera, quest'ultima avrà certamente approvato il bilancio 1966, credo che possiamo con tranquillità approvare il provvedimento, perchè la copertura è regolarmente prevista e verrà perfezionata prima che si concluda l'iter del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964 » (1468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti

n. 1 e n. 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, hanno sempre richiamato l'attenzione della nostra Aula le questioni che sono state sollevate e che via via si sollevano in sede di Organizzazione internazionale del lavoro, i cui lavori si svolgono a Ginevra. Questo provvedimento si riferisce soprattutto alle comuni norme della Costituzione di questo organismo e su di esse sia pure brevemente vorrò intrattenermi. Il relatore Montini ricorda come la Costituzione risalga ancora al periodo post-bellico 1914-18 e quindi alcune norme, alcune dizioni risentono indubbiamente di una situazione del tutto superata ed hanno bisogno di un aggiornamento. Ci si può rammaricare soltanto che le cose siano state trascinate un po' per le lunghe perchè soltanto nel corso della 48^a sessione della Conferenza internazionale, svoltasi a Ginevra nei mesi di giugno e di luglio 1964, sono state discusse tre importanti questioni attinenti a proposte di modifiche della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Prima questione: regolare l'applicazione delle Convenzioni alle popolazioni che ancora non dispongono di piena autonomia. Seconda questione: sospendere dalla partecipazione ai lavori della Conferenza internazionale del lavoro qualsiasi Paese membro nei confronti del quale le Nazioni Unite abbiano constatato che persegue in modo flagrante e persistente, a mezzo della propria legislazione, una politica ufficiale di discriminazione razziale quale l'*apartheid*. Terza questione: stabilire che può essere escluso dall'Organizzazione stessa o sospeso dallo esercizio dei suoi diritti e privilegi un Paese che sia stato escluso o sospeso dalle Nazioni Unite per la politica razziale dell'*apartheid*.

Per quanto riguarda le tre questioni che sono state dibattute, nel corso della sessione

che ho ricordato del giugno-luglio 1964, sulla prima e sulla terza questione la delegazione governativa italiana ha dato il suo voto favorevole; sulla seconda questione invece diede voto contrario, pur se questo secondo emendamento fu approvato dalla maggioranza prevista e qualificata dei due terzi. Senonchè alla nostra ratifica vengono poste soltanto la prima e la terza questione, mentre il secondo emendamento, pur essendo stato approvato dalla maggioranza dei due terzi in sede plenaria, non viene sottoposto alla nostra ratifica.

Siamo d'accordo sul primo emendamento che viene oggi qui presentato, pur se avremmo preferito che fosse stato accolto un suggerimento di alcuni intervenuti in sede di discussione plenaria, cioè che non ci fosse più alcun riferimento neanche parziale, sia diretto o indiretto, al riconoscimento implicito della legittimità dell'esistenza di Stati le cui popolazioni fossero soggette ad altri Stati. La Convenzione nel suo primo emendamento ha trovato un compromesso nel senso che questo, così come ci viene presentato, ha un carattere del tutto transitorio, poichè è implicito l'auspicio che queste popolazioni entro breve tempo possano raggiungere il loro pieno *status* giuridico. Debbo sottolineare che per la verità è stata tolta completamente la dizione « territori non metropolitani », che esisteva nella Costituzione originaria; e questo è un primo passo verso il pieno riconoscimento di tutti gli Stati. L'augurio che da parte del Gruppo dei socialisti unitari si fa nei riguardi dell'Organizzazione e soprattutto delle popolazioni che ancora sono soggette a questo *status* giuridico è che entro breve tempo possano ottenere la loro completa indipendenza ed autonomia.

La Convenzione n. 3 prevede la grossa questione dell'*apartheid*, e concordo appieno con quanto in questo caso il relatore Montini scrive laddove afferma che l'*apartheid* è giudicata contraria ai principi istituzionali dell'OIL, come del resto contraria ad ogni senso di giustizia internazionale.

Come espressione di nostra parte politica avremmo ritenuto opportuno che fosse stata approvata da parte italiana e poi portata a

ratifica anche la Convenzione che ho sopra richiamato, la n. 2, che, ripeto, ebbe la maggioranza di due terzi, con 179 voti favorevoli, 27 contrari e 41 astensioni (pertanto tra voti contrari ed astensioni non si raggiunse il terzo), ma, avendo la delegazione italiana votato contro, non viene portata al nostro esame.

Le argomentazioni che sono state sollevate da chi, come la delegazione italiana, non è stato favorevole a questa Convenzione sono argomentazioni di carattere giuridico e di carattere politico. Hanno espresso avviso contrario perchè queste considerazioni sono state basate sul criterio che ogni misura tendente a scindere, in una materia così delicata, l'azione dell'Organizzazione internazionale del lavoro da quella delle Nazioni Unite ha il difetto di non riconoscere le principali responsabilità politiche che spettano alle Nazioni Unite e di non tener conto del fatto che solo un'azione coordinata fra tutte le organizzazioni internazionali può sperare di avere degli effetti concreti.

Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che questo miserrimo strumento della discriminazione razziale, che è veramente una sopravvivenza medioevale condannata da tutte le Nazioni civili e condannata da tutti i democratici del mondo, poichè esiste in ben individuati Paesi soprattutto africani, avrebbe potuto trovare un'altra chiara condanna in uno strumento di carattere democratico che uscisse dall'Organizzazione internazionale del lavoro, così come veniva ben precisato nell'emendamento all'articolo 2, senza questa correlazione di carattere politico strettamente collegata alla decisione delle Nazioni Unite. Noi ritenevamo cioè che, quando le Nazioni Unite avessero potuto dimostrare che esisteva l'*apartheid*, in questo senso e per questo aspetto già l'Organizzazione internazionale del lavoro potesse prendere i provvedimenti. Indubbiamente quello che si è fatto col compromesso della Convenzione n. 3 è un notevole passo avanti; però, per parte nostra, avremmo preferito che questo avesse potuto essere sanzionato nell'emendamento n. 2 attraverso la ratifica del Governo italiano. È vero che il Sud-Africa di per sè, dopo la discussione di Ginevra,

chiese di essere allontanato (i due anni stanno per scadere e quindi tra pochi mesi uscirà dalla Organizzazione internazionale del lavoro), ma, come affermazione di un principio al quale credo noi siamo tutti consenzienti, ritenevamo che quell'emendamento n. 2 potesse essere meglio precisato in un documento di carattere internazionale.

Fatte queste osservazioni, siccome, ripeto, si tratta di due provvedimenti che riescono, sia pure in ritardo, a dare la dimostrazione concreta di un aggiornamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, voteremo a favore della ratifica richiesta.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N T I N I , relatore. Signor Presidente, non ho che da ringraziare il collega che mi ha preceduto, il senatore Di Prisco, perchè ha già messo esplicitamente in chiaro i punti per i quali noi siamo favorevoli alla ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3. Chi parla ha avuto l'onore di partecipare ai primordi della vita dell'Organizzazione internazionale del lavoro e di far parte di quel gruppo di pionieri che nel 1922-23 hanno cominciato a lavorare in quella sede che sta per avere, ripeto, forse un suo bisogno di aggiornamento.

Concordo col collega che mi ha preceduto sul fatto che uno statuto, creato appena dopo la guerra, risentiva di una tale immediatezza di lotte e di posizioni per cui gli Stati non avevano forse neanche l'idea di che cosa si poteva fare per raggiungere effettivamente dei traguardi di pace che, non raggiunti in quell'epoca, hanno determinato le premesse storiche per la seconda guerra mondiale. La Società delle Nazioni è caduta, l'organo del lavoro è rimasto in piedi, ma ha sentito e ha portato con sé la debolezza di una nascita avvenuta forse un po' estemporaneamente, subito dopo la prima guerra mondiale.

Qui ora si tratta di portare a giorno il processo di indipendenza di tutti gli Stati

del mondo man mano che essi possono trarre dall'indipendenza la loro personalità totale e la loro posizione di pieno diritto in campo internazionale. Poichè lo scopo fondamentale e permanente dell'Organizzazione del lavoro è quello di estendere il più possibile le applicazioni delle Convenzioni approvate dall'OIL, sarebbe stato grave che la dichiarazione di indipendenza sospendesse la possibilità di applicare certe convenzioni a determinati Paesi. Si è perciò stabilito, come bene è stato osservato, in linea di compromesso, di aiutare i Paesi che, pur avendo raggiunto l'indipendenza, non hanno però ancora totalmente la possibilità di applicare le Convenzioni, di continuare ad avere una specie di assistenza, quasi un aiuto nel periodo di emancipazione, fino al raggiungimento della completa età maggiore, onde per essi rimanga attiva una specie di attività tutoria al fine di assicurare il processo di applicazione totale delle Convenzioni.

L'articolo 35, emendato, è di facilissima espressione: gli Stati responsabili degli Stati di nuova indipendenza garantiscono nel loro ambito la continuità di applicazione delle Convenzioni, anche nelle zone in cui difficile sarebbe l'applicazione stessa, fungendo essi stessi da tutori fino a che la totale indipendenza si acquisisce con lo scorrere del tempo. Ecco perchè la disposizione è transitoria e ci auguriamo che rimanga ben poco tempo in vita.

Per quanto riguarda l'*apartheid* è già stato detto tutto quello che doveva essere detto. C'è soltanto un'obiezione che ritengo fondamentalmente giusta. Perchè si è voluta legare l'applicazione del nuovo emendamento alla posizione delle Nazioni Unite? Vorrei dire che, in linea di massima, sarei d'accordo anch'io con quanto è stato esposto dal collega senatore Di Prisco se non intendessi trattare la questione sotto un aspetto giuridico più ampio.

A mio avviso, siamo in una fase in cui forse per la prima volta nel mondo si va costituendo una autentica rete di pre-diritto internazionale. Non possiamo ancora parlare di diritto internazionale; e non ne parleremmo se, in un certo senso, non avessi-

mo già delle applicazioni in tema di sovranazionalità. Comunque si stanno compiendo dei passi per il futuro onde superare il ristretto concetto di sovranità, in base al quale è sovrano quel Paese che dà a se stesso delle leggi. Abbiamo ormai la chiara idea che la sovranità non è più soltanto quella di un Paese che ha un proprio esercito, una propria economia, una propria moneta; ma, estendendo questo concetto, si creano delle concezioni giuridiche che vengono a sintetizzare e a superare il concetto dell'estensione al solo territorio nazionale di determinate sfere di legge.

Orbene, che cosa avviene, secondo me, nel parallelismo tra Organizzazione del lavoro e Organizzazione delle Nazioni Unite? Si afferma che la Carta dei diritti dell'uomo, che è la Carta fondamentale delle Nazioni Unite, è il vero ed unico elemento di sintesi di tutte le possibili libertà, di tutte le possibili forme di convivenza e di rapporto fra gli uomini. Ecco perchè, pur accedendo all'ipotesi, direi sentimentale in questo caso, che quello Stato che usa il sistema dell'*apartheid* venga escluso dall'Organizzazione del lavoro, essendo tale sistema contrario ai principi sia generali che specifici dell'Organizzazione stessa, accetto il principio della remora, dell'allontanamento nel tempo, pur di raggiungere la garanzia che i diritti dell'uomo siano affermati in una sede unica, di sintesi del diritto. È vero o no, infatti, che l'ONU si compone, oltre che dell'Assemblea, anche di altre forme verticali di organizzazioni? Parlo dell'UNESCO, della FAO, dell'OMS, di tutte queste istituzioni a carattere verticale di cui certamente l'Organizzazione del lavoro è la meno settoriale. Se posso parlare di settorialità in tema di sanità, in tema di agricoltura e cibo, se posso parlare di settorialità per quanto riguarda il campo dell'assistenza ai bambini, devo dire che il settore del lavoro copre quasi completamente la, diciamo così, educabilità alla convivenza. Dovrei dire che la stessa qualifica spetta all'UNESCO perchè l'UNESCO, coprendo il settore dell'educazione della persona umana, pur essendo una istituzione a carattere verticale, rappresenta di per sè una vastissima zona di diritto.

Tuttavia, ripeto, la base fondamentale da poter dare a tutte queste forme, che possono essere più o meno ampie settorialmente, e la loro sintesi è costituita dalla Carta dei diritti dell'uomo. Quindi, mentre aderisco, direi sentimentamente, allo spirito di tutelare anche direttamente un passo in avanti più svelto dell'Organizzazione del lavoro, ritengo tuttavia di poter aderire alla posizione attuale e cioè che la esclusione dall'OIL coincida con quella verificata nell'ONU. Tanto più che, come ho detto alla Commissione degli esteri, non è stato presentato il secondo emendamento che regolerebbe diversamente questa materia. Ritengo pertanto di poter chiedere che si dia luogo all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo si compiace vivamente che, dal dialogo tra il senatore Di Prisco ed il relatore senatore Montini, sia risultata l'importanza sostanziale di questi atti internazionali per i quali si chiede l'autorizzazione alla ratifica.

Sull'emendamento n. 1 mi pare che non vi sia bisogno di alcun ulteriore chiarimento. Si tratta della regolamentazione di uno stato di cose provvisorio, che tutti ci auguriamo venga rapidamente superato dall'assunzione della piena sovranità da parte di ciascuno Stato, e quindi dal superamento di ogni forma di tutela o di amministrazione fiduciaria.

Anche sulla portata dell'emendamento n. 3 non vi dovrebbero essere dubbi. È chiaro che non si potrebbe consentire la permanenza, nell'Organizzazione del lavoro, di Stati che fossero stati esclusi per decisione politica dall'ONU. Semmai, si discute dell'emendamento n. 2, che però il Governo non è intenzionato a ratificare: se cioè possa ammettersi una espulsione o una esclusione dall'Organizzazione del lavoro, indipendentemente dal giudizio (o, per avventura, contro il giudizio) che l'ONU dovesse dare

nella sua piena responsabilità politica. Ipotesi evidentemente impensabile, ma che tuttavia potrebbe presentarsi.

Il Governo fa presente che anche all'interno dell'Organizzazione del lavoro (dove pure i voti a favore dell'emendamento n. 1 e dell'emendamento n. 3 furono così notevoli, 209 e 238) rispetto all'emendamento n. 2 vi fu una notevole incertezza perchè si scese a 179 voti favorevoli, mentre aumentavano le astensioni e soprattutto i voti contrari. Il Governo esprime il pensiero che sia stato giusto da parte dell'Italia votare contro, con l'intenzione chiarita in sede di adesione all'emendamento n. 3. L'Italia ha voluto affermare il principio che, nell'ambito ormai così articolato e differenziato delle Organizzazioni internazionali, ve ne sia una alla quale si debba riconoscere un compito di guida e di giudizio politico più completo di quanto non possa darsi nei campi specifici dell'UNESCO, della FAO, eccetera: a parte il fatto che, fino al momento in cui non intervenga una decisione politica da parte dell'ONU, può restare aperta la porta ad opportune resipiscenze.

Non è il caso, purtroppo, almeno sinora, dello Stato a cui tutti pensiamo quando parliamo di *apartheid*, il quale anzi ha maturato la decisione di uscire spontaneamente dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Noi tutti ci dobbiamo augurare che il contrasto sull'*apartheid* sia superato e che ciò avvenga proprio in sede politica, perchè solo in tal caso sarà veramente valido. Il Governo tiene, comunque, a confermare lo spirito con cui ha votato a favore dell'emendamento n. 3, appunto per esprimere la chiara ed esplicita condanna di tutte le deviazioni da quello che deve costituire il sostanziale diritto dell'uomo, come tale, alla piena libertà ed all'uguale dignità, nel quadro di quel diritto naturale da cui — prima che dalle leggi e dalle Convenzioni — ha tratto vita il diritto internazionale, sulle orme di Grozio e dei suoi Prolegomeni, che la nostra civiltà sembra avere talvolta dimenticati. Auspico che attraverso l'esperienza politica dei nostri tempi si ritorni, e presto, ad una concezione universale del diritto, che porti a rapida soluzione tutte

le questioni aperte nel campo delle relazioni tra i diversi popoli.

Con queste precisazioni, prego il Senato di voler accordare la sua approvazione alla ratifica dei due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48^a Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

D E L U C A A N G E L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **D E L U C A A N G E L O .** Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia di proporre all'Assemblea un'ulteriore inversione dell'ordine del giorno nel senso che

si passi alla votazione del disegno di legge n. 937. Faccio osservare che è presente in Aula il Sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Colombo e d'altra parte presumo che la discussione possa essere relativamente breve in quanto nella Commissione competente vi è stata una convergenza di pareri favorevoli. Sottolineo l'importanza del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Angelo De Luca è accolta.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (937)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E L U C A A N G E L O , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

COLOMBO VITTORINO , Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento ha formato oggetto di una vasta discussione in Commissione, terminata con un testo concordato. Il Governo ringrazia la 5ª Commissione per il lavoro svolto; un partico-

lare ringraziamento va al senatore De Luca per la diligente ed esauriente relazione, a cui senza aggiungere parole si rimette, con l'augurio che il Senato voglia confortare il Governo col suo voto favorevole.

B O N A F I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 937, che fu discusso in sede di Commissione dell'industria, la 9ª Commissione di questo Senato, e quindi valutato e portato in sede referente alla 5ª Commissione finanze e tesoro, ha trovato da parte nostra una particolare attenzione.

Direi che il suo *iter* è stato piuttosto prolungato nel tempo. Fu presentato nel 1964 alla Presidenza del Senato e trova la sua conclusione oggi in quest'Aula: si tratta comunque di un disegno di legge, evidentemente, che ha una sua giustificazione e che quindi opportunamente è stato presentato da parte del Governo.

Basti pensare, onorevoli colleghi, alla quantità di caffè importato in Italia ufficialmente (lo stesso relatore ci indica la cifra di 1 milione e 129 mila quintali), ma sappiamo altresì, dalla cronaca di tutti i giorni, che il 20-25 per cento del caffè tostato o crudo viene importato clandestinamente.

Vi era quindi, da molti anni, una perdita di molti miliardi da parte dell'Erario — i colleghi infatti sanno che il complesso delle tasse per ogni chilogrammo di caffè si aggira sulle 700 lire — ma vi erano anche altri problemi che manifestavano una situazione anomala.

Considerate, onorevoli colleghi, le relazioni tra il mercato italiano e i Paesi terzi produttori di caffè per rendervi conto immediatamente di quanto sarebbe stato più benefico, più utile, per il commercio estero, poter controllare le condizioni di importazione diretta verso determinati

Paesi, e quindi con un corrispettivo di esportazione di manufatti italiani.

Altro effetto quanto mai preoccupante di questa situazione è che questa forma di contrabbando del caffè ebbe conseguenze anche di carattere sociale; e parlo a ragion veduta, rappresentando una parte di quell'arco alpino che in particolare è in rapporti con la Confederazione svizzera. Sappiamo, e abbiamo denunciato da molto tempo, che delle torrefazioni che si trovavano dieci metri al di là della rete di confine erano le confluenti del commercio di contrabbando del caffè. È evidente anche la difficoltà in cui si trovava la Guardia di finanza nel dover controllare questa ed altre forme di contrabbando che si estendevano nelle comunità fino ad invogliare cittadini di minore età.

Tutta questa situazione abnorme è stata da noi vagliata in sede locale e in sede nazionale ed ha costituito l'oggetto di un provvedimento di legge che avremmo desiderato avesse avuto un *iter* più sollecito di quello che ha avuto.

Diamo quindi il voto favorevole a questo disegno di legge, auspicando vivamente che nell'altro ramo del Parlamento esso trovi il suo completamento legislativo al più presto possibile, per le ragioni che ho dianzi esposto.

A R T O M . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T O M . Il senatore Bonafini ha fatto un quadro preciso e documentato della situazione creata dal contrabbando di caffè in questi ultimi tempi; contrabbando che danneggia l'Erario e che d'altra parte toglie sanità ed equilibrio al commercio, perchè nel mercato coloro che si avvalgono del contrabbando — e il senatore Bonafini ha ricordato come tale contrabbando raggiunga il 25 per cento del complesso del caffè portato sul mercato — evidentemente creano una alterazione di equilibrio a favore dei cattivi commercianti e in danno dei commercianti onesti.

Forse il modo migliore per stroncare il contrabbando, sia in quell'aspetto di corruzione delle popolazioni di frontiera di cui il senatore Bonafini ha parlato così efficacemente, sia per ristabilire l'onestà e l'equilibrio nel mercato, sia infine per assicurare il reddito desiderato all'Erario, sarebbe stato quello di abbassare il dazio, in modo da togliere incentivi al contrabbando ed evitare così la necessità di reprimerlo con strumenti che sono sempre costosi e non mai abbastanza efficaci.

Ma in questo momento non è parso al Governo possibile effettuare questa riduzione sensibile del dazio, onde ridare al caffè, se non libero ingresso nel nostro mercato, per lo meno un ingresso sottoposto soltanto a condizioni eque nella loro moderazione, e quindi il sistema che il Governo ha trovato appare allo stato l'unico efficace, se non per reprimere definitivamente il contrabbando, almeno per contenerlo nei giusti limiti.

Per questo i liberali voteranno a favore del disegno di legge, associandosi all'augurio espresso dal senatore Bonafini che anche la Camera voglia sollecitamente approvare il provvedimento. Grazie.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 5ª Commissione permanente.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 1.

Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorchè decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni:

- a) decaffeinizzazione dei caffè crudi;
- b) torrefazione dei caffè crudi;
- c) solubilizzazione dei caffè torrefatti;
- d) confezionamento dei caffè torrefatti.

Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati.

Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dell'articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.

Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.

Art. 2.

La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendenza di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardiadi finanza competente per territorio. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile.

Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonché l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi introdotto.

Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto.

La licenza può essere sospesa dall'Intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva.

Art. 3.

Le imprese soggette alla disciplina della licenza a norma dell'articolo 1 sono anche obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, nel quale devono essere registrati i movimenti dei caffè custoditi, lavorati o confezionati.

Art. 4.

In tutto il territorio della Repubblica i caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare, o per campioni commerciali di cui all'articolo 1.

La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualità e il peso lordo del prodotto; il numero, il tipo ed i contrassegni dei recipienti in cui è contenuto; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, det-

to termine può essere prorogato dal più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo. All'arrivo, deve essere consegnata al destinatario del carico, il quale ne rilascia ricevuta; prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma e la data, che il trasporto è avvenuto.

Il destinatario del carico, che sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, deve allegare la bolletta di legittimazione al registro stesso a giustificazione dell'introduzione della corrispondente partita di prodotto. In ogni altro caso, il destinatario del carico deve custodire la bolletta di legittimazione per tutto il periodo di detenzione della merce e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo.

Se il mittente della merce è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, lo scarico della partita nel registro stesso deve essere completato con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione emessa per il trasferimento.

La bolletta di legittimazione può essere emessa a cura del mittente del carico che abbia ottenuto una speciale autorizzazione dall'Intendente di finanza. In tal caso la bolletta stessa deve essere vidimata, prima che abbia inizio il trasporto, da uno degli Uffici o Comandi di cui all'articolo 5, i quali debbono annotare in apposito registro gli estremi della bolletta vidimata.

Art. 5.

In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio o alla vidimazione della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta d'importazione; in ogni altro caso provvede

il Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto.

Il Ministro delle finanze può stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata o vidimata da altri pubblici uffici.

Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontri, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontri è trasmesso dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al rilascio o alla vidimazione al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontro, da utilizzarsi solo nel caso in cui la bolletta è rilasciata o vidimata a norma del secondo comma, è trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

Art. 6.

I caffè torrefatti nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica solo in confezioni ciascuna di peso non superiore ai cinque chilogrammi, anche se raggruppati in altri imballaggi. L'involucro o recipiente di ciascuna confezione, con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze deve essere sigillato o chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di esso deve essere riportata l'indicazione della ditta o ragione sociale, o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonchè gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 1.

Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Chiunque detiene, ancorchè inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alla decaffeinizzazione dei

caffè crudi o alla solubilizzazione dei caffè torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denuncia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altra località, ovvero la loro distruzione devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni.

Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio dei campioni commerciali.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, determinerà i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico e prescriverà le modalità per la compilazione delle bollette e per la tenuta dei registri medesimi e stabilirà le differenze di peso dei caffè attribuibili a cause naturali.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla data stessa, di caffè soggetto a disciplina, che costituiranno il primo carico del registro di carico e scarico.

I quantitativi di caffè non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti, agli effetti dell'articolo 11.

Le partite di caffè viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge possono proseguire fino a destinazione senza la scorta della bolletta di legittimazione; tuttavia, se il trasporto avviene per via ordinaria, esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta.

Art. 9.

Le infrazioni alle norme di cui ai precedenti articoli rientrano fra le violazioni alle leggi finanziarie, ai sensi e per gli effetti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza è punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Art. 11.

Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffè la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Art. 12.

Chiunque trasporta o fa comunque circolare caffè senza bolletta di legittimazione nei casi in cui essa è prescritta, ovvero con bolletta valida solo per una parte del carico, ovvero con bolletta il cui termine di validità sia scaduto, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè abusivamente trasportato o fatto circolare. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Le pene di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di chi trasporta o fa comunque circolare caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, qualora i relativi involucri, recipienti o imballaggi risultino contraffatti o comunque abusivamente utilizzati.

Art. 13.

Nei casi previsti ai precedenti articoli 10, 11 e 12 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Per i mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 14.

Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 15.

In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantità superiore a cinque chilogrammi è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.

Art. 16.

Alla gestione dei contesti relativi alle violazioni della presente legge nonchè alla custodia e vendita delle cose sequestrate o

confiscate provvedono i contabili delle dogane competenti per territorio, con le modalità previste dalle disposizioni in materia doganale.

Le somme riscosse per multe e ammende comminate ai sensi della presente legge ed i relativi proventi di confisca sono, dopo dedotte le spese, devolute per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. I rimanenti quattro quinti sono ripartiti fra l'Erario e gli altri aventi diritto, secondo le disposizioni della legge doganale.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15 sono stabilite in deroga all'articolo 24 del Codice penale; quelle degli articoli 13, primo comma, 14 e 16 sono stabilite in deroga rispettivamente all'articolo 240, all'articolo 26 ed agli articoli 24 e 26 del predetto Codice.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1256)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ammissione

e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la

materia che forma oggetto del disegno di legge ora in discussione si presta meno ad una valutazione politica e più ad apprezzamenti tecnici e giuridici. Ma ciò non dovrebbe ovviamente distoglierci da un'attenta considerazione del provvedimento proposto al nostro voto, se è vero, come è vero, che precipua funzione del Parlamento è proprio quella di produrre le leggi, e che dovere suo primo è quello di produrre leggi buone, rispondenti ai concreti bisogni che le reclamano, coerenti con gli indirizzi dell'ordinamento nel quale esse vanno ad inserirsi.

Peraltro, se l'apprezzamento politico in relazione a provvedimenti della natura di quello in esame deve passare in seconda linea, esso non può tuttavia essere del tutto trascurato. Secondo quanto si legge nella relazione ministeriale al progetto originario e viene lucidamente ribadito nella relazione Giraud, le proposte modificazioni alle norme sull'ammissione e sull'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato mirano allo scopo di migliorare l'elemento umano cui è precipuamente affidata l'organizzazione amministrativa, di garantirne al massimo l'efficienza, di sollecitare, anche al fine ora detto, lo spirito di attaccamento del personale all'Amministrazione. E se questi sono gli scopi delle progettate innovazioni, è facile intenderne il significato e il valore politico; significato e valore non definibili certo negli abusati e ormai squalificati termini della quotidiana diatriba politica, ma evidenti e rilevanti quando la problematica politica sia riportata ai dati e alle incognite che le sono proprie, tra le quali principali quelle concernenti lo Stato e la sua organizzazione, il pubblico ufficio, gli *iura activae civitatis* dei cittadini, la dimensione ottimale dei pubblici servizi.

Non è il caso di richiamare alla vostra considerazione cose note e tante volte ripetute in quest'Aula: la necessità di profonde riforme nella Pubblica Amministrazione, sia in rispondenza alla nuova Costituzione repubblicana, sia in adeguamento ai progressi conseguiti in ogni campo della tecnica e incidenti anche nel settore amministrativo e contabile, sia infine in riferimento alla sempre più estesa area di azione del potere pubblico.

Da decenni si lavora, da parte di apposite Commissioni e di uffici all'uopo costituiti, per mettere a punto risultati di inchieste e proposte legislative: qualche frutto è già arrivato a maturazione, e presto questa stessa Assemblea avrà ad occuparsi di progetti di riforma di incisivo, notevole impegno. In tale quadro rientra il disegno di legge in discussione, anche se il tema che ne costituisce l'oggetto può apparire — ma non lo è — di modesta dimensione.

L'innovazione di gran lunga la più importante — almeno a parere di chi vi parla — che la proposta in esame apporta al sistema risultante dal vigente statuto degli impiegati civili, approvato nel suo testo unico col decreto presidenziale del 10 gennaio 1957, è quella concernente l'accesso al pubblico impiego. Resta fermo, si capisce, lo strumento del concorso, riconosciuto, oggi come sempre, il più idoneo a garantire la selezione tra gli aspiranti e ad eliminare arbitrii e favoritismi da parte dei detentori del potere; ma se ne modificano a fondo le strutture, le modalità, i tempi del procedimento. L'esperienza che andrà a farsi nel prossimo futuro sulla base delle nuove norme, se queste riceveranno l'approvazione del Parlamento, dirà se i risultati corrisponderanno alle aspettative. Oggi, ed in linea di previsione, può dirsi che le riforme escogitate, se puntualmente e saggiamente applicate, dovrebbero non deludere le aspettative.

Il principio del concorso unico per i ruoli organici di carriere corrispondenti, di uno stesso Ministero od anche di Ministeri diversi, appare del tutto commendevole: esso porterà ai vantaggi prospettati nella relazione ministeriale ed in quella del senatore Giraud, ed è da augurarsi che il regolamento, da emanarsi con decreto del Capo dello Stato per determinare, tra l'altro, i ruoli che possono essere raggruppati al fine di consentirne l'accesso in unico concorso, abbia ad ispirarsi a criteri di larghezza. Invero, e tutto considerato — fatta eccezione per le carriere del personale tecnico —, per tutte le altre carriere, direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, quel che si richiede, nel momento della prima immissione, è una preparazione di fondo, diversa, ovviamente,

per ciascuna delle quattro carriere, che stia a comprovare, più che un complesso di cognizioni acquisite, una capacità ad orientarsi nei compiti di ufficio cui si potrà essere chiamati: più che un sapere costituito, una capacità di apprendere, e cioè di immettere nel fondo culturale generale — e, per ciò stesso, generico — nuovi apporti, giuridici, tecnici, amministrativi, contabili, di comportamento, secontando la *humus* originaria e facendola capace del frutto migliore.

Giusto appare, d'altro canto, che all'unità del concorso debba connettersi la facoltà, per gli aspiranti ad entrare al servizio dello Stato, di manifestare le loro preferenze per una od altra Amministrazione, per uno od altro ruolo: è auspicabile che ciò avvenga in corrispondenza delle personali vocazioni dei candidati ai concorsi; anche se è prevedibile che molto incideranno, nell'indurre alla scelta, le maggiori o minori probabilità che si avranno, per uno od altro ruolo, di conseguire, a concorso vinto, la sede desiderata. Ma, del resto, anche questo punto della politica del personale può meritare un positivo apprezzamento: che l'impiegato presti servizio nella sede da lui ambita, ed alla quale è legato da vincoli affettivi ed umani meritevoli di riconoscimento, è cosa che il più delle volte si traduce in serenità di spirito e, quindi, in migliore rendimento.

Ciò non può, naturalmente, mettere a tacere l'esigenza dell'Amministrazione di avere la necessaria disponibilità di personale in tutte le sedi nelle quali essa opera, ed anche nelle sedi meno gradite. A tale esigenza corrispondono in modo precipuo alcune norme che, suggerite dal Governo, sono state accolte nel testo proposto dalla prima Commissione: si tratta, anzitutto, dell'articolo 1-bis con il quale si consente che « i concorsi alle varie carriere possano essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi »; col che si agevolerebbe l'Amministrazione nel compito, talvolta difficile, di provvedere alla copertura degli organici degli uffici aventi sede in circoscrizioni terri-

toriali poco appetite dai pubblici dipendenti. I concorrenti, poi, partecipanti a concorsi regionali, avrebbero a loro favore la garanzia della sede. La disposizione concernente i concorsi regionali trova infatti il suo completamento in quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 24-bis per la quale « i vincitori dei concorsi regionali non possono essere trasferiti ad uffici aventi sede in altra Regione prima che abbiano compiuto un quinquennio di effettivo servizio nella Regione nella quale sono stati nominati all'impiego ». Tale norma, per vero, non contenendo alcuna riserva, può dare adito a qualche perplessità. Infatti, se la disposizione può apparire plausibile per i trasferimenti d'ufficio motivati da esigenze di servizio, così da costituire garanzia di conservazione della sede per gli impiegati, e ciò per almeno cinque anni, lo stesso non può dirsi per il caso in cui il trasferimento risulti consigliato, come è bene possibile a tenore del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili, dal fatto che la permanenza di un impiegato in una data sede nuoccia al prestigio dell'ufficio. Devesi considerare salva, pur nel dettato del secondo comma dell'articolo 24-bis quale esso risulta suggerito dal Governo ed accolto dalla Commissione, la accennata facoltà di trasferimento per incompatibilità dell'impiegato con la sede di servizio? Il dubbio può sorgere ed è doveroso sottoporlo all'attenzione dell'Assemblea.

Pur essa collegata all'esigenza di una relativa stabilità di sede particolarmente avvertita per alcune circoscrizioni periferiche e per altre nelle quali riesce assai oneroso lo stabilimento del pubblico impiegato, specie se con la famiglia, è la disposizione del primo comma dello stesso articolo 24-bis. Per essa l'impiegato di prima nomina e quello trasferito a domanda non possono ottenere il trasferimento ad altra sede su domanda, se non sia prima trascorso un triennio. E non si tratta soltanto del vantaggio di avere garantito la copertura degli organici di certi uffici periferici per un triennio soltanto, ma in molti casi per una durata assai più lunga. Il triennio, infatti, con-

sente all'impiegato di realizzare quella che si dice, con parola certo non bella ma tuttavia entrata nell'uso, la sua « ambientazione », la quale per i contatti umani che comporta e per i nuovi vincoli che induce a contrarre finisce col legare l'impiegato alla sua sede e ad affezionarlo alla stessa anche se essa poteva prima sembrargli non gradita.

Il disegno di legge in discussione demanda al regolamento presidenziale la determinazione dei programmi di esame, la specificazione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, la disciplina della procedura per l'espletamento del concorso medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici. Ma i punti ora detti non sono tuttavia deferiti alla libera discrezione del potere regolamentare. Quanto ai programmi di esame, ad esempio, il disegno di legge detta alcuni criteri fondamentali ai quali i programmi stessi devono essere informati. Non si tratta di esigere, come purtroppo è avvenuto ed avviene, prove di cultura più o meno nozionistica affidata alle doti mnemoniche; non si tratta di una ripetizione ad altro livello di quelle che sono ancora oggi, purtroppo, le prove di esame quali si sostengono negli istituti scolastici dei vari gradi. I programmi dei concorsi ai pubblici impegni e le procedure di esame devono essere piuttosto informati alle finalità alle quali programmi e prove sono predisposti: accertamento delle attitudini, possesso di una cultura di base, capacità di facile orientamento nei compiti di ufficio, prevedibile possibilità di adeguamento alle nuove tecniche amministrative, contabili, statistiche e di controllo. Non sarà certamente un compito facile quello di escogitare le formule regolamentari adatte a ricevere un contenuto normativo rispondente ai principi anzidetti, e ancora meno facile risulterà la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi nelle quali comunque sembra debbano avere prevalenza i funzionari della stessa Pubblica Amministrazione in attività di servizio o in quiescenza.

L'articolo 6 del disegno di legge merita una particolare attenta considerazione. E a

tutti nota la difficoltà nella quale si dibattono le Amministrazioni dello Stato per il reperimento del personale tecnico. Sono difficoltà sperimentate da tutti i Ministeri e specialmente da quelli che più abbisognano di personale tecnico, primo fra tutti il Ministero dei lavori pubblici. Ebbene, con l'articolo 6 si dà facoltà alle Amministrazioni interessate di coprire fino alla metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico mediante concorso per titoli e per esame speciale riservato a coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio con una votazione non inferiore rispettivamente ai punti 100 su 110 per i diplomi di laurea e ad una media di 7 decimi e mezzo per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado. Si tratta di una disposizione che, mentre da un lato agevola il reperimento del personale tecnico, dall'altro valorizza i titoli di studio ed invoglia i giovani migliori ad immettersi subito dopo il conseguimento del diploma dottorale o di quello di compiuti studi medi di secondo grado nelle carriere dell'Amministrazione dello Stato. E ciò tanto più in quanto l'esame speciale non comporta prove scritte ma soltanto un colloquio analogo a quello previsto quale prova orale per i concorsi normali.

Va subito aggiunto che, a garanzia dell'Amministrazione quanto all'effettiva idoneità e capacità degli assunti in base al concorso speciale, sta la norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 6 con la quale si dispone che i vincitori dei concorsi per titoli ed esame speciale non possono conseguire la nomina in ruolo se durante il periodo di prova non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

Messi così in evidenza gli aspetti positivi della norma contenuta nell'articolo 6, non possono passarsi sotto silenzio alcune perplessità. La prima è quella concernente la stessa qualificazione di parte del personale come personale tecnico. Quale la estensione da darsi a tale qualificazione, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di favore

delle quali si è parlato? È evidente l'esigenza di qualche chiarimento al riguardo, tanto più che, pur parlandosi nelle fonti legislative vigenti di personale tecnico e talvolta anche di ruoli tecnici, una vera e propria definizione del concetto manca, e fanno difetto le enunciazioni delle caratteristiche in ragione delle quali un certo personale possa dirsi inequivocabilmente « tecnico ».

Altra disposizione di dubbia opportunità è quella dell'articolo 8 per la quale, sempre per il personale tecnico delle carriere direttive, si eleva a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi. È questo un vantaggio che, cumulandosi con altri, viene a creare per una certa parte del personale posizioni di privilegio non sempre commendevoli.

Altro punto toccato dalle proposte in esame è quello della durata del periodo di prova, la quale, fissata dalle disposizioni ora vigenti in sei mesi, è elevata a dodici mesi; l'innovazione trova giustificazione sia nella necessità di una più lunga sperimentazione, sufficiente alla formulazione di un coscienzioso giudizio sulla idoneità dell'impiegato, sia per il coordinamento con altre norme dello stesso statuto degli impiegati civili, tra le quali quella che rende obbligatoria per tutti gli impiegati in prova della carriera direttiva la frequenza dei corsi di formazione, della durata trimestrale, presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione, e quella dell'articolo 14 del regolamento per la esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili, che dispone che l'impiegato, durante il periodo di prova, deve essere applicato almeno a due diversi servizi, per un periodo, in ciascuno, non minore di due mesi.

Resta ferma, peraltro, la norma del vigente statuto per la quale il periodo di prova è prorogato di sei mesi se il giudizio sulla prova, divenuta ora annuale, è sfavorevole.

Il complesso delle norme sopra riassunte, tutte relative alle ammissioni in carriera degli impiegati civili dello Stato, sembrano meritevoli di approvazione: esse sono dettate dall'esperienza degli inconvenienti manifestatisi in sede di applicazione delle

disposizioni ora vigenti, e cercano altresì, in quanto possibile, di precorrere le necessità del futuro. Naturalmente quello che le nuove disposizioni potranno dare non è che un tenue contributo al ponderoso compito del rinnovamento strutturale e funzionale della Pubblica Amministrazione: contributo che anzi risulterebbe sterile se non fosse accompagnato da ben altre provvidenze legislative che debbono incidere sul vivo dell'ordinamento burocratico rendendolo rispondente agli accresciuti compiti di uno Stato moderno e sempre più consono alle esigenze della democrazia; un ordinamento burocratico, cioè, che, diramantesi in organi nei quali alla perizia tecnica si accoppi la saggezza, al senso dell'autorità quello della responsabilità, assicuri, secondo il comando della Costituzione, « il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione ».

Il disegno di legge in discussione, nella sua seconda parte, e cioè negli articoli dall'11 al 19, reca nuove disposizioni in materia di avanzamento nelle carriere del pubblico impiego. Anche di tali norme può dirsi che esse sono dettate dall'intento di ovviare ad inconvenienti manifestatisi in sede di applicazione delle disposizioni del testo unico del 1957 ed anche per soddisfare le legittime richieste provenienti dalle categorie interessate. Il criterio generale al quale si ispira la nuova disciplina è quello di dare peso prevalente alle prove effettive di capacità, di iniziativa, di rendimento fornite dall'impiegato che si trovi nelle prescritte condizioni di promovibilità. Così, per quanto riguarda la carriera direttiva, la promozione a direttore di sezione, sia per concorso per merito distinto, sia per effetto dell'esito favorevole del corso di aggiornamento — il quale sostituisce l'attuale esame di idoneità —, resta subordinata, come del resto avviene anche oggi, al parere favorevole del consiglio di amministrazione; ma allo stesso consiglio è demandata l'attribuzione di un coefficiente numerico di valutazione della personalità fino ad un massimo di due punti per gli ammessi al concorso per merito distinto, e di cinque punti per gli ammessi al corso di aggiorna-

mento: coefficiente di valutazione che, andando poi a sommarsi ai voti conseguiti nelle prove di esame, esercita il suo peso sulla graduatoria dei promovibili.

Sia per le prove di esame per il concorso di merito distinto che per i corsi di aggiornamento, si insiste sulla esigenza di accertare nei concorrenti e di consolidare negli ammessi alla frequenza dei corsi il possesso della cultura professionale; il che, ovviamente, comporta anche necessari collegamenti con le discipline giuridico-amministrative, economiche e scientifiche.

Naturalmente, per quanto riguarda le promozioni da conferirsi in seguito ad esito favorevole della frequenza dei prescritti corsi di aggiornamento, la proficuità del sistema riposa sulla efficienza, attuale ed in prospettiva, della scuola superiore della Pubblica Amministrazione: una istituzione, questa, alla quale molto è affidato delle buone sorti della organizzazione amministrativa dello Stato, e sulla quale è bene sia richiamata tutta l'attenzione e tutta la cura del Parlamento e del Governo.

Quanto alla carriera di concetto, il disegno di legge mantiene il sistema attuale della promozione a primo segretario per concorso di merito distinto e per esame di idoneità. Ma vuole in ogni caso che le prove di esame abbiano carattere prevalentemente pratico e che esse tendano ad accertare la cultura professionale e la idoneità dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Infine, per quanto riguarda le carriere esecutive, viene eliminata la promovibilità a primo archivista per via di concorso per esami, rimanendo solo il sistema della promozione per merito comparativo, alla quale sono ammessi gli archivisti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le innovazioni proposte con il disegno di legge in esame ponevano e pongono delicati problemi di diritto transitorio: le nuove norme, se e quando approvate dai due rami del Parlamento, troveranno infatti procedimenti *in itinere* che bisognerà assestare nel nuovo sistema, rispettando legittime aspettative e ledendo al minimo in-

teressi costituiti. Gli articoli dal 21 al 24 dettano le disposizioni di transizione.

Particolare considerazione merita la disposizione del secondo comma dell'articolo 21 nella parte in cui garantisce a quanti hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto, senza che avessero tuttavia maturata l'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità, la promozione alle qualifiche, rispettivamente, di direttore di sezione e di primo segretario. La promozione, per vero, è condizionata alla disponibilità di posti, ma si prescinde dal requisito dell'anzianità, pur disponendosi che la promozione abbia luogo dopo che essa sia stata conferita agli idonei in possesso del detto requisito.

La disposizione in questione risponde a criteri di giustizia nei confronti di quanti hanno superato prove di esame particolarmente rigorose, e comunque di maggior impegno in confronto con quelle che ora si richiedono per i concorsi di merito distinto.

Altre disposizioni transitorie riguardano il primo corso di aggiornamento da tenersi dopo l'entrata in vigore della legge; l'abbassamento, per il primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge, del minimo di votazione conseguita nella laurea, da 100 su 110 a 90 su 110, per l'ammissione ai concorsi per titoli e per esame speciale ai fini dell'accesso alle carriere direttive e di concetto del personale tecnico; e, finalmente, il mantenimento in vigore delle disposizioni speciali dettate in riferimento ad impiegati trovantisi in condizioni particolari.

Quanto al campo di applicazione delle nuove disposizioni, l'articolo 25 stabilisce che esso è per intanto limitato agli impiegati civili dello Stato, compresi quelle delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, fin qui soggetti alle norme del testo unico del 1957, escluso, ben vero, per effetto della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 20, il personale del Ministero degli affari esteri.

Ma lo stesso articolo 25 contiene una delega al Governo per la emanazione delle necessarie disposizioni intese ad adeguare a quanto disposto dalla nuova legge gli ordi-

namenti degli impiegati civili dello Stato le cui carriere sono disciplinate da norme particolari.

G I A N Q U I N T O . Il Governo non chiede altro che deleghe!

P A L U M B O . È vero: ma spetterà al Parlamento di controllarne l'uso. Norma questa, assai opportuna ... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Senatore Gianquinto, la materia, d'altro canto, è così intricata e complessa, ed ha tante e tali specificazioni, che difficilmente il Parlamento potrebbe occuparsene settore per settore: la via della delega è la migliore, fermo, si capisce, il dovere-diritto, e cioè il potere del Parlamento di controllare l'uso che della delega il Governo sarà per fare.

Norma, questa, dicevo, assai opportuna; ed è da augurarsi che l'adeguamento della disciplina del pubblico impiego statale ad un modello uniforme avvenga con sollecitudine e valga ad eliminare situazioni comportanti disparità, anche gravi, di trattamento, niente affatto conferenti al fine dell'efficienza del sistema burocratico nel suo complesso. La prima Commissione del Senato, in sede di esame del disegno di legge in discussione, ed anche in riferimento a provvedimenti legislativi concernenti la sistemazione di gruppi di dipendenti trovatisi in situazioni abnormi, ha dibattuto a lungo lo spinoso problema del personale che le varie Amministrazioni, per occorrenze straordinarie e temporanee, talvolta anche ricorrenti, assumono con contratto di diritto privato. La Commissione ha ritenuto che anche questo fenomeno, per vero non eliminabile, dovesse ricevere una disciplina normativa, idonea ad escludere abusi dei quali spesso ci si è dovuti lamentare. A conclusione del dibattito, la Commissione ha approvato un testo di articolo aggiuntivo, il 25-bis, proposto dallo stesso relatore e sul quale si raccomanda il voto favorevole del Senato.

Il senatore Giraudo, a conclusione della sua pregevole relazione, ha ritenuto di dover rivolgere all'Assemblea l'invito ad un esame attento del disegno di legge presen-

tato al suo voto. I senatori di parte liberale, a nome dei quali ho svolto questo mio intervento, lo hanno fatto; ed ora si accingono a dare voto favorevole alla proposta. Ciò non tocca, ovviamente, la loro posizione politicamente avversa al Governo in carica, ma vale, ancora una volta, a qualificare in senso costituzionalmente positivo, la loro opposizione...

G I A N Q U I N T O . Opposizione fiancheggiatrice, la vostra.

P A L U M B O la quale, ferma ed irriducibile su moltissimi punti del programma governativo e soprattutto sulla ispirazione ideologica cui si richiama la coalizione di centro-sinistra, è sempre pronta a valutare con obiettività e serenità i provvedimenti legislativi proposti ed anche ad approvarli tutte le volte che li riconosca conformi agli interessi generali ed ossequienti ai criteri di buona e saggia legislazione.

G I A N Q U I N T O . Noi siamo più sinceri di voi.

P A L U M B O . Noi non cerchiamo affatto di strumentalizzare tutte le occasioni per fini di partito, caro Gianquinto. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Spetta ora al Governo, approvate che siano anche dall'altro ramo del Parlamento le nuove norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato, di dare ad esse la debita applicazione: ed è nell'augurio di tutti che ciò avvenga così che non ne risultino deluse le speranze che animano oggi il favorevole voto del Senato. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Aimoni. Ne ha facoltà.

A I M O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito di dire poche cose anzitutto su un problema generale al quale dovrebbe essere più strettamente collegato il disegno di legge in discussione; mi riferisco alla questione della Pubblica AmminISTRAzio-

ne, che è certamente una delle questioni più dibattute sul piano politico generale. Non ho la pretesa di entrare nei meandri di questa questione, che si presenta così multiforme e complessa, anche perchè ritengo sia veramente molto difficile, nello spazio di poche pagine, trattare della Pubblica Amministrazione, così tanto tormentata da problemi imposti dalle moderne esigenze e da vizi di funzionalità e di struttura la cui origine è di un passato più o meno lontano.

Già si è scritto e si è detto molto attorno a questa questione da parte di studiosi, di tecnici e di politici. Si sono tenuti convegni, sono state costituite commissioni, molto materiale è stato preparato e pubblicato, e possiamo dire che unanime, anche se con diverse sfumature, è la constatazione della disfunzione della Pubblica Amministrazione e della conseguente esigenza di una riforma in tale settore; giudizio che si ricava anche dalla proposta della Commissione Forti e dalle conclusioni della Commissione presieduta dal senatore Medici, conclusioni che tanta eco di consensi hanno destato nel Paese.

In mezzo ai pubblici dipendenti si è fatta strada in questi ultimi tempi la coscienza, già diffusa nell'opinione pubblica, dell'esistenza di un'Amministrazione che non risponde più alle esigenze di uno Stato democratico e moderno. Ecco perchè da più parti vengono avanzate insistentemente rivendicazioni a che l'Amministrazione venga profondamente modificata in modo da essere più saldamente ancorata al rinnovamento dello Stato.

E tutto ciò avviene, ed è giusto, mentre si sta rivendicando il rinnovamento delle strutture economico sociali e il modo di organizzare i rapporti sociali nel nostro Paese, rapporti sui quali la Pubblica Amministrazione organizza la sua struttura. Questo processo di modificazione deve andare a fondo, e non fermarsi quindi alla superficie, se si vuole che la riforma della Pubblica Amministrazione non sia solo un fatto tecnico di ammodernamento della struttura amministrativa, di snellimento delle procedure e dei controlli, di diversa sistemazione del

personale, di una nuova struttura della spesa per i dipendenti pubblici. Con ciò non è che noi non riconosciamo la necessità di tali misure, ma sosteniamo che esse devono essere inquadrare in una visione generale e nuova dei compiti dell'Amministrazione e del rapporto cittadino-Stato.

Rivedere questi problemi, affrontarli per adeguare l'Amministrazione ai tempi moderni deve significare modificare il carattere centralizzato assunto dall'Amministrazione in questo lungo periodo storico che va dall'Unità d'Italia ai tempi nostri.

Questa considerazione la troviamo espressa nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione, presieduta dal senatore Medici, che così recita: « Le strutture amministrative del nostro Stato sono antiquate e sostanzialmente ereditate da uno Stato autoritario di tipo rigidamente accentrato ».

Questa, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è la realtà che ci sta di fronte. E noi siamo chiamati a provvedere con urgenza alla modifica della struttura della Pubblica Amministrazione, ritenuta, per molti aspetti, ormai superata e non più rispondente all'esigenza, fortemente sentita e reclamata, di una Amministrazione aderente ai moderni bisogni della collettività.

Ecco perchè i problemi riguardanti il personale devono essere affrontati e risolti nelle questioni dell'efficienza e della economicità della gestione amministrativa e nello stesso decentramento di funzioni all'interno dell'apparato statale.

Il discorso per una tale riforma è ormai aperto da anni. La coscienza di conquistare quel riassetto che comporta, anche come momento intermedio, una sostanziale riforma delle attuali strutture va sempre più maturando nella categoria interessata, mentre il Senato è chiamato a discutere e ad approvare un disegno di legge che, pur introducendo alcune innovazioni agli attuali sistemi di reclutamento e avanzamento, nella sostanza riconferma tutta quella struttura che impedisce alla Pubblica Amministrazione di seguire e rispondere alle moderne esigenze.

Ora il disegno di legge, che, come dice la relazione al testo originario, « intende modificare l'attuale sistema di selezione per l'ammissione nei pubblici impieghi », appare chiaramente legato all'intenzione di portare solo qualche aggiustamento. Il fatto poi che sia stato presentato prima e comunque avulso dal disegno di legge-delega n. 1521 presentato dal Governo sulla riforma delle strutture delle carriere, ci obbliga a chiedere quale sia il rapporto tra questo disegno di legge che stiamo discutendo e quello del Governo.

Tutto questo sta a indicare, a nostro avviso, la prospettiva — e ci auguriamo di sbagliare — della continuazione di un certo immobilismo o quanto meno di una esasperante lentezza, e ciò costituisce una sintomatica risposta a quanti hanno invece invocato e invocano interventi concreti a sostegno di una politica nuova nel campo dell'Amministrazione dello Stato.

Sembra a me che tale modo di procedere, e cioè chiamare il Senato a sanzionare quella che abbiamo definito una riconferma delle vecchie strutture, debba essere motivo per lo meno di aperta critica. A questo punto è opportuno ricordare che fin dal 1963, a conclusione dei suoi lavori, la Commissione dei 22 esperti chiamata a prefigurare i cardini di una vera riforma della Pubblica Amministrazione ebbe ad esprimersi a tale riguardo nei seguenti termini: « La necessità che la Pubblica Amministrazione si adegui alle nuove esigenze economico-sociali del Paese implica soprattutto che essa superi l'attuale struttura delle carriere per realizzare un sistema di classificazione più razionale, in modo che il personale sia distribuito in relazione alle effettive funzioni o mansioni ». Ora, a tre anni di distanza, con il disegno di legge in discussione vengono proposti aggiustamenti all'interno della struttura anziché affrontare e risolvere il suo superamento. Perciò non è errato affermare che si registra un regresso rispetto alle indicazioni uscite dalla conclusione della Commissione dei 22 esperti. Non è quindi esatto sostenere, come dice il testo della relazione di maggioranza, che « il presente disegno di legge risponde alle indicazioni contenute nella relazione

Medici del maggio 1963 e costituisce nell'insieme un notevole progresso ». Il riferimento che il relatore di maggioranza fa alla relazione Medici per giustificare il disegno di legge che stiamo trattando è arbitrario, dal momento che la Commissione per la riforma aveva visto le questioni dell'Amministrazione, dell'ammissione agli impieghi, della struttura delle carriere e dell'avanzamento come aspetti di un unico problema il cui punto di partenza era ed è il superamento dell'attuale struttura delle carriere.

Non si tratta di determinare attraverso questo provvedimento (e con il disegno di legge n. 1521 cui si fa un diretto riferimento nella relazione di maggioranza) alcuni ritocchi, ma di trasformare profondamente l'anacronistica attuale struttura delle carriere. Con ciò non intendiamo non riconoscere le innovazioni che sono state introdotte, ma vogliamo esprimere una critica stimolatrice a non baloccarsi sui problemi che le popolazioni reclamano di vedere risolti e che la democrazia impone di risolvere.

Il disegno di legge in discussione affronta due ordini di argomenti: ammissione ai pubblici uffici e avanzamento in carriera. Si tratta di questioni che hanno una validità incontestabile, che potevano però essere affrontate nel modo proposto due o tre anni fa quando si chiese un provvedimento urgente per modificare il sistema di esame, ma che oggi non possono essere affrontate come il disegno di legge in esame suggerisce. Il problema che allora si poneva era quello di adottare norme più idonee per l'avanzamento dalla terza alla quarta qualifica, dal momento che erano stati banditi in tutti i Ministeri i relativi esami secondo le norme tuttora vigenti. Tali esami furono tutti espletati secondo le attuali norme e solo dopo il disegno di legge n. 1256, ora in discussione, è stato preparato. L'esigenza di superare l'attuale concetto e struttura delle carriere è largamente avvertita quindi, poiché l'attuale numero di qualifiche, create senza alcuna rispondenza alla funzionalità, ha un significato puramente economico e per altro in generale di scarse dimensioni.

La situazione attuale per quanto concerne il numero delle qualifiche è paradossale. Il

personale ausiliario ha ben 5 qualifiche, quello esecutivo 6, quello di concetto 6 e quello direttivo pure 6. Quali differenze vi sono fra le diverse qualifiche di una stessa carriera? È difficile poterlo capire. Le prime tre qualifiche delle diverse carriere sono state rese a ruolo aperto e cioè trasformate in pratica in classi di paga. Quindi nelle prime tre qualifiche, e praticamente alla terza, è concentrato un numero relevantissimo di impiegati che premono per accedere alla quarta qualifica per la quale esiste lo sbarramento dell'esame, essendo questo l'unico modo per ottenere un miglioramento economico più consistente di quello biennale degli scatti. È certamente una situazione questa, signor Ministro, che va radicalmente modificata. I difetti maggiori dell'attuale struttura delle carriere sono la generazione di una elefantiasi burocratica, l'inadeguatezza dei criteri atti a selezionare i migliori ed un certo clientelismo per effetto dei sistemi esistenti per le promozioni, specie per il merito comparativo.

Ora, il disegno di legge in discussione non risolve questi problemi poichè affronta, soltanto parzialmente, il secondo aspetto, quello della selezione del personale. Per affrontare questi problemi certamente si rende necessario, a nostro avviso, adottare rigidamente il criterio della qualifica funzionale, in modo che, riducendo le qualifiche a quelle essenziali, si eliminino all'origine una serie di mali; sganciare la progressione economica da quella giuridica in modo che insieme alla riduzione delle qualifiche si elimini la costante pressione all'aumento degli organici; ed infine creare delle commissioni paritetiche (tra sindacati ed amministrazione) per l'avanzamento da una qualifica a quella superiore.

Passando ad un esame più dettagliato del disegno di legge, non vi è dubbio che la possibilità di indire concorsi unici per carriere corrispondenti prevista dall'articolo 1 costituisce una innovazione proficua per la ammissione a taluni ruoli. Per altri ruoli invece i concorsi unici e quindi l'unicità delle prove di esame disdicono a nostro avviso l'esigenza della qualificazione specifica richiesta dalle differenti finalità istituzionali. In altri termini, sotto tale aspetto, il

concorso unico può essere valido per l'ammissione alle qualifiche di usciere, autista eccetera, che non comportano specializzazioni settoriali. Inoltre noi consideriamo che i problemi innovativi da osservare nel programma di esami per l'ammissione rappresentino certamente un passo avanti verso la finalità di modificare l'attuale sistema improntato all'accertamento del possesso di nozioni scolastiche; tuttavia la formulazione è troppo generica, come risulta confrontandola con quella che per la stessa finalità di cui sopra è usata nell'articolo 12 relativo al concorso per merito distinto, nell'articolo 13, esame del concorso di aggiornamento, nell'articolo 16, esame per la promozione a primo segretario, ove molto opportunamente si fa esplicito riferimento all'attinenza ai servizi dell'istituto dell'amministrazione. Tale lamentata genericità è evidentemente una conseguenza dei progettati concorsi unici, genericità che in sede di attuazione potrebbe facilmente dare luogo a una completa deformazione dei fini perseguiti in occasione dell'ammissione. Comunque tale differenza di formulazione sta a dimostrare che, mentre si riconosce la specializzazione settoriale, indubbiamente esistente almeno per alcune carriere e per moltissimi ruoli a livello delle qualifiche intermedie, si nega che vi sia a livello iniziale, evidentemente solo per giustificare l'innovazione dei concorsi unici.

Sul limite superiore di età per l'accesso alle carriere sosteniamo l'opportunità di elevare tale limite ai 35 anni dai 32 ora considerati, e questo non soltanto per l'accesso alle carriere direttive, ma per tutte le carriere. La nostra proposta parte dal principio che ci sembra non abbia fondamento alcuno anche l'escludere l'accesso agli impieghi di coloro che abbiano già compiuto il 35° anno di età, poichè, a nostro avviso, si tratta di elementi ancora giovani che si trovano in una fase nella quale l'uomo è nella pienezza delle sue forze. Si dovrà comunque confermare quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2 del testo unico relativo alle deroghe al limite superiore dell'età per particolari categorie di cittadini già appartenenti alle Amministrazioni statali, coniugati, capi di famiglie nume-

rose, perseguitati politici e razziali, mutilati, combattenti già dipendenti da enti soppressi.

Circa la promozione a direttore di sezione noi riteniamo opportuno, proprio per consentire all'Amministrazione di disporre di elementi giovani nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario, e nello stesso tempo per permettere che elementi più preparati possano accedere in età ancora giovane alle qualifiche, di proporre che i periodi di anzianità richiesti attualmente per l'ammissione, rispettivamente al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità, siano ridotti di due anni. Si propone inoltre la riduzione di due anni dell'anzianità prevista dall'articolo 11, per l'ammissione al corso. Tale proposta viene fatta poichè l'articolo 11 del disegno di legge in discussione sostituisce, per la promozione a direttore di sezione, il corso all'esame di idoneità.

Per quanto riguarda il conferimento del potere di attribuire un punteggio a discrezione al consiglio di amministrazione non siamo assolutamente d'accordo. Pertanto respingiamo tale proposta che, a nostro avviso, consente di predeterminare l'esito del concorso e del corso. D'altra parte non si vede la necessità di tale proposta poichè siamo convinti che un concorso per merito distinto e un esame al termine del corso, come quelli previsti, garantiscano una sufficiente serietà di selezione.

Sul corso di aggiornamento della durata di tre mesi, al termine del quale gli allievi « ritenuti meritevoli dal collegio dei docenti » saranno sottoposti ad un esame costituito da due prove scritte e da una prova orale, ci sembra poter affermare che è uno scoglio non indifferente da superare proprio perchè verte essenzialmente — dice il disegno di legge — sulle tecniche dirette ad assicurare una razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità oltre che l'efficacia della sua azione.

Il campo è certamente vasto e incerto e se, come è presumibile, non trova riscontro in docenti aperti, può venire ad assumere tono cattedratico che non ammette dialogo o dibattito ma solo apprendimento da parte dei discenti.

Sarebbe pertanto opportuno, signor Ministro, inserire un elemento più vivo e cioè il richiamo alla conoscenza e alla interpretazione della legislazione positiva che disciplina l'attività dell'Amministrazione di appartenenza da parte di coloro che frequentano il corso. Riteniamo di dover considerare anche un elemento di carattere legislativo che, sebbene trovi più appropriata collocazione nel regolamento della legge, è bene sollevare già in questa sede.

Si tratta di stabilire che i corsi possono svolgersi, oltre che presso la Scuola della Pubblica Amministrazione in Caserta, anche presso le singole Amministrazioni; ciò perchè detta sede non dispone di sufficienti alloggi e questo, già allo stato attuale, comporta per i frequentatori il disagio del difficile reperimento di un alloggio presso gli scarsissimi alberghi locali e la sopportazione di spese eccessive.

Sempre nel campo della partecipazione ai concorsi, corsi ed esami per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vicedirettore delle carriere speciali, primo segretario, primo archivista e qualifiche equiparate, non si capisce perchè si debba legiferare per il personale dei ruoli aggiunti quando ormai è stato approvato dai due rami del Parlamento il disegno di legge che qui al Senato recava il n. 1342. Pertanto si chiede che questo articolo venga soppresso.

Con l'articolo 25-bis si delega il Governo ad emanare entro sei mesi un decreto che deve disciplinare i casi in cui, per esigenze ricorrenti e a carattere stagionale, le Amministrazioni statali potranno procedere ad assunzioni di personale a contratto di diritto privato per periodi anche non continuativi superiori ad un quadrimestre per anno. È chiaro che, una volta stabilite o fatte salve le norme che consentono l'assunzione di personale, per esigenze ricorrenti e stagionali, e soccorrendo alle normali esigenze dei servizi il personale dei ruoli organici e il contingente degli avventizi, rimangono le sole esigenze di carattere imprevedibile alle quali si dovrebbe far fronte, secondo l'articolo 25-bis del disegno di legge, con personale a contratto di diritto privato. In altri termini, il provvedimento delegato dovrebbe prevedere i casi in cui si possa pro-

cedere a quelle assunzioni, il che significa prevedere l'imprevedibile; non solo, ma al di fuori di quei casi ciò significa che non si dovrebbe assumere personale per nessuna altra ragione. Si esclude così la possibilità di provvedere proprio nelle eventualità imprevedibili, che è lo scopo che informa la norma. È evidente quindi la contraddittorietà dell'assunto.

Per quanto riguarda invece il periodo di tempo, fissato nella durata di quattro mesi, per trattenere i lavoratori così assunti, non crediamo che tale disposizione possa costituire una qualsiasi sicura garanzia poichè l'esperienza finora ha costantemente insegnato che analoghe disposizioni limitative non sono mai state rispettate od osservate. Mi preme ricordare, a dimostrazione di quanto ho affermato, che l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, stabilì la possibilità di assunzione, per esigenze previste ed indilazionabili, di operai con contratto di diritto privato a condizione che la loro prestazione non superasse in nessun caso i 90 giorni. Ebbene, tale norma non è stata rispettata e si è provveduto a sanare la situazione creatasi con la legge 5 marzo 1961, n. 60, che stabilì all'articolo 62 che gli operai giornalieri con contratto di diritto privato che avessero compiuto o compissero 270 giorni di prestazioni, anche se discontinui, fossero, come lo furono, nominati in ruolo organico. Ciò sta a dimostrare quanto si sia abusato di quella facoltà trattenendo in servizio non per 90 giorni ma per anni migliaia di lavoratori, passandoli poi con successive disposizioni direttamente in ruolo; mentre nello stesso periodo di tempo si era proceduto all'allontanamento dal Ministero della difesa di migliaia di lavoratori (operai temporanei), selezionati con il superamento della prova d'arte e con tanti anni di servizio, con la giustificazione ufficiale dell'esuberanza di personale. Vi sono molti altri casi analoghi di assunzione di impiegati sotto le più svariate forme, sempre in violazione di norme rigorosamente vietative; impiegati che, dopo essere stati trattenuti in servizio per anni, sono stati inseriti senza il vaglio del concorso nei ruoli aggiunti. Ora, posso comprendere la bontà del prov-

vedimento per la sistemazione del personale ausiliario e impiegatizio così assunto; mi rendo conto della necessità di trovare una occupazione ai lavoratori. Ma non posso ritenere giusta nè la forma con la quale si è assunto tale personale nè, tanto meno, il modo in cui si è provveduto, dopo non aver rispettato le disposizioni, alla nomina in ruolo poichè nell'uno e nell'altro caso si sono commesse gravi ingiustizie.

Non è possibile continuare su questa strada, onorevole Ministro: emanare, cioè, norme che stabiliscono assunzioni in casi eccezionali con il contemporaneo divieto di assumere in altre forme, mentre successivamente si ricorre ad altre disposizioni che sanano le violazioni di tali divieti. È un comportamento, questo, che va assolutamente scartato poichè, tra le altre cose, contribuisce anche a rendere impossibile un controllo sulla spesa pubblica. Pare però che non si voglia abbandonare questo andazzo poichè con l'articolo 25-bis, secondo comma, si ritorna a sanare le violazioni dei tassativi divieti di legge. Desidero anche, sempre riferendomi al secondo comma dell'articolo 25-bis in esame, rilevare che non vedo come si possa conciliare l'incremento della consistenza del personale non di ruolo, e perciò in ruolo, previsto dalla norma, con la pretesa del Ministro per la riforma di ridurre i reali organici delle carriere direttive del 20 per cento ed i ruoli di tutte le altre carriere del 10 per cento. Esiste certamente una palese contraddizione, ed anche qui io mi rendo perfettamente conto della situazione in cui si trovano i dipendenti interessati. Comprendo e sono sensibile alle loro esigenze e giuste aspirazioni e perciò non sono contrario ad arrivare ancora una volta ad una sanatoria, ma sono contrario — ed è contrario anche il mio Gruppo — che ciò avvenga nei modi prospettati nel secondo comma dell'articolo 25-bis.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 25-bis è stato proposto da senatori, non dal Governo.

A I M O N I. Noi eravamo contrari. Infatti è inammissibile attribuire per delega

al Governo il potere di stabilire le mansioni che saranno ritenute rientranti nei compiti istituzionali e permanenti dell'Amministrazione quali condizioni per la nomina degli impiegati perchè ciò consentirebbe discriminazioni incontrollabili. Pertanto proponiamo di sostituire quest'articolo 25-bis.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono arrivato così alla fine e chiudo ponendo tre domande e facendo una richiesta. La prima domanda è questa: affronta il disegno di legge in discussione le questioni che sono state trattate soprattutto nella parte centrale del mio discorso riferentesi alla qualifica e alle strutture di carriera? Possiamo rispondere senz'altro no e riteniamo che se questo disegno di legge dovesse essere approvato sarebbe un incentivo a proseguire sulla strada sbagliata.

La seconda domanda è la seguente: può questo provvedimento legislativo avere, intanto, una sua approvazione separata dal complesso di questioni che sono state sollevate? Rispondiamo ancora no poichè le questioni dell'avanzamento non possono trovare, ormai, una soluzione separata rispetto a quelle della struttura di carriera.

Terza domanda: il disegno di legge numero 1521 presentato dal Governo è idoneo a risolvere i problemi che abbiamo qui ricordato? Noi riteniamo che non si possa dare una risposta in questo momento, dato che il disegno di legge n. 1521 presentato dal Governo non è al nostro esame. Ma la relazione del senatore Giraudo ci costringe a dichiarare che allo stato dei fatti tale disegno di legge non risponde a quei fini della ristrutturazione delle carriere che la relazione della Commissione Medici indicava, come è stato detto precedentemente.

Pertanto, signor Presidente, onorevole Ministro, noi riteniamo si debba chiedere — ed auspichiamo che ciò possa essere deciso alla fine di questa discussione generale — che il disegno di legge in esame sia nuovamente inviato alla Commissione ed esaminato contestualmente al disegno di legge n. 1521 per il coordinamento necessario ed anche per esaminare se l'insieme dei due disegni di legge sia sufficiente a risolvere le questioni o non si debba invece procedere

con una maggiore chiarezza al necessario completamento. Questa è la nostra richiesta e ci auguriamo che possa essere accolta. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Salerni. Ne ha facoltà.

S A L E R N I . Invero si parla, da tempo di riforma della Pubblica Amministrazione: indubbiamente — oltre a costituire oggetto di studi e di proposte di legge, in relazione o quelle che sono state e sono, tuttora, le carenze, le discrasie e, purtroppo, a volte anche le conseguenze di costume di tale importantissimo settore della vita pubblica del Paese — questa riforma è un problema inteso e sollecitato non solo dai pubblici impiegati, ma anche dall'opinione pubblica, la quale avverte le conseguenze di una situazione di disagio, da cui è necessario e urgente uscire.

E poichè la riforma della Pubblica Amministrazione è intimamente connessa alla riforma del pubblico impiego, essendo gli impiegati civili dello Stato la maggioranza delle persone che agiscono a servizio della Pubblica Amministrazione, il Governo — consapevole che la riforma resterebbe una cosa astratta se non si potesse disporre di quadri efficienti, non solo sotto l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto sotto il riflesso qualitativo — ha presentato il disegno di legge in discussione, contenente nuove norme per l'ammissione e per l'avanzamento o la progressione in carriera degli impiegati predetti.

Invero, la relazione, che accompagna il disegno di legge — dopo aver premesso che « l'esperienza di questi anni ci dimostra come i vigenti sistemi di reclutamento del personale statale non abbiano dato sempre i frutti sperati, sia nel caso in cui i concorrenti erano molti, sia nel caso in cui, come nei concorsi riservati al personale tecnico, i concorrenti erano troppo pochi, spesso al di sotto dei posti messi a concorso » — sottolinea che « le ragioni di questa disorganicità sono molte e sono note: troppi concorsi, concorsi troppo teorici, troppo frammentari, e, soprattutto, troppo

lunghe nella durata complessiva, che va dal bando alla pubblicazione dei risultati ».

Questo vale per quanto attiene al reclutamento o alla prima immissione in carriera; mentre, per quanto attiene all'avanzamento, ossia alla progressione nella carriera, la stessa relazione prosegue: « Sono altresì note le critiche al sistema di avanzamento di carriera, che è venuto subendo variazioni molteplici e profonde da un'Amministrazione all'altra in conseguenza di leggende, di cui si sono fatti promotori i vari organismi sindacali di categoria e che i singoli Ministeri prima e il Parlamento poi hanno sempre avallato ».

Trattasi, alla evidenza, di grandi temi, perchè, in vista della riforma della Pubblica Amministrazione, il numero e la qualità dei pubblici impiegati (elementi indispensabili per l'espletamento delle numerose e complesse attribuzioni dello Stato moderno) pongono al legislatore i più ardui problemi di ordine politico, di carattere organizzativo e d'indole finanziaria.

Sotto l'aspetto politico, innanzi tutto, si devono ancora ricercare e precisare i rapporti che possono intercedere fra politica e Pubblica Amministrazione, tra Governo e massa dei pubblici impiegati, specialmente per quanto attiene alla comune libertà delle associazioni sindacali, che la Costituzione non vieta, nè limita; ma che, a volte, per per un mal celato senso d'intolleranza, sotto lo specioso motivo di evitare interferenze, gli organi centrali e direttivi della stessa Pubblica Amministrazione potrebbero boicottare o infrenare. Il che, in altri termini, potrebbe significare che l'alta burocrazia pretenderebbe conservare un predominio, che non solo, a volte, potrebbe risolversi in arbitri, ma che spesso potrebbe condizionare persino il potere dello Stato per effetto di ritardi, di eccessi di potere, di diserie, che il grosso pubblico finirebbe con l'imputare all'Ente, anzichè ai suoi organi.

Sotto l'aspetto organizzativo, poi, la soluzione del problema postula la ricerca di un ordinamento dei pubblici servizi che permetta la migliore utilizzazione dei principi della disciplina e della responsabilità secondo la norma fissata dall'articolo 28

della Costituzione e recepita nell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, numero 3.

A tali inconvenienti intende ovviare, in parte, l'attuale disegno di legge, allorchè, con la norma contenuta nell'articolo 1, accoglie, finalmente, il principio elaborato dalla dottrina e suggerito dalla esperienza in ordine al criterio della unicità dei concorsi ossia dei concorsi unici, per poi procedere al riparto delle nuove unità (dichiarate idonee ed entrate in graduatoria) in relazione alle necessità delle singole Amministrazioni e alle attitudini di ciascun soggetto, ossia di ciascun impiegato.

È il primo grande passo nella soluzione del problema; ma non è tutto, perchè la riforma postula, anzi, rende non meno necessario e urgente il ristabilimento di un indispensabile equilibrio, con la eliminazione di sperequazioni e d'ingiustizie, che, ancora profonde, persistono nelle varie branche della Pubblica Amministrazione; ma che, purtroppo (com'è noto), in questi ultimi anni si sono andate aggravando, fino ad esplodere persino in scandali eclatanti e a concorrere nella determinazione della crisi che travaglia la Pubblica Amministrazione stessa.

Il disegno di legge — di portata assai limitata, ma giustificato dall'urgenza che ne costituisce la causa determinante in relazione all'urgente necessità di coprire i vuoti, specie nelle carriere a carattere tecnico, e, in un certo senso, anche nell'intento di attrarre le migliori leve dei giovani — contempla, oltre al rilevato criterio della unicità dei concorsi, anche alcune facilitazioni nella progressione delle carriere, consentendo un diverso criterio di valutazione (per coloro che intendono procedere per anzianità, naturalmente congiunta al merito) oppure ammettendo (con un criterio un po' più accelerato) una non molto sensibile abbreviazione di carriera per coloro che sentono di poter affrontare speciali esami per merito distinto.

Ciò vale, soprattutto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione (nelle carriere ordinarie) e di vice direttore (nelle carriere speciali), le quali — diciamo così — costituiscono i traguardi per il passaggio dalle carriere inferiori a quelle superiori.

Ma, a mio avviso, il problema delle progressioni nelle carriere (su cui s'impenna l'attuale ordinamento impiegatizio della Pubblica Amministrazione) anche se posto con il disegno di legge in discussione, non viene centrato in pieno e risolto.

E perchè? Perchè il problema — che è anche un problema d'incentivi e di rendimento del pubblico impiegato (e, quindi, un problema economico di produttività e di utilità sociale), non elimina le sperequazioni, non supera gli squilibri, che tuttora persistono nelle varie branche della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, tra le varie categorie degli impiegati da essa dipendenti.

Al riguardo basterebbe rilevare che, mentre per determinate carriere speciali dello Stato, la qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione (se non addirittura a quella di direttore di divisione) nelle Amministrazioni ordinarie, costituisce l'inizio del rapporto d'impiego; ancora oggi, invece, per la generalità degli impiegati civili (sempre dello Stato) la prima di tali qualifiche (ossia quella di direttore di sezione) rappresenta spesso la fine della carriera.

Squilibrio evidentemente enorme, in cui va ricercata e centrata la causa prima e determinante nelle limitazioni delle scelte da parte dei giovani più preparati, i quali — appunto per lo stato di disagio morale ed economico in cui verrebbero a trovarsi se seguissero le carriere ordinarie — optano per la Magistratura, preferiscono gli impieghi privati o quelli parastatali o quelli regionali, verso i quali si verifica l'esodo dei migliori persino a carriera iniziata nella Pubblica Amministrazione.

Non varrebbe opporre che l'ingresso in certe carriere speciali dello Stato comporta maggiori sacrifici di studi e rischi più gravi, per giustificare il criterio preferenziale di un... « premio di celerità » nella carriera, oltre al criterio, non meno allettante, di un rilevante maggiore corrispettivo economico!

Ritengo, invece, di poter affermare che la attribuzione di un direttore di sezione o di un direttore di divisione (per non parlare di quelle dei direttori generali) e persino le attribuzioni dei consiglieri nelle carriere direttive e di alcuni funzionari di concetto (specie se trattasi di tecnici) comportino sacrifici di studio e di preparazione, non inferiori a quelli che sono richiesti per le categorie dei funzionari delle carriere speciali.

Sotto l'altro riflesso (sopra enunciato) potrebbe dirsi, persino, che le responsabilità di un funzionario, in genere, e, in un certo senso, per gli effetti che può produrre, persino nel campo della discrezionalità tecnica, possono essere maggiori di quelle di un magistrato, il quale è indipendente nel proprio giudizio, essendo soggetto soltanto alla legge per norma espressa della Costituzione (articolo 101).

Comunque — a prescindere dal rilevare che i sacrifici dei magistrati trovano compenso nel trattamento economico speciale che la legge ha già ad essi assicurato per garantirne l'indipendenza da ogni altro potere, quale organo autonomo secondo il precetto racchiuso nell'articolo 104 della Costituzione medesima, e a prescindere altresì dal considerare che congruità di trattamento (da attuarsi nel tempo in cui le possibilità di bilancio e gli impegni di Governo lo consentiranno) presuppone anche l'articolo 98 della Costituzione nello stabilire, a tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione, che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione » (con implicito obbligo di impiego pieno e conseguente divieto di attività supplementari, anche se aventi scopo esclusivamente economico) sta, in fatto, che un evento di portata democratica è sul punto di compiersi nella progressione di carriera dei magistrati, per effetto del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Tale disegno di legge stabilisce che possa pervenirsi — a ruoli aperti — alla qualifica di magistrato di appello (corrispondente alla qualifica di ispettore generale amministrativo) entro il termine di undici anni dalla nomina a giudice, senza sostenere più alcun esame, all'infuori di una valutazione di merito affidata ai Consi-

gli giudiziari e al Consiglio superiore della Magistratura. Viene così abolito il vecchio sistema di promozione, fondato sullo scrutinio, che costituiva uno dei cardini dell'ordinamento gerarchico piramidale anche nella nostra Magistratura: il che, se ancora non è l'*optimum*, costituisce, tuttavia, il primo passo per l'attuazione delle norme democratiche, contemplate, anche in materia, dalla Costituzione.

Il provvedimento, peraltro, non potrebbe non finire con lo spiegare i suoi riflessi positivi anche sull'ordinamento o sul riassetto delle carriere amministrative, che ha inizio concreto (almeno così ci auguriamo!) col provvedimento ora in discussione in questa Assemblea.

Questo provvedimento invero — pur volendo imprimere, a titolo di novità per l'avanzamento in carriera, il criterio (rilevato nella relazione) della selezione del personale con metodi rivolti ad accertare più efficacemente l'idoneità pratica e, quindi, l'attitudine e la maturità dei candidati per lo svolgimento delle funzioni che formano oggetto dei rispettivi concorsi — non apporta altra modificazione se non quella di sostituire all'esame di idoneità (nel concorso per la promozione a direttore di sezione ex grado 7°) un aggiornamento, al termine del quale i candidati (ritenuti meritevoli da un collegio di docenti, presieduto da un consigliere di Stato) sono sottoposti ad un esame, costituito da due prove scritte e da un colloquio, e possono essere dichiarati idonei soltanto se riportino una votazione non inferiore a ventuno trentesimi per ciascuna prova, ossia un punteggio non inferiore a sette decimi per ciascuna prova.

Nessuna sostanziale innovazione, viene, invece, proposta per quanto attiene al periodo di tempo necessario, come minimo, per poter essere ammessi — limitatamente alla disponibilità dei posti — agli esami di concorso per la promozione a direttore di sezione (ripeto: a direttore di sezione, che corrisponde appena all'ex grado 7°). Il termine minimo, per tale ammissione, in via generale rimane quello attuale; cioè: complessivamente, di ben undici anni di effettivo servizio nella carriera; mentre, so-

lo per gli impiegati, che intendano affrontare l'alea del concorso per merito distinto e che riescano a superarlo a causa della difficoltà (per cui è richiesto un punteggio con media di otto decimi per gli scritti, ossia con punteggio non inferiore a sette decimi per non più di 2 prove da compensarsi con un 10 per la 3ª prova e con il punteggio di otto decimi per gli orali), il periodo di tempo minimo per conseguire tale promozione (ripeto: appena a direttore di sezione: ex grado 7°) resta fissato in nove anni, sempre di effettivo servizio nella carriera, com'è ora previsto dall'articolo 164 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Aggiungo che, per la progressione nella carriera amministrativa, la promozione a direttore di divisione (ex grado 6°) si può attualmente conseguire, a norma dell'articolo 166 dello stesso testo unico, mediante:

1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale posso partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica...;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i Direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica.

La promozione a ispettore generale (ex grado 5° della gerarchia statale), infine, *rebus sic stantibus* si può conseguire mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

Sicché, per poter compiere l'*iter* normale od ordinario della carriera negli impieghi civili dello Stato, dalla qualifica di consigliere di terza classe (ex grado 11°) alla qualifica d'ispettore generale (ex grado 5°) occorrono complessivamente come minimo oltre tre lustri e, precisamente, diciassette anni, nonchè il superamento di due esami (oltre, naturalmente, quello iniziale di ammissione) e un corso di aggiornamento. Questo per quanto attiene all'*iter* normale, (che, ripeto, riguarda la generalità degli im-

piegati); mentre, per poter raggiungere lo stesso grado, a mezzo di tre concorsi per esami (compreso quello iniziale), nel concorso per merito distinto, occorrono almeno tredici anni. All'incirca, cioè, quanti ne occorreivano (prima della riforma in corso) per la progressione in carriera nella Magistratura, in cui era richiesta una media di quindici anni, per essere promosso da uditore (ex grado 11° e poi 10°), a consigliere di Corte di appello (ex grado 5°), corrispondente, appunto, alla qualifica d'ispettore generale nelle carriere amministrative dello Stato.

Nello spirito che anima il disegno di legge in esame (di attrarre un maggior numero di giovani preparati) riterrei opportuno che si dovrebbe procedere, senza ulteriore indugio, a un acceleramento di carriera degli impiegati civili dello Stato, per renderne più concreto il voluto avanzamento e le possibilità di rendimento anche sotto il profilo psicologico.

A) Pertanto io proporrei in concreto, che, per le carriere direttive, i minimi di effettivo servizio dovrebbero essere ridotti da anni tredici complessivi ad anni undici complessivi, per coloro che, mediante esami per merito distinto, intendessero raggiungere il grado di ispettore generale, così ripartiti: anni sette, anziché nove, per poter essere ammessi agli esami per la promozione a direttore di sezione, fermi restanti gli altri minimi, rispettivamente, di un anno e di tre anni (di cui al decreto presidenziale del 1957, n. 3), per poter essere ammessi agli esami e allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione e a ispettore generale.

B) Per coloro, invece, che intendessero, a seguito dell'esito favorevole del corso di aggiornamento, procedere per merito comparativo o per scrutinio (ossia per anzianità congiunta al merito) i minimi dovrebbero essere ridotti, rispettivamente, da anni undici ad anni otto per coloro che, ammessi al corso di aggiornamento, ne superassero gli esami (art. 12) per la promozione a capo sezione; da anni tre ad anni due per lo scrutinio di promozione a capo divisione; fermo restando il periodo di permanenza di tre anni nella qualifica di direttore di divisione per

poter concorrere alla promozione a direttore generale. Complessivamente si otterrebbe la riduzione del periodo normativo da 17 a 13 anni secondo il tipo di carriera per la generalità degli impiegati dello Stato.

Analogamente i periodi di permanenza nelle qualifiche di segretario per la nomina a vice direttore (ex grado 7°) nelle carriere speciali amministrative di cui alle norme contenute nell'articolo 14 del disegno di legge, dovrebbero essere rispettivamente ridotti da nove a sette anni e da tredici a undici anni, secondo i casi (di laureati o di diplomati con licenza d'istruzione secondaria di secondo grado) contemplati nella stessa disposizione. Analogamente per poter partecipare al concorso per la promozione a primo segretario (di cui all'articolo 15 del disegno di legge) i termini minimi contemplati dallo stesso articolo dovrebbero essere, rispettivamente, ridotti a 7 e a 9 anni, secondo che trattasi di aspiranti o candidati al concorso per merito distinto oppure di candidati al concorso mediante esame d'idoneità.

Conseguentemente dovrebbe essere, in tali sensi, emendato il 3° comma dell'articolo 15 del disegno di legge.

E, infine, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione a primo archivista — da conseguire in base a scrutinio per merito comparativo — dovrebbe essere ridotta da cinque a tre anni, mantenendosi così il criterio più equamente proporzionale per il trattamento (con la riduzione del minimo di anzianità a soli due anni) riservato per la promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali. Ciò, per quanto attiene a questi ultimi, nella presunzione che essi abbiano già acquisito un grado sufficiente di maggiori cognizioni nel campo amministrativo, per poter aspirare a un acceleramento di carriera, indipendentemente dai diritti di trattamento economico già acquisiti.

A meno che — innovando, davvero sostanzialmente, nelle carriere amministrative dello Stato — non si volesse (com'è augurabile!) procedere anche in tale settore, democraticamente, sbloccando i ruoli, rendendoli, cioè, come suol dirsi, « aperti », previo un unico e più rigoroso esame di concorso iniziale (integrato da corsi di per-

fezionamento anteriori alle promozioni alle qualifiche a capo sezione prima e poi a capo divisione) in modo da poter interessare, veramente e proficuamente, i giovani preparati, invogliandoli ad intraprendere tali carriere, con entusiasmo e con persistente interesse alla Pubblica Amministrazione, per effetto di sicura, celere progressione, almeno fino alla qualifica d'ispettore generale, oltre che con corrispettivi economici adeguati a ciascuna qualifica. Sotto tale riflesso io e il mio Gruppo consideriamo il disegno di legge attuale soltanto come un'anticipazione di quella che dovrà costituire la vera, radicale ripresa in materia di rapporto di pubblico impiego. Onorevoli colleghi, queste e altre considerazioni di politica legislativa, nel settore del pubblico impiego e nel rapporto che conseguentemente ne deriva, costituiscono, tutte insieme, un problema molto complesso, noto sotto la denominazione di « problema della burocrazia ». Ad esso hanno dato il proprio contributo uomini politici e giuristi; mentre, nel campo legislativo, il Parlamento attende di poter attuare le più ampie riforme degli ordinamenti amministrativi e, in stretta connessione ad essi, la riforma dell'ordinamento e del rapporto del pubblico impiego.

Sin da oggi si offre al Governo la possibilità di correggere — almeno parzialmente — l'antiquato e certo non utile sistema di reclutamento e di avanzamento degli impiegati civili dello Stato.

Ma — insisto nel rilevare — tale offerta è ancora troppo tenue, perchè non risolve in pieno il problema!

Se è vero infatti (come riconosce la stessa relazione al disegno di legge) che questo non corregge tutto il sistema, è evidente altresì che — ove l'attuale sistema non venisse integrato, a non breve scadenza, da altri provvedimenti (già presentati o in corso di preparazione) con riforme di ordine veramente sostanziale e democratiche, di più organica efficacia nella progressione delle carriere — la mancata radicale riforma del rapporto di pubblico impiego (come indispensabile presupposto) influirebbe negativamente anche sulla riforma della Pubblica Amministrazione, la cui moraliz-

zazione costituisce uno dei maggiori cardini degli impegni programmatici del Governo. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

Z A N N I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I N I . Signor Presidente, ho avuto l'onore di presentare una interrogazione su un problema di viabilità interessante la città di Rimini, interrogazione che reca il numero 1158. Data l'imminenza della stagione turistica balneare e data la gravità dell'interruzione di un ponte sul deviatore del Marecchia che congiunge la città con le uniche due strade confluenti da Nord, vorrei pregarla vivamente di fare in modo che questa mia interrogazione venga posta in discussione in settimana, possibilmente nella seduta di venerdì mattina.

P R E S I D E N T E . La Presidenza non mancherà di tener conto della richiesta del senatore Zannini.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

S I M O N U C C I , Segretario:

IORE, PIOVANO, SCARPINO, BOCCASSI . — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Il quotidiano « Paese Sera » ha pubblicato dei dati circa gli avanzi di gestione del Fondo adeguamento pensioni al 31 dicembre 1965.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se non ritengano:

1) che gli oltre 200 miliardi di avanzi di gestione del Fondo pensioni, di cui si è

discusso nell'ultima riunione del Comitato esecutivo dell'INPS, non comportino l'immediato obbligo dell'applicazione del disposto dell'articolo 10 della legge n. 903;

2) di dare immediata attuazione agli aumenti delle pensioni ad evitare che, come per il passato, gli avanzi di gestione del Fondo adeguamento siano utilizzati per scopi che nulla hanno a vedere con le pensioni. (431)

MACAGGI, BERMANI, BATTINO VITTORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, con riferimento ai trascorsi e recenti fatti, divenuti di pubblico dominio, relativi ad irregolarità di funzionamento degli organi sanitari e amministrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, alcuni fra i quali già perseguiti penalmente, quale sia lo stato attuale delle inchieste promosse dal Ministero cui spetta la vigilanza sull'Istituto stesso, oltre le notizie già fornite in occasione del precedente svolgimento in Senato, il 23 giugno 1965, di interpellanze ed interrogazioni sull'argomento;

per chiedere inoltre, onde permettere al Senato una più esatta e circostanziata conoscenza degli atti delle inchieste ministeriali già svolte, la pubblicazione degli atti stessi, quanto meno per quanto concerne le loro parti non vincolate da eventuale segreto istruttorio giudiziale;

per chiedere ancora al Ministro una relazione sulla situazione amministrativa e funzionale dell'INPS a distanza di congruo termine dall'inizio della nuova presidenza dell'Istituto;

per conoscere, infine, quali siano le intenzioni del Ministro in ordine agli indispensabili provvedimenti per il ripristino, in tutte le funzioni svolte dall'Istituto direttamente o indirettamente, al centro o alla periferia, del dovuto rispetto di una scrupolosa correttezza amministrativa, anche con riferimento all'attuale posizione nell'Istituto del personale ispettivo del quale è risultato, nell'inchiesta giudiziaria già svolta, un comportamento colpevolmente acquiescente e determinante nelle gravi irregolarità già denunciate e penalmente perseguite. (432)

SALARI, PEZZINI, COPPO, DE LUCA Angelo, TORELLI, ZANE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — A seguito delle notizie date dal Governo in precedenti dibattiti parlamentari si interpella il Ministro del lavoro:

a) sui provvedimenti adottati per far luce sui gravi fatti riguardanti l'INPS, reprimere gli abusi verificatisi e infliggere le idonee sanzioni ai responsabili;

b) sui provvedimenti che il Governo ha adottato o intende adottare in sede amministrativa e promuovere in sede legislativa per garantire una moderna funzionalità degli organi di amministrazione e di direzione degli enti previdenziali e l'esigenza di realizzare un efficiente sistema di controlli amministrativi e finanziari;

c) per conoscere il pensiero del Governo sul problema dell'assestamento organico del settore dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Gli interpellanti chiedono ancora:

a) che siano depositati al Senato gli atti relativi all'inchiesta amministrativa sul caso Aliotta, per cui non esiste più segreto istruttorio e, via via che cessi il detto segreto, gli atti relativi alle altre inchieste;

b) che entro un congruo termine il Ministro presenti al Senato una relazione sulla situazione generale dell'INPS e sul funzionamento e sulla regolarità dei suoi servizi. (433)

MONGELLI, MORINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, nel dovuto rispetto del segreto giudiziario, le risultanze degli accertamenti promossi dal Ministero in merito alle irregolarità amministrative riguardanti i servizi sanatoriali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

quali provvedimenti intenda adottare per migliorare la struttura amministrativa dell'Istituto, ed in particolare per adeguare alle moderne esigenze il servizio sanitoriale e di prevenzione antitubercolare, nell'interesse degli assicurati;

per domandare il deposito, presso il Senato, degli atti relativi alle inchieste in corso liberi da segreto istruttorio. (434)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SIMONUCCI, Segretario:

TERRACINI, TOMASSINI, SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOTTI, MARIS, GRAMEGNA, CARUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se non sia a sua conoscenza che l'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma ha deciso di commemorare solennemente, nel Palazzo di Giustizia della Capitale, Alfredo Rocco, glorificato da Mussolini con l'appellativo di « legislatore della rivoluzione », affidandone l'incarico al professor Asquini, già membro di un governo fascista;

2) se non pensi che tale iniziativa suoni insulto alla coscienza democratica, specie perchè indetta nel ventesimo anniversario della Repubblica che segnò la vittoria della Resistenza sulla dittatura fascista, e proprio nei locali del Palazzo di Giustizia di Roma dove ebbe sede e infierì il Tribunale speciale, ma che tale sarebbe anche se destinata a svolgersi in ogni altra sede giudiziaria, dove aleggia uno spirito che repelle, offeso dalla figura e dall'opera dell'artefice delle leggi persecutorie che mirarono a dare copertura legale alle violenze e alle sopraffazioni con le quali il regime soffocò per 20 anni ogni libertà del nostro popolo;

3) se, pertanto, non ritenga di disporre che i locali di giustizia non ospitino, nè in Roma nè altrove, detta manifestazione. (1153)

PIRASTU, POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che un aereo della linea Roma-Cagliari è dovuto rientrare, nella notte dell'8 marzo 1966, all'aeroporto di Fiumicino per evitare una possibile collisione con aviogetti americani impegnati in una esercitazione militare.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che si continui ad utilizzare la Sardegna come base per le esercitazioni

militari delle forze aeree, terrestri e navali della NATO — quasi fosse una isoletta deserta del Pacifico — e per evitare che si verificchino gravi rischi e pericoli per la stessa incolumità della popolazione e gravi danni agli abitati ed ai beni dei cittadini. (1154)

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nell'esercizio del potere riconosciutogli dall'articolo 207 del Codice penale, e allo scopo di agevolare al massimo, secondo implicito e nelle misure di sicurezza non detentive e più ancora nella loro revoca, il reinserimento sociale di chi ne è stato il destinatario, non ritenga di dovere in linea di principio accogliere la domanda di revoca ogni qual volta documentatamente o per accertamento risulti che ciò costituisce la condizione per l'assunzione al lavoro o per una regolare ed onesta occupazione del richiedente. (1155)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere i motivi per i quali i laghetti collinari costruiti da anni dall'Opera Sila in contrada « Cavaliere », nel comune di Cutro, non vengono utilizzati con gravissimo danno per gli assegnatari i quali, proprio per deficienza di acqua, non possono adibire i terreni ad alcune colture redditizie, come quella della bietola;

chiede di sapere se intenda intervenire perchè al più presto finisca questo increscioso stato di cose. (1156)

DERIU. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare allo scopo di realizzare la carioprofilassi nell'ambito della scuola.

L'alto indice di incidenza delle malattie dentarie e della carie in particolare ha indotto ripetutamente l'AMDI a reclamare pronti e adeguati interventi soprattutto a favore della popolazione scolastica.

In proposito l'interrogante ritiene doveroso segnalare le ricerche scientifiche avviate in Sardegna da diversi anni e le serie conclusioni cui si è pervenuti nella reale

possibilità di prevenire e di curare la carie in modo naturale, su vasta scala, e secondo le acquisite basi etiopatogenetiche. Tali risultati sono stati possibili mediante la sperimentazione di un complesso carioprotettivo isolato dalla glumella dell'avena, da molti anni indagata anche negli Stati Uniti e nella Germania Federale. Solo la ristrettezza dei mezzi non ha consentito agli studiosi isolani di produrre su vasta scala il medicamento carioprotettivo; ma la sua efficacia terapeutica è documentata da parecchie pubblicazioni e da numerosi ed ampi riconoscimenti pervenuti da autorevoli uomini di scienza, italiani e stranieri.

L'interrogante chiede che i Ministri vogliano porre allo studio, unitamente al problema della profilassi delle affezioni dentarie, il ritrovato degli studiosi sardi e, acquisito ogni elemento di giudizio e di valutazione, provvedere a disporre una campagna carioprofilattica su scala nazionale. (1157)

ZANNINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritengano di dare le necessarie urgenti disposizioni affinché il ponte pericolante situato sul deviatore del Marecchia, a Rimini, sia riparato immediatamente, comunque prima dell'inizio della stagione turistico-balneare. Nel contempo per sapere se non ritengano urgente e necessario fare in modo che i lavori della costruzione della variante alla statale n. 16 nei pressi dell'abitato di Rimini, già da parecchi anni iniziati, siano ultimati prima della stagione turistico-balneare. (1158)

BRAMBILLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad autorizzare l'INPS ad emanare una circolare alle aziende industriali così titolata: « Sistema semplificato di versamento dei contributi base ».

In base a tale disposizione si introduce un nuovo sistema di versamenti dei contributi previdenziali, con l'abolizione delle marche assicurative e col ricorso all'impiego di speciali tessere, sulle quali vengono effet-

tuate le trascrizioni dei contributi cui il lavoratore ha diritto in base alla retribuzione percepita.

Ora si chiede: come potranno, con tale sistema di trascrizione, l'Ispettorato del lavoro, l'INPS e gli stessi lavoratori, esercitare un efficace controllo, dovendosi accontentare della validità della trascrizione padronale? Come si ritiene di potere, col ricorso a tali metodi, effettuati al solo scopo di favorire l'introduzione di mezzi elettrocontabili, e quindi la riduzione dei costi di amministrazione aziendale, fare fronte al grave fenomeno della evasione dagli obblighi contributivi da parte di imprenditori senza scrupoli, sempre solleciti ad approfittare del denaro dei lavoratori, destinato alla previdenza sociale, favoriti in ciò dalle serie lacune che lo stesso sistema già in atto determina? (1159)

BOSSO, CHIARIELLO, MASSOBRIO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali ragioni e motivi lo abbiano indotto a costantemente rifiutare di accogliere le richieste di un colloquio avanzate dalle presidenze delle due massime ed effettive associazioni sindacali degli imprenditori dei trasporti su strada, cioè della Associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici (ANITA) e della Federazione autotrasportatori italiani (FAI).

In particolare per conoscere i motivi per i quali è stato ritenuto:

1) di rifiutare la inclusione di una rappresentanza degli autotrasportatori nel comitato Nenni per la riforma delle Ferrovie dello Stato, nel quale, lungi dal limitare lo studio all'Azienda ferroviaria, si avrebbe in animo di incidere profondamente, con proposte di restrizioni e gravami, sulle prospettive del trasporto su strada;

2) di rifiutare ogni successiva possibilità di sentire il parere e i non inutili suggerimenti della categoria, sui provvedimenti incidenti a carico della medesima. (1160)

PIASENTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni

per cui il Governo non ha ancora presentato al Parlamento l'iniziativa di legge — già da lunghi anni promessa al Parlamento stesso nonchè ai Sodalizi combattentistici e della Resistenza — sul riordinamento democratico dell'« Opera nazionale combattenti »;

per conoscere se risulti al Ministro quale sia stata — e quale sia — l'incidenza della volontà, delle critiche e delle aspirazioni delle categorie combattentistiche nella direzione, nell'organizzazione, nelle trasformazioni e nelle prospettive dell'Opera medesima dal 1945 — anno della recuperata democrazia — ad oggi. (1161)

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nel pieno rispetto della indipendenza della Magistratura, non ritenga di potere esprimere un parere sui modi coi quali a Milano, tra Questura e Procura della Repubblica, si è imbastito con ricchezza di colpi a sorpresa un procedimento a carico di alcuni cittadini incensurati, denunciati e rinviati a giudizio per avere diffuso un manifestino tempestivamente rimesso agli Uffici di Polizia secondo prescritto dal testo unico in vigore, e tratti in arresto con grottesco sfoggio di forza armata. (1162)

BONACINA, BANFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Allo scopo di conoscere, a seguito dei risultati del controllo della Corte dei conti sui bilanci degli esercizi 1961 e 1962 dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, e sulla base del conto consuntivo 1964 allegato al bilancio di previsione dello Stato per il 1966:

a) come possa ammettersi che la « struttura monocratica dell'Ente », quale la definisce la Corte dei conti, resti inalterata o non si adottino le necessarie riforme, anche in relazione ai nuovi compiti di « ente di sviluppo » assegnati all'Ente Tre Venezie. Come è noto, quest'ultimo è « governato » da un Commissario del Governo, a sua volta assistito da un semplice comitato consultivo formato di funzionari statali e soggetto al riscontro di un collegio dei revisori, che tuttavia non assiste ai lavori del comitato consultivo. Il Commissario di Governo ha

tutti i poteri della gestione ordinaria e straordinaria;

b) quali controlli siano stati effettuati a tutela del pubblico interesse, in ordine alle alienazioni di beni immobili eseguite a trattativa privata e come tali assoggettate a rilievo della Corte, quali: 1) metri quadrati 50.000 di terreno edificatorio per un ricavo di lire 150 milioni alla società Ortisei di Milano, dopo che l'intero compendio era stato dall'Ente lottizzato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria; 2) compendio di 350 ettari alla società per azioni Lido di Classe di Ravenna, per un ricavo di milioni 3.297,8. In proposito, si chiede di conoscere per quali motivi non siano state adottate forme più cautelative di alienazione (gara per asta pubblica o per licitazione privata);

c) se non sia cagione di preoccupazione che, mentre da una parte si effettuano nelle anzidette forme incontrollate, alienazioni patrimoniali per ingenti valori, dall'altra la Corte giudica « non fortunate » altre operazioni patrimoniali attive quali l'acquisto di partecipazioni azionarie e di tenute agricole, le cui perdite hanno difatti determinato, in pochi anni, un'esposizione bancaria dell'Ente per oltre un miliardo di lire, poi coperta attingendo al patrimonio;

d) se siano stati eseguiti accertamenti sull'acquisto, in provincia di Rovigo, della tenuta agricola « Aurora » pagata 250 milioni di lire, poi interamente sommersa dal mare e rivenduta successivamente come valle da pesca con un onere posto a carico dello Stato, a titolo di indennizzo, di 207 milioni. A proposito di tale acquisto, la Corte ha espresso il preoccupante rilievo che, per la zona in cui la tenuta si trovava, « non era del tutto imprevedibile la possibilità di un allagamento »;

e) come mai l'Ente, nonostante la sua situazione tutt'altro che florida, si sia assunto nel 1961 oneri per oltre 65 milioni di lire a titolo di remissione di debiti, donazioni, alienazioni gratuite e abbuoni, giudicati come iniziative assistenziali-educative-culturali e però finanziati con proventi di alienazioni immobiliari che andavano reinvestiti;

f) se, essendo state giudicate illegittime dalla Corte, non debbano diventare oggetto di accertamento di responsabilità le cospicue elargizioni, così qualificate dalla Corte, per « gratifiche » concesse a funzionari dell'Ente cessati dal servizio per anzianità, i cui importi variano da 5 milioni a qualche centinaio di migliaia di lire, mentre poi agli stessi funzionari più elevati di grado venivano attribuiti compiti di consulenza, al di fuori di ogni potestà, con assegni fissi mensili variabili tra le 200.000 e le 300.000 lire;

g) quale seguito l'organo vigilante intenda dare alla palese trasgressione dell'invito formulato all'Ente affinché assegnasse « maggior rigore valutativo ai programmi di gestione, pervenendo a una più realistica impostazione dei bilanci di previsione ». Tale invito venne formulato in sede di approvazione del consuntivo 1962. Sta di fatto che il consuntivo 1964 si è chiuso con minori entrate per alienazioni di immobili di milioni 1.321 su una previsione di milioni 1.727, e con minori uscite per investimenti e migliorie patrimoniali di milioni 1.557 su una previsione di milioni 1.975: dal che, tra l'altro, emerge l'ulteriore deterioramento della situazione patrimoniale dell'Ente, già ripetutamente rilevato dalla Corte dei conti ed anche dagli organi di vigilanza;

h) se l'organo di vigilanza abbia approvato tutto ciò che concerne l'acquisizione di partecipazione azionaria da parte dell'Ente nella società Lasamarmi, e la successiva cessione di essa: operazione che ha comportato per l'Ente una perdita di 280 milioni;

i) se l'organo di vigilanza abbia approvato in via preventiva e consuntiva la complessa operazione che ha fatto capo all'acquisto della tenuta Bassona, al progetto di permuta immobiliari con l'Azienda forestale dello Stato e alla alienazione dei 350 ettari alla società Lido di Classe, operazione che ha dato luogo a rilievi della Corte di varia natura;

l) se e quando l'organo di vigilanza abbia in animo di definire la situazione giuridico-legislativa, economico-finanziaria ed organizzativa dell'Ente, sul conto della quale

la Corte va ripetendo rilievi, richiami ed inviti, fino ad oggi rimasti inevasi. (1163)

BANFI, BONACINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere, sulla base dei risultati del controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 1963-64 dell'Opera nazionale combattenti, e facendo seguito ad altra interrogazione concernente lo stesso Ente, presentata il 5 marzo 1966:

a) se il Ministero vigilante abbia effettuato i necessari interventi a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti sulla regolarità delle gestioni dell'Opera anteriori all'esercizio 1963-64 e, nell'affermativa, come sia potuto accadere che, in quest'ultimo esercizio, l'Ente sia incorso nelle medesime irregolarità precedentemente eccepitate;

b) se il Ministero vigilante ritenga coerente con la pesante situazione economica dell'Ente, il trattamento usato al nuovo direttore generale dell'Opera, nominato con decreto 1° aprile 1965. Tale funzionario, infatti, assolveva anteriormente le funzioni di direttore generale della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera nazionale combattenti, a far data dal 1953. Nominato al nuovo incarico, ottenne una liquidazione per i 12 anni di anzianità maturata nel precedente incarico, di oltre 21 milioni di lire. Dopo di che, il trattamento economico assegnatogli quale direttore generale dell'Opera fu così determinato: 1) stipendio pari a quello dei direttori generali dell'Amministrazione statale (coefficiente 900) aumentato del 20 per cento; 2) attribuzione di una anzianità « convenzionale » di 12 anni, pari cioè al periodo trascorso nell'incarico di direttore generale della Sezione speciale per la riforma fondiaria, per il quale tuttavia aveva conseguito l'anzidetta liquidazione di 21 milioni. Per effetto di tale anzianità « convenzionale », lo stipendio come sopra determinato è stato aumentato del 5 per cento per ogni biennio dell'anzidetta anzianità, e pertanto risulterebbe ulteriormente aumentato di una aliquota complessiva del 30 per cento; 3) attribuzione di una 14ª mensilità di stipendio, oltre la 13ª normalmente corrisposta; 4) partecipazione ai premi di

rendimento e alle gratifiche deliberate a favore del personale; 5) trattamenti particolari di indennità di licenziamento e di quiescenza, nonché una particolare forma di assicurazione per infortuni professionali ed extraprofessionali, con premio posto a carico del bilancio dell'Opera. Tutto ciò risulta dalla citata relazione della Corte dei conti, che ne ha fatto oggetto di specifici rilievi;

c) quali provvedimenti il Ministero vigilante intenda adottare dopo che la Corte dei conti ha giudicato illegittimo l'aumento del trattamento economico assegnato al capo della segreteria del predetto direttore generale, anche lui trasferito dalla Sezione speciale all'Opera nazionale, ma in posizione di « comando », la quale non consente ritocchi del trattamento economico goduto nella posizione di provenienza. (1164)

TOMASSINI, MILILLO, SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, LUSSU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) quali iniziative intenda prendere in relazione all'episodio verificatosi nella Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, episodio che ha profondamente scosso e turbato la pubblica opinione;

b) se non ritenga che l'ispezione corporale, disposta nei confronti dei tre studenti del Liceo Parini, dal sostituto Procuratore della Repubblica, in ossequio — come si assume — alla circolare n. 2326 del 21 settembre 1933, emanata dall'allora Guardasigilli ed ispirata ai principi del regime fascista, non sia in aperta e stridente violazione dell'articolo 13 della Costituzione repubblicana che sancisce il principio della inviolabilità della libertà personale e che vieta ogni forma di ispezione o perquisizione sulla persona se non disposta con atto motivato dall'Autorità giudiziaria; e dell'articolo 11 della Costituzione che prescrive la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali;

c) se, ad evitare il ripetersi di tali sconcertanti episodi, non ritenga necessario abrogare formalmente la predetta circolare, sia perchè in contrasto aperto con il dettato costituzionale, sia perchè superflua dal momento che, ai fini dell'indagine sulla

personalità bio-psichica del minore, valgono le norme generali previste dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, peraltro violate nel caso in questione. (1165)

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — In relazione a quanto pubblicato il 9 marzo 1966 dal giornale « Il Resto del Carlino » a proposito della missione medica italiana a Saigon e degli intervenuti accordi fra il Governo della Repubblica e quello sudvietnamita sulle condizioni e i limiti dell'attività che essa deve svolgere,

tutto ciò in stridente contrasto con le ripetute dichiarazioni del Presidente del Consiglio al Parlamento,

e nell'assenza di qualsiasi smentita da fonte ufficiale o di qualsiasi altra origine,

per conoscere i termini precisi degli intervenuti accordi e per sapere su quale stato di previsione e in quale capitolo dello stesso sono stati iscritti i 125 milioni di lire stanziati per la missione in causa. (1166)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAFINI, BANFI, ARNAUDI, BATTINO VITTORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) quale giudizio essi diano e quali provvedimenti intendano prendere in merito al recente episodio milanese del giornale studentesco la « Zanzara » che nei suoi sviluppi ha visto riesumare da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano una norma ispirata dal regime fascista, in netto contrasto con il dettato costituzionale e di evidente violazione dei diritti fondamentali della dignità del cittadino;

2) quali garanzie essi vogliano dare a tranquillità di quanti, fiduciosi dell'efficacia del libero dibattito democratico, auspicano che a tale dibattito siano educati nelle scuole i giovani cittadini anche attraverso la piena libertà di espressione dei giornali di istituto, strumenti dialettici indispensabili di formazione della coscienza morale e civile dei giovani. (1167)

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nella prossima tornata elettorale del giugno 1966 avranno luogo le elezioni nei comuni di Lavello, Rionero in Vulture, Ripacandida e Ginestra in provincia di Potenza. In particolare se è a conoscenza che un eventuale rinvio susciterebbe grave malcontento tra le popolazioni interessate, che sono già profondamente indignate per le tracotanti e spavalde dichiarazioni fatte da dirigenti locali e provinciali di partiti governativi, che hanno asserito che le elezioni dovranno aver luogo solo quando i loro partiti saranno pronti, dando per scontato che specie per Lavello vi sarebbe certamente un rinvio. Il fatto, se vero, sarebbe di eccezionale gravità, non potendosi assolutamente neppure concepire che interessi pubblici e generali possano essere subordinati a quelli di parte o di partiti e senza dire che ci si verrebbe a trovare di fronte ad una evidente violazione dei termini di legge. (1168)

PETRONE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se è noto che le popolazioni di vari comuni della valle dell'Agri in provincia di Potenza ed in particolare quella dell'importante cittadina di Marsico Nuovo hanno effettuato manifestazioni di protesta per il grave ed irreparabile disagio, cui andrebbero incontro con la eliminazione della linea ferroviaria Atena-Marsico Nuovo, considerato ramo secco da sopprimere. In particolare per quali motivi si intende adottare un così grave provvedimento, senza che si sia prima provveduto ad una nuova e più adeguata strutturazione stradale e perchè si è ritenuto di dare inizio alla politica di eliminazione dei rami secchi ferroviari « cominciando proprio dalla Basilicata », che è la regione più depressa d'Italia e che, oltre ad essere stata tagliata fuori da ogni tracciato autostradale, non è riuscita finora a rompere il proprio isolamento neppure attraverso la realizzazione della superstrada « Basentana », di cui allo stato non esiste nemmeno il progetto esecutivo per il tratto Potenza-Eboli, nonostante le sbandierate promesse che vengono fatte da ormai 15 anni dal Governo o dai suoi rappresen-

tanti. Su tale importante problema per di più il Ministro dei lavori pubblici non ha ancora risposto ad una interrogazione del giugno 1965, il che costringe l'interrogante ad elevare una vibrata protesta e ad esprimere la speranza e l'augurio che per l'avvenire si voglia avere maggior riguardo per il Parlamento e per i suoi rappresentanti.

In particolare per sapere dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per quali motivi sarebbe stato approntato un progetto di massima col quale per il completamento della strada dell'Agri verrebbe ad essere imposto un tracciato con sbocco a Montesano anzichè a Polla, che attraverserebbe una zona prevalentemente pietrosa e come tale non suscettibile di sviluppo economico, mentre verrebbe tagliata fuori gran parte della valle dell'Agri ed anche della valle del Melandro, col conseguente completo isolamento di importanti e popolosi centri, specie come Brienza e Marsico Nuovo. Se la impostazione di nuove strade deve, come apparirebbe logico, obbedire al criterio della maggiore utilità in relazione al più conveniente sviluppo economico, ne deriva che è da respingere il criterio del risparmio di qualche miliardo, per cui è dato supporre che la scelta di un tracciato che attraversi una petraia non può essere stata suggerita da criteri di puro e semplice risparmio di spesa, cosa che per di più si contesta, ma da evidenti fini particolaristici che possono anche rispondere a non confessate esigenze di fare escludere gran parte della valle d'Agri da una determinata linea di sviluppo economico e concentrare, invece, gli interventi in altre zone per il solo fatto che ricadono sotto la diretta influenza di determinati personaggi e notabili del posto.

Per sapere infine quali immediati ed urgenti provvedimenti si intendano adottare sul ripristino della linea ferroviaria Atena-Marsico Nuovo, di cui si è decisa la eliminazione, facendo fare alle popolazioni della zona passi indietro rispetto a quelle stesse condizioni che suggerirono all'inizio del secolo la creazione della ferrovia e da allora, purtroppo, rimaste immutate. (1169)

GIRAUDO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e*

degli affari esteri. — Per conoscere i provvedimenti che intendono prendere onde assicurare, in collaborazione con le autorità francesi, la transitabilità durante l'inverno del Colle della Maddalena, in provincia di Cuneo.

Accade infatti che mentre i francesi tengono normalmente sgombra dalla neve la strada sul loro versante, altrettanto non avviene sul versante italiano. Quando poi sopraggiunge la primavera le autorità francesi impongono, sul loro versante, la cosiddetta *barrière de dégel*, cioè il divieto per quaranta giorni del transito a salvaguardia del fondo stradale.

La incomprensibile mancanza di collegamento fra gli organi tecnici dei due Paesi, provoca quindi per motivi diversi e in tempi successivi, da novembre a maggio, un'interruzione del transito con evidente grave danno reciproco e incidendo non poco sull'economia della Valle Stura e della provincia.

L'interrogante chiede pertanto che si prendano le opportune iniziative per ottenere che:

1) gli uffici dell'ANAS e dei « *Ponts et Chaussées* » si tengano in contatto permanente o periodico per accordarsi circa lo sgombero della neve;

2) le autorità francesi rinuncino all'ormai sorpassata esigenza della *barrière de dégel*. (1170)

TREBBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione in atto alla « Corni & C. » Società in accomandita di Modena, dove sono violati il libero esercizio del diritto di sciopero, i diritti sindacali ed è offesa la personalità dei lavoratori dipendenti.

Se è informato che:

alla vigilia degli scioperi di categoria per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, i dipendenti vengono intimiditi, sul posto di lavoro e presso le loro abitazioni, da rappresentanti della direzione aziendale;

lavoratori specializzati, per avere partecipato agli scioperi, sono stati trasferiti in attività attinenti a categorie inferiori ed a lavori pesanti;

risultano adibiti alla produzione, per sostituire i dipendenti che scioperano, lavoratori che sono in organico ad una cooperativa edile;

è diffuso il ricorso alle assunzioni con contratti a termine, forma di contratto che, per il tipo di produzione dell'azienda, non ha giustificazione alcuna e che serve, invece, a mantenere un permanente ricatto nei confronti dei lavoratori che si trovano, in tal modo, in condizioni di palese inferiorità nell'esercizio dei loro diritti;

vengono fatte effettuare parecchie ore straordinarie festive, pagate fuori busta, particolarmente nei reparti: fonderia, finitura e modelliera;

il lavoratore Gabriele Reggiani, assunto con contratto a termine, dopo la sua partecipazione ad uno sciopero della categoria, è stato licenziato.

Per sapere, infine, se il Ministro non intende disporre le necessarie misure tese a tutelare, assieme al diritto di sciopero, la dignità dei lavoratori di detta fabbrica e se non ritiene di doversi adoperare affinché sia sollecitamente presentato al Parlamento il disegno di legge relativo allo « Statuto dei diritti dei lavoratori ». (1171)

TREBBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato della situazione esistente presso la ditta « Smalteria Ghirlandina » di Modena. In tale azienda:

1) i dipendenti per soddisfare i propri bisogni fisiologici devono munirsi di una speciale medaglia, conservata dai capi squadra e capi reparto e, in tal modo, sottoporsi a severo controllo anche in detto periodo di tempo;

2) diversi apprendisti sono adibiti alle linee di montaggio e comandati ad effettuare ore straordinarie;

3) il premio di produzione, pari a lire 35 orarie, non viene iscritto a libro paga;

4) mancano i più normali servizi come: spogliatoi con relativi armadietti, docce, eccetera;

5) lo stabile di Via Emilia E. è privo di acqua potabile sia nelle adiacenze dei posti di lavoro che dei gabinetti.

Per sapere quali misure il Ministro ritiene sollecitamente adottare affinché, nella indicata fabbrica, siano salvaguardati l'igiene, i diritti e la dignità dei lavoratori e se non considera necessario operare affinché il Governo presenti al più presto al Parlamento il disegno di legge relativo allo « Statuto dei diritti dei lavoratori ». (1172)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

MAMMUCARI, PALERMO, VALENZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono gli impegni che « obbligano » il Ministro della difesa a disporre l'invio di mille alpini del raggruppamento tattico Susa in Norvegia al fine di partecipare alle manovre NATO, da svolgersi ai confini con l'URSS, dal 27 febbraio al 27 marzo 1966; e se tale invio non contraddice alla politica di buon vicinato e di amicizia, che il Governo dichiara di voler proseguire con l'URSS. (4413)

BELLISARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi di ordine giuridico e pratico in base ai quali l'ANAS ha ritenuto opportuno non intervenire per vietare la messa in opera, abusiva ed illegale, anche perchè priva delle prescritte autorizzazioni, di cartelli pubblicitari lungo l'Autostrada del Sole, e ciò pur disponendo degli ampi poteri (ivi compresa la rimozione d'autorità) appositamente conferiti al Ministero dei lavori pubblici dai decreti del Presidente della Repubblica numero 313 del 15 giugno 1959 e n. 420 del 30 giugno 1959 e dalla legge 24 luglio 1961, n. 729.

Da qualche tempo, infatti, lungo l'Autostrada del Sole sono stati collocati centinaia di cartelli, chiaramente rivolti a chi per-

corre in un senso o nell'altro le due corsie. Per tali cartelli è forse stata ottenuta l'autorizzazione di qualche Ente locale, sfruttando le strade minori parallele all'autostrada o facendo rapidamente costruire un abbozzo di strada privata, ma non è mai stata concessa — e non poteva essere concessa — alcuna autorizzazione dall'Ente concessionario.

Tale pubblicità ha soltanto l'apparenza della legalità, mentre nella realtà è sicuramente illegale perchè viola tutta la legislazione in vigore ed è inoltre priva delle prescritte autorizzazioni. (4414)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come si intende intervenire per indurre la direzione dell'azienda Tipografica Cronograph, sita sulla via Tiburtina a Roma, a rispettare le leggi e i contratti, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Gli interroganti fanno presente che la direzione della Cronograph non solo ha proceduto al licenziamento di un terzo del personale nel corso del 1965, ma intende ora procedere al licenziamento dei restanti 150 dipendenti.

La Cronograph dal 17 novembre 1960 al 12 novembre 1963 deve pagare gli oneri sociali su un monte retribuzioni straordinarie di lire 181.871.972, e dal 13 novembre 1963 al 30 marzo 1965 su un monte retribuzioni straordinarie di lire 56.340.000.

I lavoratori licenziati non possono, per tale ragione, godere del sussidio di disoccupazione, come non godono della possibilità di usufruire della Cassa integrazione guadagni, ed hanno sinora perduto non meno di due anni di contribuzioni per la pensione.

La Cronograph è debitrice dell'INPS dal 27 gennaio 1963 al 31 agosto 1965 di ben 105.782.680 lire di contributi ordinari; è debitrice dell'INAM per un ammontare di lire 45.925.888; è debitrice della GESCAL per la somma di lire 4.025.639; non paga contributi alla Cassa integrazione guadagni. (4415)

MAMMUCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sono stati presi o si intendano prendere provvedimenti di con-

certo con il Ministro dei lavori pubblici per sanare la grave situazione determinatasi a Villalba di Guidonia-Montecelio (Roma) a seguito della erosione della crosta rocciosa dovuta alle acque di scolo di cave, cementificio, aeroporto, case site a Guidonia.

L'interrogante fa presente che cantine e pianterreni delle case, dei negozi e delle scuole sono invasi dalle acque luride e che, a causa della mancanza di un sistema locale di fognature, vi è il pericolo di rottura dei pozzi neri e quello dello sviluppo di una epidemia. (4416)

MAMMUCARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, prima che accada una tragica sciagura, per sanare la situazione, che si è venuta a creare a Villalba di Guidonia-Montecelio (Roma) a seguito della erosione della crosta rocciosa dovuta alle acque di scolo di fognatura, cave, cementificio, aeroporto, convogliate nel sottosuolo di detta località.

L'interrogante fa presente che su tale crosta rocciosa dello spessore, in alcuni punti, di 20 centimetri sono costruite case, scuole, edifici diversi e che le cantine e i pianterreni di tali costruzioni sono invasi da acque luride.

L'interrogante, infine, fa notare che detta località è priva di fognature nonostante raccolga ben 12.000 abitanti. (4417)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non giudichi opportuno intervenire affinché l'Enel, in previsione del passaggio all'ENI delle attività chimiche della ex-Larderello, si impegni a garantire il posto di lavoro, negli impianti del bacino di Larderello, a tutte le maestranze che, fino ad ora adibite al settore chimico in via di trasferimento, optino per rimanere alle dipendenze dell'Ente elettrico anzichè per il trasferimento al nuovo ente chimico. (4418)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza dell'azione promossa dall'Enel contro l'Amministrazione comunale di Po-

marance (Pisa) per ottenere il pagamento dell'energia elettrica consumata nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1965 per un ammontare di lire 17 milioni e se giudica ammissibile che il Comune, creditore alla stessa data di oltre 75 milioni, di cui la maggior parte per il mancato pagamento dell'imposta unica sull'elettricità dovuta dall'Enel, debba essere trascinato davanti al Tribunale proprio dall'Ente inadempiente;

per sapere se non giudica piuttosto opportuno intervenire presso il Ministro del tesoro per ottenere il pagamento a favore del Comune di Pomarance delle somme dovute dallo Stato. (4419)

MACCARRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene giusto intervenire presso la Direzione generale del demanio per far sospendere l'azione esecutiva nei confronti della Federazione provinciale combattenti e delle cooperative concessionarie delle terre dell'ex-Lago di Bientina in considerazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla cessazione dell'attività agricola nella zona, nonchè dall'opportunità di riesaminare tutto il complesso problema del comprensorio di Bientina e delle terre dell'ex-Lago anche alla luce degli obblighi assunti dallo Stato, con legge, per il completamento della bonifica e la cessione in proprietà della terra alle popolazioni interessate. (4420)

MACCARRONE. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali impegni sono stati assunti dall'ENI per lo sviluppo delle attività chimiche della ex-Larderello, che lo Enel si appresta ora a cedere a società dell'ENI, con una decisione che contrasta con lo spirito e la lettera della legge istitutiva dell'ente elettrico nazionale;

per sapere quali impegni reciproci sono stati assunti dall'ENI e dall'Enel per l'ulteriore sviluppo delle ricerche geotermiche nel bacino di Larderello, in considerazione della interdipendenza esistente tra disponibilità di vapore e sviluppo dei settori elettrico e chimico, interdipendenza che a suo tempo aveva consigliato il trasferimento dell'intero

complesso all'Enel per garantirne la massima efficienza e l'integrale sfruttamento delle risorse. (4421)

PERRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Rilevata l'impressionante e crescente serie di mortali incidenti automobilistici che si verificano sul tratto pianeggiante della strada statale n. 16 tra Brindisi e S. Vito dei Normanni, e particolarmente sul tratto terminale di circa 8 chilometri verso S. Vito, serie di incidenti che ha meritato al tronco indicato l'appellativo di « trampolino della morte » presso la pubblica opinione;

rilevato che cause determinanti dei continui incidenti sono la evidente malformazione del fondo stradale e soprattutto l'eccessiva usura del fondo stesso, che anche la semplice umidità atmosferica trasforma in una viscida trappola mortale su cui i pneumatici degli automezzi e dei motomezzi non possono avere alcuna presa;

rilevato che ai numerosi appelli degli Enti pubblici l'ANAS non ha corrisposto, per cui una ulteriore trascuratezza può certamente configurarsi in una diretta responsabilità,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno e urgente intervenire presso la Direzione generale dell'ANAS perchè prenda immediati provvedimenti atti ad eliminare, sia pure in via provvisoria, in attesa di una risistemazione generale della strada, le cause di tanti mortali incidenti. (4422)

FABRETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali ragioni nessun mezzo della marina militare è stato, fino ad oggi, inviato nella zona del naufragio del peschereccio « Pinguino » del compartimento di Ancona avvenuto il 20 febbraio 1966 in località Capo Bianco, sulla costa atlantica della Mauritania, ove hanno trovato tragica morte 13 marinai, di cui non sono ancora state recuperate 11 salme, prigioniere dello scafo metallico.

Se non ritiene opportuno ed urgente utilizzare i mezzi nautici della marina militare, così largamente usati in crociere di vario genere, per l'opera di ricupero delle salme

e dello scafo, da cui possono emergere elementi atti a spiegare le cause e le eventuali responsabilità della tragedia, dimostrando doverosa sensibilità verso una eroica categoria, sempre mobilitata in uomini e mezzi della marina militare per compiere azioni che richiedono gravi sacrifici e rischi. (4423)

CROLLALANZA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere se, in considerazione delle disagiatissime condizioni nelle quali si dibattono i marittimi pensionati, i quali dal 1958 in poi non hanno goduto di alcun miglioramento nel loro trattamento di quiescenza, e ciò in pieno contrasto con quanto è avvenuto per tutte le altre categorie di pensionati, non ritengano — considerate anche le varie proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate a tale riguardo — di adottare adeguate urgenti iniziative atte a soddisfare le legittime esigenze di una quanto mai bisognosa e meritevole categoria di pensionati. (4431)

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda provvedere alla concessione del contributo statale chiesto, sin dal 10 febbraio 1964, dal comune di Sardara per la costruzione della fognatura.

Si fa rilevare che la costruzione della detta opera appare urgente e indispensabile per le necessità della vita civile della popolazione di Sardara. (4432)

PERRINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, a decorrere dal 1° marzo 1966, ai dipendenti statali, a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni, l'ENPAS corrisponderà, all'atto del collocamento a riposo, il « premio di servizio » (buonuscita) nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo in godimento per ogni anno di servizio prestato;

premesso che attualmente l'INADEL corrisponde ai dipendenti degli Enti locali il predetto premio appena nella misura di un trentesimo dell'80 per cento, pur essendo

uguale la misura dei contributi previdenziali corrisposti all'INADEL;

considerato che tale differenza di trattamento a parità di contribuzioni costituisce una evidente sperequazione in stridente contrasto con i criteri democratici di giustizia sociale che informano l'opera del Governo nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritengano opportuno e necessario un intervento, presso gli organi direttivi dell'INADEL, perchè l'Istituto adotti l'auspicato provvedimento perequativo che valga ad adeguare, con decorrenza dal 1° marzo 1966, la misura della indennità « premio di servizio » a favore dei dipendenti degli Enti locali a quella che l'ENPAS corrisponderà al personale statale. (4433)

MILILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ed entro quali termini di tempo si propone di realizzare finalmente gli impegni assunti dal Governo del tempo con l'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati della mozione in data 28 marzo 1957 a favore della città di Sulmona: impegni costituiti essenzialmente da:

a) speciale intervento della Cassa del Mezzogiorno;

b) inclusione della zona sulmontina nei programmi di investimenti delle aziende di Stato IRI ed ENI;

c) finanziamento ed esecuzione dei lavori progettati dal Consorzio di bonifica della Val Peligna. (4434)

MILILLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI, DI PRISCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

a) se risponde al vero la notizia di stampa secondo la quale la RAI-TV coi fondi della recente sottoscrizione avrebbe acquistato, per l'invio in India, il grano degli ammassi volontari a lire 7.400 al quintale e cioè a un prezzo superiore di lire 200 a quello medio di mercato;

b) a chi deve farsi risalire la responsabilità di un così scandaloso contratto, che

traduce lo slancio generoso del popolo italiano in un affare per la Federconsorzi;

c) quali provvedimenti intende adottare in proposito e in che modo il Ministero esercita in linea generale il suo doveroso controllo sull'impiego delle ingenti somme che simili ricorrenti iniziative pongono a disposizione della Organizzazione radiotelevisiva. (4435)

ARTOM. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno — in attesa della riforma del contenzioso tributario — di riesaminare la materia dei compensi stabiliti a favore dei componenti le Commissioni tributarie distrettuali e provinciali, la cui misura è diventata evidentemente irrisoria e non tiene conto del crescente onere di lavoro creato dall'aumentato numero dei ricorsi da esaminare; ed in modo particolare se non intenda di rivedere le recenti circolari con le quali è stato stabilito per il 1965 un compenso, per ricorso deciso, inferiore a quello stabilito per il 1964, con esclusione dai compensi delle dichiarazioni di non luogo a deliberare per intervenuto concordato anche se il ricorso era già stato fissato per la discussione e quindi oggetto di studio da parte del presidente e del relatore. (4436)

ARTOM. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia possibile ammettere i cancellieri giudiziari muniti di laurea in giurisprudenza ad accedere alla Magistratura attraverso un concorso interno, in analogia a quanto viene attuato nelle altre Amministrazioni, in considerazione sia della particolare preparazione che ai cancellieri deriva dalla loro attività e dalle loro funzioni giudiziarie, sia dell'urgenza di completare gli insufficienti organici della Magistratura, sia della difficoltà di reclutamento di nuovi magistrati. (4437)

MAMMUCARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali passi sono stati compiuti presso il Comando NATO per protestare contro l'invasione dei corridoi aerei, assegnati all'aviazione civile, che fanno capo agli aeroporti di Roma e della

Sardegna, effettuata da aerei militari nel corso di manovre NATO nel Tirreno, e quali misure sono state prese per assicurare l'incolumità dei viaggiatori posta in pericolo da voli militari nè concordati nè comunicati. (4438)

MAMMUCARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quale tracciato definitivo è stato deliberato per il tratto Guidonia-Tivoli e per il tratto Vicovaro-Arsoli della superstrada Roma-Avezzano-L'Aquila-Pescara;

2) quali sono le vie di uscita nel tratto Roma-Arsoli;

3) quando si prevede l'inizio dei lavori per il tratto Roma-Arsoli;

4) quali lavori di collegamento tra la superstrada e la Palombarese sono previsti;

5) quale tipo di raccordo si intende realizzare tra la superstrada e la Sublacense. (4439)

SPEZZANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza o se, comunque, intenda disporre gli opportuni accertamenti delle condizioni assolutamente antigiene e pericolosissime nelle quali trovansi i rioni S. Giuliano e S. Francesco del comune di Cutro per lo spurgo della fogna che è quasi all'interno dell'abitato;

se e quali provvedimenti intenda prendere per difendere la salute di centinaia di famiglie. (4440)

CROLLALANZA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se, in conformità di quanto disposto dall'ENPAS, che a decorrere dal 1° marzo 1966, a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni, corrisponderà agli impiegati statali, all'atto del loro collocamento a riposo, il premio di servizio (buonuscita) nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo in godimento per ogni anno di servizio prestato, non ritengano di assicurare, dalla stessa data, da parte dell'INADEL, lo stesso trattamento al personale degli Enti locali, che percepiscono, in-

vece, il suddetto premio nella misura di un trentesimo dell'80 per cento.

L'estensione del provvedimento corrisponderebbe ad un atto di giustizia, in considerazione anche del fatto che la misura dei contributi previdenziali corrisposti all'INADEL non è inferiore a quella versata all'ENPAS. (4441)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio.* — Per conoscere se non ritengano opportuno che i Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 vengano integrati con la partecipazione dei Capi degli Ispettorati regionali delle foreste. (4442)

SPEZZANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali molti lavoratori di Umbriatico (Catanzaro) — fra i quali Longobucco Francesco, nato il 22 settembre 1925; Vizza Mario, nato il 24 dicembre 1924; Chiarello Salvatore, nato il 24 gennaio 1938; Gentile Giovanni, nato il 2 novembre 1921 — abbiano avuto il sussidio di disoccupazione solo per 180 giorni e non per 365 come prescrive la legge,

e se intende intervenire perchè la legge sia rispettata. (4461)

BASILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e in quali limiti rispondono al vero le voci largamente diffuse, e delle quali si è anche avuta una indiretta eco nella stampa, circa le irregolarità relative alla presenza, durante la correzione dei compiti scritti, dei membri della Commissione per gli esami di abilitazione per l'insegnamento della lingua francese in corso di espletamento in Reggio Calabria, e in caso positivo quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare. (4462)

BASILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione della dubbia legittimità, anche sotto il profilo costituzionale, del decreto ministeriale 23 febbraio 1966, col quale è stato

disposto il divieto per 5 anni della caccia e uccellazione primaverile alla selvaggina migratoria, che praticamente colpisce soltanto le regioni meridionali continentali e in particolar modo la Calabria, della ancora più dubbia fondatezza dei motivi sui quali si assume basato, nonchè della sua indubbia dannosità anche per i riflessi negativi che esso, specie per l'epoca in cui è stato adottato, esercita sui settori commerciali e turistici legati all'attività venatoria, notevolmente vasti dato il fortissimo numero di cacciatori operanti nelle regioni interessate, nelle quali invece, considerata la loro depressione, sarebbe indispensabile, anzichè comprimere, incoraggiare anche il più piccolo settore di attività, non ritiene opportuno, anzi necessario, urgentemente disporre la revoca del sopra citato provvedimento. (4463)

MORVIDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se corrisponde a verità che si sta progettando una centrale nucleare nella regione che si stende fra la Toscana e il Lazio e, in caso affermativo, in quale precisa zona essa sorgerebbe e, prevedibilmente, fra quanto tempo. (4464)

MORVIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

per quale ragione il Comitato consultivo provinciale presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro di Viterbo, previsto dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1712 — che, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 28 dicembre, è entrata in vigore il 12 gennaio 1963 — e disciplinato nella sua composizione dal decreto ministeriale 16 maggio 1963, entrato in vigore il 29 giugno 1963, non si è ancora fatto funzionare malgrado che i membri componenti siano stati nominati con decreto prefettizio n. 22201 del 15 maggio 1964;

se non ritenga di dover intervenire affinché la legge sia rispettata. (4465)

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che dopo le elezioni amministrative del 26 novembre 1965, il Presidente della Commissione straor-

dinaria della provincia di Viterbo convocò la prima riunione del nuovo Consiglio provinciale soltanto per il 10 febbraio 1966, riunione che si protrasse al 18, per autodeclinazione del Consiglio, con esito negativo circa l'elezione del Presidente e dei componenti la Giunta provinciale;

che la seconda riunione venne convocata per il 26 febbraio e andò deserta per l'assenza dei dodici consiglieri appartenenti ai partiti del centro-sinistra;

che, riconvocata formalmente dal Presidente suddetto la seduta per il 14 marzo 1966 allo scopo di procedere all'elezione del Presidente e della Giunta, con telegramma 12 marzo la seduta è stata differita al 28 stesso mese « a seguito motivata richiesta vari consiglieri »;

se non ritenga che tale provvedimento di rinvio, adottato apposta per favorire la richiesta di alcuni consiglieri, non rivesta i caratteri di vero e proprio reato: interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 codice penale) o, quanto meno, abuso innominato di ufficio (articolo 323 codice penale) e comunque se non ritenga di adottare immediati provvedimenti adeguati. (4466)

FERRARI Francesco. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno revocare il decreto ministeriale del 23 febbraio 1966 relativo al divieto della caccia primaverile perchè in contrasto con il disposto dell'articolo 12 del testo unico sulla caccia; ciò allo scopo di evitare il danno manifesto agli interessi turistici meridionali, globalmente presi, nonchè il malcontento dei praticanti la caccia e di quanti giudicano impossibile la salvaguardia della specie « volatili migratorie », già disperse e falciate in altri lidi e, anche, in considerazione del provvedimento di revoca, adottato lo scorso anno ed inerente la regolamentazione della materia stessa. (4467)

AUDISIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ed in quale modo intende intervenire al fine di giungere all'avviamento dell'attività produttiva

della « Filatura e tintoria milanese » di Ovada (Alessandria), azienda che nell'aprile 1965 veniva sottoposta ad amministrazione controllata da parte del Tribunale di Milano, allo scopo dichiarato di « dare la possibilità alla ditta di riprendere l'attività e salvaguardare il posto di lavoro ad un centinaio di dipendenti ».

Tuttavia, a quasi un anno di distanza, l'azienda continua a rimanere inattiva, malgrado siano pervenute al Commissario giudiziale alcune proposte concrete per la ripresa del lavoro.

Di fronte all'inspiegabile ritardo e al crescente malcontento dei lavoratori interessati, l'interrogante ritiene che, in primo luogo, siano da esaminare le cause che sono alla base della mancata applicazione del programma sottoposto al Tribunale e al Comitato dei creditori all'atto dell'ammissione dell'azienda all'amministrazione controllata, mentre si rende sempre più urgente l'esigenza di una pronta chiarificazione della situazione nella prospettiva di una ripresa del lavoro in tale ditta, considerando che nella città di Ovada sono già notevolmente accentuati fenomeni recessivi delle attività industriali ed artigiane. (4468)

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi preoccupazioni suscitate nei lavoratori e nei cittadini di Guspini e del guspinese a causa dell'aumento del numero degli infortuni, di cui due mortali, verificatisi nei cantieri della Montevecchio nel corso degli ultimi dodici mesi. Detti infortuni, di cui l'ultimo, avvenuto il 7 febbraio 1966, ha provocato la morte del minatore Renzo Manias, hanno raggiunto in un anno il numero di 376.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se non intenda intervenire presso la Società Monteponi-Montevecchio al fine di invitarla a predisporre le misure di sicurezza che valgano ad evitare il ripetersi degli infortuni e se non intenda, accogliendo anche la richiesta avanzata dal Consiglio comunale di Guspini nella seduta del 10 febbraio 1966, promuovere una severa in-

chiesta per appurare le cause e le eventuali responsabilità per i luttuosi incidenti avvenuti. (4469)

MASCIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Con riferimento al recente decreto con cui è stata disposta la chiusura della caccia nel periodo primaverile, si chiede di conoscere:

a) da quali criteri il provvedimento, emesso ignorando e modificando il calendario venatorio a suo tempo approvato dagli organi competenti e sull'efficacia del quale tutti avevano ragionevole e legittimo motivo di contare, è stato ispirato;

b) se non ritenga di rivedere in tutto o in parte il detto provvedimento revocando il decreto o comunque anticipando, rispetto al calendario già approvato e pubblicato, al 30 aprile la data di chiusura della caccia e ciò per appagare le giustificate aspettative di centinaia di migliaia di cacciatori ed anche per rimuovere la grave situazione di disagio economico in cui sono venute a trovarsi le industrie e le aziende connesse all'esercizio della caccia per avere queste agito, nell'ambito delle proprie aziende, nella legittima previsione della durata dell'annunciato periodo di esercizio dell'attività venatoria. (4470)

MASCIALE, ALBARELLO, DI PRISCO, MILILLO, PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano assumere per facilitare il collocamento obbligatorio presso lo Stato e gli Enti pubblici dei mutilati ed invalidi per servizio, categoria che ogni anno subisce un doloroso incremento di oltre diecimila unità, per il sacrificio compiuto al servizio dello Stato;

e quali possibilità di azione siano previste dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, nei confronti delle citate Amministrazioni che assumono personale valido o che bandiscono pubblici concorsi, senza il rispetto delle percentuali d'obbligo stabilite da detta legge per gli invalidi per servizio;

e se sia esatto che l'Opera nazionale invalidi di guerra abbia proposto, negli ultimi sei anni, ben 57 ricorsi al Consiglio di Stato e 539 ricorsi al Capo dello Stato, contro le citate Amministrazioni, per inadempienza alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, mentre nessun ricorso è stato avanzato finora in difesa della categoria degli invalidi per servizio che, appunto per tale carenza di attività, viene interamente trascurata nelle assunzioni all'impiego pubblico;

e se la legge 5 maggio 1961, n. 423, che stabilisce come l'Opera nazionale invalidi di guerra debba fornire agli invalidi per servizio tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, non debba essere interpretata nel senso che detta Opera sia tenuta a tutelare gli interessi degli invalidi di servizio nei confronti delle Amministrazioni inadempienti, e ciò in quanto la legge istitutiva dell'ONIG (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175) all'articolo 1 prevede appunto specifiche prestazioni nel campo della tutela giuridica e del collocamento al lavoro nei confronti delle categorie assistite. (4471)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: se sia esatto che all'Opera nazionale invalidi di guerra si intendano sottrarre le funzioni attualmente esercitate nel campo del collocamento obbligatorio a favore degli invalidi di guerra e delle vittime civili di guerra, modificando quindi sostanzialmente la legge istitutiva dell'Opera nazionale (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175), che prevede, tra i compiti primari dell'ONIG, la qualificazione professionale e l'avviamento al lavoro, nonchè la tutela giuridica degli invalidi assistiti, nei casi di inadempienza dei datori di lavoro all'osservanza delle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

se si sia tenuto presente come l'Opera nazionale invalidi di guerra, in circa 45 anni di attività, abbia effettivamente avviato al lavoro, previa qualificazione professio-

nale, oltre 400.000 invalidi di guerra, difendone i diritti non solo nei confronti dei privati datori di lavoro, ma anche delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici inadempienti, avverso i quali ha anche prodotto ben 57 ricorsi al Consiglio di Stato e 539 ricorsi al Capo dello Stato, ottenendo in tal modo il rispetto della legge;

se non convenga, invece, utilizzare la vasta esperienza e la perfetta organizzazione di detta Opera, affidando ad essa l'avviamento al lavoro di altre categorie, quale, ad esempio, quella degli invalidi per servizio militare e civile dello Stato e degli Enti locali, categoria che subisce un doloroso incremento annuo di circa 12.000 unità;

quali siano i motivi per cui la legge 5 maggio 1961, n. 423, sia stata finora disattesa, malgrado la chiara dizione dell'articolo 1, che prevede l'obbligo per l'ONIG di fornire agli invalidi per servizio tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, quindi anche la qualificazione professionale e l'avviamento al lavoro;

e se, nel dubbio sull'interpretazione della citata legge n. 423, non si consideri necessario sentire il parere del Consiglio di Stato, prima di interpretare in senso negativo la precisa disposizione sopracitata. (4472)

CUZARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero quanto viene lamentato dai dirigenti della CISL di Forza d'Agrò in ordine ad arbitrarie iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi dei lavoratori agricoli in quel Comune.

In particolare se sia vero che con esposto-denuncia di un lavoratore, indirizzato il 25 novembre 1962 al Direttore dell'Ufficio contributi unificati, all'INPS e al Procuratore generale, sono stati indicati i nominativi di 9 persone abusivamente iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Mentre l'Ufficio contributi unificati ha provveduto alle rettifiche, nessun provvedimento è stato adottato nei confronti del collocatore il quale, anzi, ha successivamente depennato dagli elenchi il denunciante

che ha, in questi giorni, proposto ricorso avverso la cancellazione stessa.

Lo stesso collocatore d'altronde, per quanto mai avesse svolto lavoro come bracciante agricolo, si era auto-iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, insieme con la moglie, percependo l'indennità di disoccupazione.

Se sia vero che l'INPS abbia recuperato tali somme illecitamente percepite e se per tali fatti siano state, dagli organi locali di vigilanza, interessate le autorità che hanno l'obbligo di provvedere e quale azione ne sia derivata.

In particolare chiede di conoscere se sia vero che, pure in presenza di tali irregolarità, si sia proceduto ad attribuire allo stesso collocatore una promozione e, ove siano stati considerati irrilevanti i fatti, come si sia giunti, nell'ambito della vigente legislazione, a tale interessante conclusione. (4473)

VERONESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i risultati della manifestazione — Festival gastronomico — organizzata dall'Ente provinciale del turismo di Forlì a Londra nel gennaio-febbraio 1966, e così per conoscere l'onere complessivo di spesa, i contributi che per via diretta ed indiretta l'Ente ha ricevuto nonché le ripercussioni che, nei settori specializzati che determinano l'avvio delle correnti turistiche dall'Inghilterra all'Italia, l'iniziativa ha avuto.

In particolare per conoscere i Festival gastronomici realizzati a partire dal 1964 e che si intendono realizzare nell'anno 1966. (4474)

BONACINA, BANFI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere, a seguito dei risultati del controllo sulla gestione 1961-62 dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), effettuato dalla Corte dei conti, e riferito al Senato con atto 3 luglio 1965; tenuto presente il conto consuntivo del predetto Ente per l'esercizio 1964, allegato come annesso 4 alla tabella n. 14 del bilancio di previsione per il 1966;

tenuta altresì presente l'attenzione con la quale l'Ente ha dimostrato di conformarsi ai rilievi precedentemente mossi dall'organo di controllo:

a) se il Ministero del lavoro, in ordine alla concessione di prestiti agli statali da parte dell'ENPAS, condivide la direttiva adottata dall'Ente ovvero l'esplicita censura di tale direttiva mossa dalla Corte dei conti. Il contrasto verte sull'entità dei prestiti, che la Corte dei conti giudica eccessivi perchè superano i limiti prefissati dal bilancio tecnico, dannosi perchè riducono il tasso medio di rendimento degli investimenti, illegittimi perchè privi di sanzione ministeriale, e che l'Ente invece giudica legittimi perchè « tacitamente approvati dai Ministeri vigilanti nonostante qualche rilievo degli organi di controllo » e opportuni perchè « vanno incontro alle più urgenti necessità dei dipendenti statali »;

b) se il Ministero condivide il pensiero della Corte secondo cui la depressione del saggio di rendimento degli investimenti derivante dalla citata politica dei prestiti, e l'eccesso di immobilizzi in mutui pluriennali, ostacolano il miglioramento delle prestazioni istituzionali dell'Ente (previdenza e assistenza sanitaria) e possono creare difficoltà di cassa, e quindi ritardo nei pagamenti agli aventi diritto, come difatti è accaduto nel secondo semestre 1964;

c) se e quando il Ministero del lavoro abbia autorizzato che la quota dei prestiti a durata decennale concedibili dall'Ente, inizialmente stabilita nella misura massima del 25 per cento del totale, fosse portata a circa il 60 per cento, come risulta dal consuntivo 1964, con conseguente più lungo immobilizzo medio e più basso saggio di rendimento, che difatti per prestiti pluriennali è progressivamente sceso dal 4,910 per cento del 1960-61 al 4,891 del 1961-62 al 4,553 per cento del 1963-64;

d) se, tenuto conto che il maggior ricorso degli statali a prestiti ENPAS si deve, oltre che alle crescenti necessità della categoria, anche ai criteri restrittivi imposti dal Tesoro agli Istituti di credito autorizzati a concedere prestiti agli statali, e tenuto con-

to che, per fronteggiare la maggior richiesta di prestiti, l'ENPAS ha persino dovuto contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e smobilizzare propri investimenti mobiliari, il Ministero del lavoro abbia rappresentato al citato Ministero del tesoro l'anomalia di una siffatta politica;

e) quali orientamenti abbia il Ministero del lavoro dinanzi alla crescente incidenza delle spese generali dell'Ente sulle spese per prestazioni di assistenza malattia, salita, anche per cause oggettive, dal 17,3 per cento del 1961-62, già ritenuta eccessiva dalla Corte dei conti nella relazione citata in premessa, al 19,8 per cento dell'esercizio 1964 (miliardi 14,1 di spese generali su miliardi 71 di erogazioni). (4475)

BONACINA, BANFI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere, a seguito del controllo della Corte dei conti sul bilancio 1961 dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOI), nonché sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Ente per il 1964, allegato al bilancio di previsione dello Stato per il 1966:

a) per quale motivo sia stato rimesso a disposizione del presidente, e da questi erogato senza rendiconto, durante l'esercizio 1964, un « fondo speciale » di circa lire cinque milioni, quando già per il 1961 la Corte dei conti aveva rilevato l'illegittimità di simili « assegnazioni senza obbligo di conto » e perciò aveva prescritto che, per l'avvenire, si specificassero le erogazioni effettuate;

b) per quale motivo l'Ente continui a preferire, ad altri tipi di investimenti delle proprie disponibilità liquide, quello del deposito bancario (miliardi 8,6 al 31 dicembre 1964), quando la Corte dei conti ha già censurato tale forma di investimento che nel bilancio 1961 ammontava a 10 miliardi, auspicando che l'Ente « contenesse le disponibilità entro i limiti delle effettive esigenze di cassa » e perciò investisse « l'eccesso di disponibilità negli altri modi previsti dalle norme istituzionali »;

c) per quale motivo non abbia avuto alcun seguito il rilievo della Corte secondo

cui, esistendo l'anzidetta liquidità dell'Ente, non c'era motivo alcuno di mantenere mutui passivi con altri istituti, mutui che al 31 dicembre 1961 ammontavano, al netto degli ammortamenti, a milioni 2.231 e che al 31 dicembre 1964 sono risultati pari, sempre al netto, a milioni 2.284;

d) se, per caso, gli interessi sui mutui passivi non siano più onerosi degli interessi sui depositi attivi;

e) quale sia stato, nel 1964, il costo-giornata per ciascun convittore assistito dall'Ente, rispettivamente, nei collegi a gestione diretta e in quelli convenzionati. Dato che nel 1961 tale costo è risultato pari a lire 1.518, per la gestione diretta, e a lire 553 per la gestione convenzionata, si chiede anche di conoscere se si possa matematicamente escludere che una così rilevante differenza si debba eventualmente a un peggior trattamento usato dai collegi convenzionati. Si chiede di conoscere, infine, quale apprezzamento faccia il Ministero della vigilanza effettuata dall'Ente sul trattamento dei convittori nei collegi convenzionati. (4476)

BONACINA, BANFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Allo scopo di conoscere, a seguito del risultato del controllo della Corte dei conti sull'esercizio 1961 del Commissariato per la gioventù italiana (ex Gioventù italiana del Littorio — GIL), e sulla base del rendiconto generale per il 1964 allegato al bilancio di previsione dello Stato per il 1966:

a) per quale motivo il rendiconto 1964 e, verosimilmente, i rendiconti precedenti, non siano corredati di alcuna relazione del revisore dei conti nominato dal Ministero del tesoro, a riscontro dell'operato degli organi preposti all'Ente, nè di altra sanzione dell'organo vigilante, talchè risulta, almeno formalmente, che l'amministrazione dell'Ente, avente un patrimonio di circa 50 miliardi, è tenuta incontrollatamente dal Commissario nazionale e dal Direttore generale, senza nemmeno l'ausilio di collegi consultivi;

b) come ciò sia possibile, dinanzi al rilievo della Corte dei conti che la gestio-

ne commissariale dell'Ente, istituita per trasferirne le attività ad altre amministrazioni e quindi per liquidarlo, ha invece assunto un carattere di stabilità e assolve compiti non solo non previsti dalla legislazione vigente ma addirittura espressamente esclusi;

c) se sia vero quanto è affermato nella relazione 1964 del Commissario, secondo cui la Presidenza del Consiglio starebbe predisponendo in via amministrativa lo statuto dell'ente fondato ovviamente sulla legge che lo istituiva, quando risulta ancora vigente la legge che ordinava il citato trasferimento delle attività dell'Ente ad altre Amministrazioni;

d) se e quali garanzie siano state adottate a tutela del pubblico interesse, dinanzi all'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente che ha sistematicamente luogo da anni per ingenti valori (700 milioni nel 1961, 2 miliardi preventivati per il 1964 poi ridotti a 900 milioni circa). In particolare, si chiede di conoscere se le alienazioni siano avvenute ed avvengano per asta pubblica, su licitazione privata ovvero a seguito di privata trattativa; si chiede anche di conoscere gli acquirenti di beni, singolarmente individuati, alienati nell'ultimo quinquennio, e i relativi proventi;

e) se, come rileva la Corte dei conti, l'accensione di residui attivi per l'alienazione di beni derivi dalla concessione agli acquirenti di dilazioni di pagamento e, nell'affermativa, come ciò si concili con la pesante situazione di cassa dell'Ente, che difatti al 31 dicembre 1964 si chiude con un disavanzo di 1.271 milioni, contro 398 milioni di residui attivi per alienazione di beni;

f) come l'organo vigilante pensi di risanare la situazione dell'Ente, avviata a crescente indebitamento finanziario ed a preoccupante deperimento del patrimonio, messa in giusta ed allarmata evidenza dal Commissario nazionale;

g) se e quali rilievi siano stati mossi dall'organo di vigilanza alla strana contabilità dell'Ente che alienava beni immobili senza reinvestirne i proventi o reinvestendoli solo in parte, e però faceva figurare in

aumento il valore del proprio patrimonio immobiliare poichè lo caricava delle plusvalenze via via maturate;

h) come siano regolate e controllate le convenzioni intrattenute tra l'Ente e i terzi gestori di attività dell'Ente medesimo (convitti, colonie eccetera);

i) quale sia l'orientamento del Governo circa la sorte dell'Ente, specie dopo l'affermazione fatta a titolo di rilievo dalla Corte dei conti, della « inderogabile necessità » di regolare legislativamente l'anomala situazione in atto. (4477)

BANFI, BONACINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere, a seguito del controllo della Corte dei conti sui bilanci 1961-62-63 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nonché sulla base delle risultanze emerse dal consuntivo di bilancio 1964 allegato al bilancio di previsione dello Stato per il 1966, da cui tuttavia emerge, la solidità patrimoniale dell'Ente:

a) quale giudizio emetta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla seguente progressione delle spese di personale dell'Ente:

1961 —	milioni	286,9
1962 —	»	358,4
1963 —	»	540,3
1964 —	»	717,0

dal che si desume che nel giro di quattro anni la spesa è aumentata del 250 per cento, contro un aumento della riserva tecnica del 57 per cento, e un aumento di spesa per le prestazioni del 211 per cento e un aumento degli iscritti del 26 per cento;

b) se il Ministero del lavoro, quale organo vigilante, non ritenga di prescrivere all'Ente, anzitutto, che si conformi al ripetuto rilievo della Corte riguardante la mancata istituzione di un fondo ammortamento immobili e, in secondo luogo, che nei rendiconti consuntivi dia notizie più diffuse degli elementi costitutivi delle spese generali, a proposito delle quali, invece, la relazione degli organi amministratori è particolarmente laconica. (4478)

BONACINA, BANFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Allo scopo di conoscere, a seguito dei risultati del controllo esercitato dalla Corte dei conti sulle gestioni degli esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64 dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI):

1) per quale motivo il Comitato direttivo dell'Ente, nei tre esercizi citati, e la Giunta esecutiva si siano riuniti soltanto tre volte l'uno e due volte l'altra, quando per il decreto istitutivo dell'Ente è ad essi che spettano tutti i poteri di gestione. Ne è derivato che l'attività dell'Ente, nei citati esercizi, è stata sostanzialmente guidata dal Direttore amministrativo;

2) in base a quali criteri siano stati scelti i beneficiari dei cospicui soccorsi affluiti all'Ente e da questo distribuiti negli esercizi in esame, soccorsi il cui valore complessivo è stato di miliardi 25,3 nel 1961-62; miliardi 15,6 nell'esercizio 1962-63 e miliardi 15,5 nell'esercizio 1963-64, per un totale complessivo di 342 mila tonnellate di merci in alimenti, calzature, indumenti e medicine varie contenute in 7.490.000 colli circa;

3) quali siano gli effetti, sull'attività e la gestione dell'Ente, dell'anomala situazione in cui versa. Infatti, da una parte, l'irrillevante azione degli organi collegiali compromette sia l'esercizio delle potestà spettanti ai membri di tali organi che vi rappresentano l'amministrazione dello Stato (in numero di 3; altri 3 membri del Comitato direttivo sono nominati dalla Croce rossa italiana e gli ultimi 3 dalla Chiesa cattolica), sia l'esercizio della funzione di controllo demandata al collegio dei revisori e al magistrato della Corte delegato al controllo; dall'altra, il mancato finanziamento delle attività dell'Ente da parte dello Stato, che pur ne avrebbe l'obbligo a norma dell'Accordo per la cooperazione economica fra Italia e Stati Uniti d'America ratificato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, espone l'Ente alla necessità di ricorrere a mutui produttivi di gravosi interessi passivi, quasi tutti contratti dall'Istituto per le Opere di religione della Santa Sede, la quale peraltro sovviene anche con generose erogazioni (820 milioni a tutto il 30 giugno 1964, a cui sono da aggiungere i 3.322 milioni di debiti

per mutui verso l'Istituto delle opere di religione e la Pontificia opera di assistenza);

4) se e quando il Governo pensi di saldare il debito dello Stato verso l'Ente, per il mancato versamento dei contributi dovuti, che l'Ente stesso iscrive all'attivo del proprio patrimonio in 4 miliardi di lire circa;

5) quale sia l'orientamento del Governo in ordine all'assetto dell'Ente, alla normalizzazione della sua vita interna ed ai rilievi di varia natura mossi dalla Corte dei conti. (4479)

TEDESCHI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze.* — Per sapere se non intendano intervenire, nei modi consentiti e con sollecitazioni ed opportuni orientamenti, verso le unificande società Montecatini ed Edison perchè, nel progetto di fusione delle due società, venga previsto un idoneo reinvestimento degli indennizzi percetti e percipiendi dalle società elettriche da parte dello Stato che, in questi tempi, attraverso la riorganizzazione tecnologica, effettuano massicci licenziamenti di personale, cosa che apre gravi problemi economici e di indole sociale ed umana. (4480)

VALENZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali misure intendono adottare per far in modo che venga posto fine al disagio cui sono continuamente sottoposti gli assistiti dall'INAM del comune di Cercola (provincia di Napoli) i quali, quando vogliono usufruire dei servizi assistenziali dell'Istituto, devono recarsi nel comune di Ottaviano distante ben dodici chilometri dal loro. Oltre la distanza e la spesa per il viaggio di andata e ritorno, gli assistiti dell'INAM debbono fare a piedi un lungo pezzo di strada;

e per conoscere per quali motivi non è stato ancora possibile istituire una sede dell'INAM nel comune di Cercola e quando ciò potrà avvenire. (4481)

PIOVANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per cui, con decreto ministeriale 10

novembre 1965, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1966, n. 6, è stato assegnato all'INRCA di Ancona un contributo statale per la costruzione di un nuovo ospedale geriatrico in Pavia, mentre il medesimo contributo per la medesima opera è stato negato alle Opere Pie di Pavia, che attualmente gestiscono l'Istituto geriatrico di cura « Santa Margherita » e che ne avevano fatto ripetuta richiesta (in data 21 dicembre 1961 e 28 giugno 1965, anche per espresso invito ministeriale).

Si chiede altresì se i Ministri non ritengano di riesaminare la questione nel senso di assegnare i fondi disponibili alle Opere Pie di Pavia, che tra l'altro potrebbero realizzare l'opera in un più vasto quadro di programmazione assistenziale, in accordo con l'Università e il Policlinico San Matteo di Pavia, nonché con altri Enti cittadini, tra cui, in prima linea, il Comune di Pavia. (4482)

PIOVANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere in quali circostanze e per iniziativa di chi siano stati denunciati all'Autorità giudiziaria ben nove genitori di ragazzi di Vigevano, sotto l'imputazione di violazione dell'articolo 731 del Codice penale; quali siano stati i motivi per i quali il Pretore di Vigevano ha assolto sette degli imputati; quanti siano, nel comune di Vigevano, gli inadempienti all'obbligo scolastico, e quali provvidenze ritengano di adottare le autorità competenti per ottenere — senza richiami ai rigori della legge, che in certe situazioni di estrema miseria sarebbero, oltre che inopportuni, addirittura inumani — che i ragazzi frequentino regolarmente la scuola. (4483)

BELLISARIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i veri motivi per i quali la concessione della somma di lire 115 milioni, assegnata dalla Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio 1960-61, per la valorizzazione degli scavi della ex-colonia romana di Alba Fucense, nel comune di Massa d'Alba

(L'Aquila), è stata successivamente revocata.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia stato l'atteggiamento della Soprintendenza alle antichità di Chieti in materia e quali furono i motivi per i quali, a suo tempo, la medesima Soprintendenza non ritenne di intervenire per il sollecito impiego della cospicua somma, posta a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno. (4484)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione dei gravi danni che derivano agli allevatori pugliesi, specie nelle zone di più pregiate selezioni, per l'affacciarsi dell'afra epizootica, anche in allevamenti già vaccinati con il vaccino A, e successivamente con il C, ed infine con il trivalente AOC, in alcuni dei quali l'infezione perdura, non ritenga di disporre, specie in vista della stagione calda e delle notevoli importazioni di carni dall'estero, un'organica ed efficiente profilassi, da rendersi però obbligatoria e da realizzarsi contemporaneamente su vaste zone del territorio nazionale. (4485)

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che nella città etrusca di Sovana (provincia di Grosseto) esistono un Duomo, dell'VIII-IX secolo, che da oltre un anno è chiuso al pubblico perchè minacciante rovina e un ciborio d'arte pre-romana (XII secolo) che, pur essendo aperto al culto, ha bisogno urgente di restauri;

per sapere anche quali provvedimenti sono stati presi per i necessari restauri, tenendone presente l'urgenza. (4486)

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non reputa opportuno venire incontro ai desideri della popolazione della contrada S. Tommaso, quartiere popolare di cinquemila abitanti della città di Avellino, assai distante dal centro abitato, provvedendo ad istituire in tale località un posto fisso di polizia, resosi necessario per intuibili motivi di sicurezza e di ordine pubblico nell'interesse di quella laboriosa popolazione.

Ed in verità la indispensabilità di una soluzione favorevole della suddetta richiesta non è sfuggita alla sensibilità della Questura e della Prefettura di Avellino che però debbono essere messe in condizione di poter reperire — anche con lo stanziamento dei relativi fondi — i locali necessari per l'espletamento di un servizio così indifferibile. (4487)

PREZIOSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non reputa necessario un suo intervento presso l'Ufficio del sanitario provinciale di Avellino affinché, d'accordo con le Autorità locali, finalmente si venga incontro ai giusti desiderata della laboriosa popolazione del quartiere di contrada S. Tommaso della città di Avellino che conta cinquemila abitanti ed è assai distante dalla città per il quale si richiede la istituzione di una farmacia e di un posto di pronto soccorso, servizi questi di prima necessità non più differibili, resisi indispensabili per un popoloso quartiere che si sente abbandonato a se stesso. (4488)

PREZIOSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non reputa opportuna e necessaria la istituzione di una succursale di ufficio postale richiesta ripetutamente in contrada S. Tommaso, nella città di Avellino, quartiere popolare di cinquemila abitanti, distante circa due chilometri dal centro cittadino, che, soprattutto nel periodo invernale, è da considerarsi quasi del tutto isolato dalla città. (4489)

ZENTI, BETTONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la Prefettura di Mantova ha nominato con decreto 1° aprile 1965, n. 1461, la Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari costruiti col contributo, col concorso ovvero a totale carico dello Stato, in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 665, articolo 10;

che il Presidente dell'IACP di Mantova, con atto 25 maggio 1965, ha sollevato eccezioni sul decreto più sopra citato, chiedendone l'annullamento;

che il Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, con atto 4 giugno 1965, n. 5544, ha disposto la sospensione dell'insediamento e del funzionamento della Commissione di che trattasi, chiedendo al contempo alla Prefettura di Mantova una dettagliata relazione sulle singole eccezioni sollevate dal Presidente dell'IACP;

che tale relazione è stata fornita dalla Prefettura di Mantova con atto 26 giugno 1965, n. 2699;

che la stessa Prefettura ha sollecitato con nota 30 settembre 1965 le determinazioni del Ministero dei lavori pubblici;

che il mancato insediamento e funzionamento della Commissione provinciale di assegnazione degli alloggi economici e popolari — che avrebbe dovuto iniziare la sua attività 60 giorni dopo la nomina — ha già determinato, in alcuni casi, disagi e danni per la mancata assegnazione di alloggi disponibili;

che, perdurando tale stato di inattività della Commissione, ne risulterebbero del tutto disattesi, nelle future assegnazioni di alloggi, la volontà del legislatore nonché gli interessi e le attese delle parti sociali che, appunto, il legislatore ha voluto accogliere e tutelare,

gli interroganti chiedono di conoscere quali difficoltà si frappongano ancora alla nomina e all'insediamento della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari atteso altresì che, annoverando lo stesso Presidente dell'IACP di Mantova (« Resto del Carlino » di mercoledì 9 marzo 1966 - pag. 5 - edizione di Mantova) fra i « crucci » del proprio operare lo « stato di ibernazione » in cui trovasi l'atteso provvedimento ministeriale, dovrebbero ritenersi superate o sanate le eccezioni dallo stesso sollevate, di cui è cenno al capo II della presente interrogazione. (4490)

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in considerazione del tragico stillicidio di incidenti aerei che colpiscono i cacciabombardieri supersonici « Starfighter » prodotti dalla casa americana Lockheed, non creda opportuno quanto

meno sospendere l'ordinazione cospicua fatta di detti aerei da parte dell'Aeronautica militare italiana.

L'interrogante ricorda che ben 52 aerei « Starfighter » sono caduti da quando sono entrati in servizio, gli ultimi due in questi giorni nella Germania occidentale. In poco più di un anno le Forze armate di Bonn hanno perduto 18 piloti, tanto che lo « Starfighter » viene chiamato con macabra ironia « Fabbrikante di vedove ». Il caccia-bombardiere rappresenta altresì un grave pericolo per le popolazioni, essendo di solito armato di ordigni atomici.

L'interrogante, per tutti i motivi suesposti, non crede che la licenza di fabbricazione concessa alla FIAT possa far passare in seconda linea, per motivi puramente economici, i problemi ben più gravi della sicurezza dei piloti e del territorio. (4491)

ZACCARI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non giudicano opportuno e necessario affrontare il problema degli operai italiani frontalieri nel Principato di Monaco i quali, quando rimangono disoccupati involontari, per licenziamento o sospensione di lavoro, si trovano, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, privati di tutte le prestazioni di natura previdenziale ed economica quali l'indennità di disoccupazione, l'assistenza sanitaria, gli assegni familiari, eccetera.

Il problema è di particolare importanza per cui sembra opportuno all'interrogante che i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale esaminino la possibilità di creare in accordo col Governo del Principato di Monaco fondi speciali per i frontalieri disoccupati involontari o studino la possibilità che agli stessi siano riconosciute le stesse previdenze di cui nelle identiche condizioni usufruiscono, sia pure per periodi di tempo limitati, i lavoratori in Patria.

Non sembra assolutamente possibile che nel momento di maggiore difficoltà per la vita del lavoratore frontaliere, rappresentato dalla cessazione del lavoro, egli non

debba in qualche modo essere aiutato con prestazioni previdenziali ed economiche particolari. (4492)

GRASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire con propria circolare che il termine di cui all'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, relativo alla istituzione del contributo di miglioria specifica deve intendersi riferito alla data del « verbale di collaudo » e cioè al momento in cui l'opera viene aperta al pubblico ed utilizzata e non già alla data di approvazione del collaudo.

Far decorrere il termine di che trattasi da quest'ultima data, come alcuni enti pubblici oggi fanno, crea incertezze per quanto riguarda gli eventuali obblighi contributivi e favorisce un ingiustificato trasferimento dei relativi oneri. Infatti poichè dal momento della utilizzazione dell'opera alla data di approvazione del collaudo trascorre normalmente un notevole lasso di tempo, l'acquirente di un immobile paga sul prezzo di acquisto anche il valore derivante dall'opera pubblica senza presupporre che egli potrà essere chiamato a contribuire ad opere già di piena utilizzazione. Di conseguenza mentre egli sarà chiamato due volte a pagare uno stesso valore, il venditore avrà ingiustamente lucrato del maggior valore derivante dall'opera pubblica.

D'altra parte il perfezionamento del collaudo che comporta anche la definizione della spesa è del tutto irrilevante ai fini del contributo di miglioria specifica dal momento che esso è commisurato non più al costo dell'opera eseguita, ma all'incremento di valore da essa derivante. (4493)

TREBBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa si debba ancora fare perchè, alla signora Santa Andreoli, nata Bulgarelli, dipendente della Manifattura Tabacchi di Modena, che in data 10 agosto 1963 è rimasta vittima di un incidente sul lavoro, per i cui postumi nella notte stessa dovette essere ricoverata in ospedale, sia liquidato, dagli enti interessati, quanto di diritto le compete.

Dal 1963, infatti, per una questione di competenza sorta tra l'INPS e l'ENPAS, la interessata attende la liquidazione delle proprie spettanze.

Per sapere se il Ministro non ritiene doveroso un suo intervento affinché le conseguenze della questione insorta tra l'ENPAS e l'INPS non debbano ancora pesare sulla lavoratrice e perchè alla medesima sia con urgenza liquidato quanto le spetta. (4494)

TREBBI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono informati della grave situazione venutasi a creare nell'azienda « ERRESSE » di Caliumi Olga e figlio, sita in Carpi (Modena), abbandonata dai proprietari che lasciano in tal modo privi di lavoro e di retribuzione 40 dipendenti interni e decine di lavoratori a domicilio.

Per sapere se è vero che i proprietari della predetta azienda, hanno ottenuto un finanziamento dall'IMI di 250 milioni, per la costruzione di uno stabilimento di maglieria a Piobbico (Pesaro) finanziamento che solo in parte sarebbe stato investito nella direzione indicata.

Per sapere, infine, quali misure intendono adottare per salvaguardare la occupazione dei dipendenti dell'Azienda di Carpi e per garantirsi che i finanziamenti dello Stato vengano effettivamente investiti per gli scopi che hanno determinato la concessione (4495).

Annunzio di ritiro di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco delle interpellanze ritirate dai rispettivi presentatori.

SIMONUCCI, Segretario:

Nenni Giuliana e Tortora n. 8, Valenzi ed altri n. 10, Tortora n. 68, Stefanelli n. 84, Fabiani ed Aimoni n. 119, Brambilla ed altri n. 132, Tortora ed altri n. 144, Cerreti ed altri n. 191, Valenzi ed altri n. 195, Romagnoli Carettoni Tullia e Ferroni n. 205, Gat-

to Simone e Battino Vittorelli n. 216, Stefanelli n. 220, Valenzi ed altri n. 233, Lussu ed altri n. 290, Cerreti ed altri n. 293, Colombi ed altri n. 326, Vacchetta e Roasio n. 329.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco delle interrogazioni ritirate dai rispettivi presentatori.

SIMONUCCI, Segretario:

Spezzano n. 22, Trebbi n. 92, Trebbi e Colombi n. 115, Petrone e Guanti n. 177, Bonacina n. 235, Stefanelli n. 249, Stefanelli n. 260, Tortora e Darè n. 261, Stefanelli numero 284, Tortora n. 312, Mencaraglia ed altri n. 330, Mencaraglia ed altri n. 335, Caponi e Simonucci n. 347, Scarpino e De Luca Luca n. 357, Bermani, n. 398, Bermani n. 399, Fabiani n. 402, Sellitti e Tortora n. 410, Aimoni ed altri n. 440, Mencaraglia n. 455, Bernardi n. 502, Romagnoli Carettoni Tullia n. 511, Bermani e Giancane n. 514, Spezzano e De Luca Luca n. 539, Bermani ed altri numero 580, Gatto Simone n. 626, Vacchetta ed altri n. 668, Aimoni n. 686, Aimoni n. 687, Fabiani e Caponi n. 724, Vacchetta e Roasio n. 735, Fabretti e Tomasucci n. 766, Gaiani n. 775, Mencaraglia e Picchiotti n. 779, Bernardi e Bermani n. 782, Romagnoli Carettoni Tullia e Bonacina n. 798, Fabiani n. 800, Bonacina n. 801, Mencaraglia n. 813, Bonacina n. 822, Bonacina e Ferroni n. 824, Poët n. 832, Bonacina n. 855, Fabretti n. 865, Fabretti n. 866, Mencaraglia n. 889, Mencaraglia n. 894, Mencaraglia n. 901, Stefanelli ed altri n. 910, Macaggi n. 917.

Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco delle interpellanze trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

S I M O N U C C I , *Segretario:*

n. 36 del senatore Bernardi, nella interrogazione n. 4424; n. 171 del senatore Jodice, nella interrogazione n. 4425; n. 141 del senatore Valenzi, nella interrogazione numero 4443; n. 161 dei senatori Bera ed altri, nella interrogazione n. 4444; n. 223 dei senatori Valenzi ed altri, nella interrogazione n. 4445; n. 224 del senatore Valenzi, nella interrogazione n. 4446; n. 301 del senatore Fabiani, nella interrogazione n. 4447.

Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco delle interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

S I M O N U C C I , *Segretario:*

n. 226 dei senatori Ferroni ed altri, nella interrogazione n. 4426; n. 227 del senatore Bermiani, nella interrogazione n. 4427; n. 478 del senatore Bermiani, nella interrogazione n. 4428; n. 482 del senatore Morabito, nella interrogazione n. 4429; n. 651 del senatore Morabito, nella interrogazione n. 4430; n. 64 del senatore Spezzano, nella interrogazione n. 4448; n. 146 del senatore Rendina, nella interrogazione n. 4449; n. 222 dei senatori Rendina e Pellegrino, nella interrogazione n. 4450; n. 305 dei senatori Santarelli ed altri, nella interrogazione n. 4451; n. 349 del senatore Spezzano, nella interrogazione numero 4452; n. 352 del senatore Scarpino, nella interrogazione n. 4453; n. 361 del senatore Trebbi, nella interrogazione n. 4454; n. 362 del senatore Spezzano, nella interrogazione n. 4455; n. 390 dei senatori Bera e Secchia, nella interrogazione n. 4456; n. 611 del senatore Trebbi, nella interrogazione numero 4457; n. 670 del senatore Cerreti, nella interrogazione n. 4458; n. 674 del senatore Petrone, nella interrogazione n. 4459; n. 675 del senatore Petrone, nella interrogazione n. 4460.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 23 marzo 1966**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle mozioni:

SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO, DI PRISCO, LUSSU, MASCIALE, PASSONI, PICCHIOTTI, PREZIOSI, RODA, TIBALDI, TOMASSINI.

Il Senato,

preso atto che il recente dibattito sugli scandalosi episodi di speculazione per opera dei dirigenti dell'INPS ai danni di migliaia di bambini tubercolotici ha posto in evidenza che detto caso, per quanto odioso, non è nè isolato nè circoscritto;

che l'apposita Commissione di inchiesta, nominata in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente, ha dovuto procedere alla disdetta di ben 85 convenzioni sulle 170 circa date in appalto dall'INPS a case di cura private perchè o gestite dagli stessi funzionari dell'INPS oppure condotte con metodi rivelatisi comunque gravemente censurabili;

che troppi sono gli episodi di cattiva gestione dell'Istituto, quali, ad esempio, la svendita ad alti funzionari dell'Ente di terreni di proprietà a prezzi di gran lunga inferiori al loro reale valore, oppure gli insensati investimenti in aziende agricole, nell'ordine di miliardi e sempre in pura perdita;

che la mancanza di seri controlli interni e di oculata amministrazione è soprattutto dovuta al fatto che l'Ente è retto ancora da statuti e regolamenti di marca fascista (1935) che, come tali, non consentono un'amministrazione aperta e democratica;

considerato che quanto sopra esposto costituisce una delle più gravi manifestazioni del malcostume che investe l'intera

struttura e funzionalità del più importante Ente previdenziale e sociale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a) a portare a conoscenza del Parlamento il testo integrale della relazione della Commissione di inchiesta presieduta dall'onorevole Cuzzaniti nonché di quella del Collegio sindacale dell'INPS relativa alle gestioni delle case di cura;

b) a sciogliere l'attuale Consiglio di amministrazione nominando, a titolo provvisorio, un Commissario straordinario in attesa della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione sulla base di una radicale riorganizzazione democratica dell'Istituto, in tutte le sue istanze centrali e periferiche (13);

MACCARRONE, TERRACINI, SPEZZANO, BRAMBILLA, BITOSI, CIPOLLA, FIORE, FRANCAVILLA.

Il Senato,

di fronte ai gravissimi fatti interessanti la gestione INPS che hanno sollevato legittimo, unanime sdegno nel Paese;

considerato che tali gravi episodi di malcostume non possono dipendere soltanto da responsabilità di singoli ma da ragioni ben più profonde, risalenti al carattere antidemocratico degli enti assistenziali e della Previdenza sociale e al modo di condurre le gestioni;

rilevato che dalle inchieste parlamentari sulla miseria e sulle condizioni dei lavoratori e dalle recenti conclusioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dagli studi compiuti dallo stesso Governo per la formulazione del piano quinquennale di sviluppo e dalle richieste di tutti i sindacati dei lavoratori e, particolarmente, della Confederazione generale italiana del lavoro, risulta l'urgenza, ormai improcrastinabile, di una riforma generale del sistema previdenziale e assistenziale che tra l'altro realizzi la unificazione in un unico istituto delle dispendiose gestioni, attualmente affidate a numerosissimi enti, e la democratizzazione effettiva delle gestioni stesse,

impegna il Governo:

a) a mettere a disposizione del Parlamento tutti gli atti delle inchieste amministrative compiute negli ultimi anni tendenti ad accertare responsabilità e indirizzi nella gestione dell'INPS;

b) a promuovere gli atti di sua competenza per assicurare l'effettivo controllo degli organi collegiali sull'attività amministrativa dell'Istituto, per vigilare adeguatamente sullo svolgimento delle funzioni sanitarie e previdenziali con gli organi a ciò preposti, per decentrare la responsabilità sia a livello di comitato nazionale che degli organi periferici previsti dalle norme vigenti;

c) a fissare nuove norme, secondo la sua competenza, per garantire che i presidenti e i direttori generali degli enti previdenziali siano nominati esclusivamente dai Consigli di amministrazione senza ingerenze esterne;

d) a precisare la funzione di controllo degli organi governativi, eliminando l'attuale situazione anomala rappresentata dalla partecipazione ai Consigli di amministrazione dei delegati dei diversi Ministri che finiscono con il ricondurre nelle stesse mani le funzioni di amministrazione attiva e quelle di controllo;

e) a promuovere in questo quadro i provvedimenti necessari per affidare la gestione degli istituti previdenziali esclusivamente ai lavoratori e ai rappresentanti dei contribuenti (14);

e svolgimento delle interpellanze:

NENCIONI, FRANZA, LESSONA, PICCARDO, CROLLALANZA, CREMISINI, BASILE, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento ai gravissimi fatti ormai a pubblica conoscenza relativi alla gestione dell'INPS, gli interpellanti chiedono di conoscere se non ritengono ormai indispensabile ed urgente met-

tere a disposizione del Parlamento tutti gli atti delle inchieste amministrative compiute negli ultimi anni tendenti ad accertare le responsabilità e gli indirizzi della gestione nonchè eliminare l'attuale anomala situazione e ristrutturare l'Istituto secondo i criteri di una moderna concezione amministrativa e di controllo (363);

RODA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, eventualmente anche in occasione dell'imminente discussione al Senato delle mozioni sulle sconcertanti vicende dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) i nomi di quei funzionari che il pubblico ministero dottor Bracci, nella sua recente requisitoria, non ha esitato a definire « altamente qualificati » ma « servili e con gli occhi bendati ed ai quali è affidata la tutela della previdenza sociale italiana »;

2) nella deprecata ipotesi che essi si trovino ancora in servizio, quali provvedimenti abbia preso nei loro confronti (o intenda prendere) il Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

3) infine, poichè il citato pubblico ministero dottor Bracci ha espresso il parere che costoro siano « fin troppo ben retribuiti » appunto « per non parlare e non vedere », si chiede quanto venne ad essi corrisposto cumulativamente negli anni 1963-64 e 1965 per qualsiasi titolo, ragione o causa.

Quanto sopra affinché il Parlamento ed il Paese sappiano tutto quel che è doveroso conoscere sul conto di chi, al vertice, amministra il pubblico denaro (415);

ROTTA, PASQUATO, MASSOBRIO, VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere la reale consistenza dei gravi episodi di irregolarità, sia in campo amministrativo sia in campo sanitario, verificatisi nell'Istituto nazionale della previdenza sociale; e quali provvedimenti si intendano prendere per ristrutturare con criteri moderni detto Istituto (419);

MACAGGI, BERMANI, BATTINO VITTORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, con riferimento ai trascorsi e recenti fatti, divenuti di pubblico dominio, relativi ad irregolarità di funzionamento degli organi sanitari e amministrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, alcuni fra i quali già perseguiti penalmente, quale sia lo stato attuale delle inchieste promosse dal Ministero cui spetta la vigilanza sull'Istituto stesso, oltre le notizie già fornite in occasione del precedente svolgimento in Senato, il 23 giugno 1965, di interpellanze ed interrogazioni sull'argomento;

per chiedere inoltre, onde permettere al Senato una più esatta e circostanziata conoscenza degli atti delle inchieste ministeriali già svolte, la pubblicazione degli atti stessi, quanto meno per quanto concerne le loro parti non vincolate da eventuale segreto istruttorio giudiziale;

per chiedere ancora al Ministro una relazione sulla situazione amministrativa e funzionale dell'INPS a distanza di congruo termine dall'inizio della nuova presidenza dell'Istituto;

per conoscere, infine, quali siano le intenzioni del Ministro in ordine agli indispensabili provvedimenti per il ripristino, in tutte le funzioni svolte dall'Istituto direttamente o indirettamente, al centro o alla periferia, del dovuto rispetto di una scrupolosa correttezza amministrativa, anche con riferimento all'attuale posizione nell'Istituto del personale ispettivo del quale è risultato, nell'inchiesta giudiziaria già svolta, un comportamento colpevolmente acquiescente e determinante nelle gravi irregolarità già denunciate e penalmente perseguite (432);

SALARI, PEZZINI, COPPO, DE LUCA Angelo, TORELLI, ZANE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — A seguito delle notizie date dal Governo in precedenti dibattiti parlamentari si interpella il Ministro del lavoro:

a) sui provvedimenti adottati per far luce sui gravi fatti riguardanti l'INPS, re-

primere gli abusi verificatisi e infliggere le idonee sanzioni ai responsabili;

b) sui provvedimenti che il Governo ha adottato o intenda adottare in sede amministrativa e promuovere in sede legislativa per garantire una moderna funzionalità degli organi di amministrazione e di direzione degli enti previdenziali e la esigenza di realizzare un efficiente sistema di controlli amministrativi e finanziari;

c) per conoscere il pensiero del Governo sul problema dell'assestamento organico del settore dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Gli interpellanti chiedono ancora:

a) che siano depositati al Senato gli atti relativi all'inchiesta amministrativa sul caso Aliotta, per cui non esiste più segreto istruttorio e, via via che cessi il detto segreto, gli atti relativi alle altre inchieste;

b) che entro un congruo termine il Ministro presenti al Senato una relazione sulla situazione generale dell'INPS e sul funzionamento e sulla regolarità dei suoi servizi (433);

MONGELLI, MORINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, nel dovuto rispetto del segreto giudiziario, le risultanze degli accertamenti promossi dal Ministero in merito alle irregolarità amministrative riguardanti i servizi sanatoriali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

quali provvedimenti intenda adottare per migliorare la struttura amministrativa dell'Istituto, ed in particolare per adeguare alle moderne esigenze il servizio sanatoriale e di prevenzione antitubercolare, nell'interesse degli assicurati;

per domandare il deposito, presso il Senato, degli atti relativi alle inchieste in corso, liberi da segreto istruttorio (434).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. BELLISARIO. — Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino (176).

2. COMPAGNONI ed altri. — Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue (281).

CIPOLLA ed altri. — Norme sull'enfiteusi in Sicilia (287).

GOMEZ D'AYALA ed altri. — Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole (423).

BRACCESI ed altri. — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (817).

SCHIETROMA. — Norme sulla affrancazione di fondi rustici (1183).

3. FORTUNATI ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (282).

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (696).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1256).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

2. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietran-

sieri del Comune di Roccaraso (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (1450).

3. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

4. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari